



CROCE ROSSA ITALIANA
Comitato Centrale

TESTO UNICO
DELLE NORME PER LA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI DELLA CROCE ROSSA ITALIANA

**NORMATIVA AMMINISTRATIVA E TECNICA PER L'IMMATRICOLAZIONE DEI VEICOLI E
PER IL RILASCIO DELLE PATENTI CRI E PER LA CONDUZIONE E LA GESTIONE DEI
VEICOLI TARGATI CRI**
(articolo 138 D. Lgs 30/04/1992, n° 285 e successive modificazioni)

**Ideato e realizzato dalla Commissione OFM "Operazione Flotta Moderna" costituita con
Ordinanza Commissariale n. 699/04 del 6 ottobre 2004, nelle persone di:**

- **Maria Teresa LETTA**
- **Giandomenico PROTOSPATARO**
- **Sabrina SPERA**
- **Roberto MECCA**
- **Michele SCAPERROTTA**
- **Fabia ZACCHI**

PARTE I
DISPOSIZIONI RIGUARDANTI I VEICOLI DELLA CROCE ROSSA ITALIANA

Titolo I
Norme generali relative alla classificazione dei veicoli CRI

Capo I
Classificazione dei veicoli CRI

Articolo 1
(Definizioni generali)

1. I termini e le espressioni riguardanti i veicoli contenute nel presente regolamento devono essere interpretati secondo il significato precisato nell'appendice I ovvero, se non espressamente richiamate, secondo il significato che assumono nella normativa nazionale del codice della strada o in quella comunitaria in materia.

Articolo 2
(Classificazione in funzione dell'uso dei veicoli CRI)

I veicoli CRI devono essere destinati esclusivamente allo svolgimento di attività istituzionali dell'Associazione.

Nell'ambito delle finalità istituzionali indicate al comma 1 e sulla base all'impiego operativo si distinguono in:

- a) veicoli da trasporto** veicoli caratterizzati da una prevalente funzione di supporto logistico o per lo svolgimento di funzioni amministrative. Sono normalmente destinati al trasporto di persone, anche diverse da quelle in servizio nell'Associazione o di cose asservite all'attività della Croce Rossa ovvero destinate a terzi nell'ambito di operazioni umanitarie, di protezione civile o altre attività promosse dall'Associazione. Possono essere impiegati come supporto all'attività operativa solo in modo occasionale ed in via del tutto eccezionale.
- b) veicoli operativi** Veicoli destinati a svolgere funzioni di supporto diretto all'attività operativa, trasportando persone, attrezzature e cose sul luogo in cui è necessario o è programmato un intervento, diversi da quelli di soccorso, che rientra tra i compiti istituzionali dell'Associazione.
- c) veicoli di soccorso** Veicoli destinato a supportare in modo immediato e diretto interventi di soccorso sanitario ovvero in occasione di eventi di protezione civile. Sono caratterizzati per la presenza di speciali attrezzature utilizzate per il soccorso e per il trasporto, in particolari condizioni, di persone o di cose.

Articolo 3
(veicoli da trasporto)

Ai fini dell'applicazione delle norme del presente regolamento, i veicoli CRI da trasporto sono classificati nel modo seguente:

- a) ciclomotore di servizio** ciclomotore destinato a trasportare esclusivamente il personale in servizio dell'Associazione, nell'ambito dell'attività amministrativa o di promozione e le cose connesse o funzionali alla stessa attività.
- b) motoveicolo da trasporto** Motoveicolo a due, tre ruote asimmetriche ovvero a quattro ruote destinato a trasportare esclusivamente

personale in servizio dell'Associazione, nell'ambito dell'attività amministrativa o di promozione ovvero di cose funzionali alla stessa attività stessa.

- c) autovettura di rappresentanza** Autovettura destinate a svolgere servizi amministrativi o di rappresentanza.
- d) ambulanza da trasporto** Ambulanza attrezzata essenzialmente per il trasporto di infermi o infortunati, in situazioni non d'emergenza, con eventuale dotazione di semplici attrezzature di assistenza.
- e) minibus da trasporto** minibus destinato al trasporto di persone. Insieme alle persone possono essere trasportati bagagli, attrezzature ovvero altre cose personali, purché sistemate negli appositi spazi. Possono essere utilizzati occasionalmente come minibus operativi.
- f) autobus da trasporto** autobus destinato al trasporto di persone . Insieme alle persone possono essere trasportati bagagli, attrezzature ovvero altre cose personali, purché sistemate negli appositi spazi.
- g) rimorchio da trasporto** rimorchio destinati al trasporto di cose.
- Salvo situazioni operative imprevedibili o di emergenza non programmata, i veicoli da trasporto non possono essere utilizzati per attività operative o di soccorso. In ogni caso, se utilizzati occasionalmente per finalità diverse dal trasporto, il loro impiego deve essere compatibile con le caratteristiche costruttive e con la tutela della sicurezza delle persone e delle cose trasportate.

Articolo 4 (veicoli operativi)

1. Ai fini dell'applicazione delle norme del presente regolamento, i veicoli CRI operativi sono classificati nel modo seguente:

- a) Motoveicolo operativo** motoveicolo a due ovvero a quattro ruote, diverso da quello di soccorso, destinato a trasportare esclusivamente il personale in servizio dell'Associazione e nell'ambito dell'attività operativa o di protezione civile. Insieme alle persone possono essere trasportate cose o attrezzature pertinenti l'attività svolta.
- b) Autocarro operativo** autocarro destinato al trasporto di cose o di attrezzature per esigenze di trasporto ovvero operative. Per esigenze operative eccezionali e di limitata durata. possono essere occasionalmente utilizzati per il trasporto di persone, anche nel vano di carico, purché siano sempre rispettate le condizioni minime di sicurezza. Si distinguono in:
- **autocarro operativo leggero** autocarro operativo avente massa autorizzata fino a 4,5 t
 - **autocarro operativo medio** autocarro operativo avente massa autorizzata compresa tra 4,5 e 9,5 t
 - **autocarro operativo pesante** autocarro operativo avente massa autorizzata superiore a 9,5 t
- c) autovettura operativa** autovettura destinata al trasporto di persone per esigenze operative diverse da quelle di rappresentanza.
- d) minibus operativo** minibus destinato a trasportare esclusivamente il personale in servizio dell'Associazione e nell'ambito dell'attività operativa o di protezione civile. Insieme alle persone possono essere trasportate cose o attrezzature pertinenti l'attività svolta.
- e) trattore stradale operativo** trattore stradale, qualunque sia la sua massa, destinato al traino di rimorchi operativi o rimorchi operativi ad uso speciale.

- f) **autobus operativo** autobus destinato a trasportare esclusivamente il personale in servizio dell'Associazione e nell'ambito dell'attività operativa o di protezione civile. Insieme alle persone possono essere trasportate cose o attrezzature pertinenti l'attività svolta.
 - g) **rimorchio operativo** rimorchio o semirimorchio destinato a soddisfare esigenze di trasporto nell'ambito dell'attività operativa o di protezione civile
 - h) **rimorchio operativo ad uso speciale** rimorchio o semirimorchio ad uso speciale destinati a soddisfare esigenze logistiche o di alloggio nell'ambito dell'attività operativa o di protezione civile
2. I veicoli operativi possono essere occasionalmente utilizzati per finalità di trasporto o per gli scopi indicati per i corrispondenti veicoli da trasporto quando questi mancano o non sono momentaneamente disponibili.

Articolo 5 (veicoli di soccorso)

1. Ai fini dell'applicazione delle norme del presente regolamento, i veicoli CRI di soccorso sono classificati nel modo seguente:
- a) **ambulanza di soccorso** Ambulanza attrezzate per il trasporto di infermi o infortunati e per il servizio di primo o di pronto soccorso, dotate di specifiche attrezzature di assistenza.
 - b) **ambulanza pediatrica o neonatale** Ambulanza di soccorso attrezzate specificamente per il soccorso di infanti o di neonati
 - c) **unità mobile di cura intensiva** Ambulanza di soccorso dotata di specifiche attrezzature per la rianimazione destinata al trasporto di persone che richiedono assistenza respiratoria. L'ambulanza è attrezzata come piccolo reparto ospedaliero mobile, in cui sono previsti, di norma, oltre all'autista soccorritore, un infermiere professionale ed un medico anestesista-rianimatore.
 - d) **automedica** Veicoli destinati al trasporto delle attrezzature necessarie al primo o al pronto soccorso con personale medico ed infermieristico a bordo.
 - e) **motomedica** Motoveicoli destinati al trasporto delle attrezzature necessarie al primo o al pronto soccorso con personale medico ed infermieristico a bordo
 - f) **veicolo per il trasporto di plasma o organi** Autoveicoli ovvero motoveicoli destinato al trasporto urgente di campioni istologici, sangue e dei suoi derivati ovvero di organi espianati destinati al trapianto umano. Sul veicolo possono prendere posto personale medico o paramedico addetto al trasporto o all'intervento di espianto e le relative attrezzature.
 - g) **motoslitta operativa** motoslitta utilizzata prevalentemente su piste innevate e, occasionalmente, sulla strada, destinata al trasporto di personale dell'Associazione ovvero di personale medico, paramedico o di soccorso.
2. Nei limiti delle peculiari caratteristiche costruttive, i veicoli di soccorso possono essere occasionalmente utilizzati per finalità di trasporto ovvero operative, perché sia sempre garantita la sicurezza delle persone trasportate e l'impiego sia compatibile con la conservazione delle attrezzature speciali di cui sono dotati.
3. I veicoli di soccorso possono acquisire o mantenere tale classifica solo se sono stati immessi in circolazione per la prima volta da meno di 5 anni e, comunque, se non hanno percorso più di 150.000 Km. Oltre questi limiti d'impiego, i veicoli riconosciuti idonei a svolgere compiti di soccorso devono essere classificati come veicoli operativi o di trasporto,

provvedendo, se già immatricolati CRI, alla conseguente rinnovazione dell'immatricolazione nella categoria corrispondente.

Articolo 6 (veicoli speciali)

1. Ai fini dell'applicazione delle norme del presente regolamento, i veicoli speciali sono classificati in funzione dell'impiego prevalente a cui sono destinati in:
 - a) **veicolo speciale da trasporto** veicolo speciale destinati al trasporto di cose in particolari condizioni, per esigenze di approvvigionamento o trasferimento.
 - b) **veicolo speciale operativo** veicolo speciale destinato al trasporto di persone e/o di cose o di attrezzature in particolari condizioni per esigenze operative, di protezione civile o antincendio.
 - c) **veicolo speciale di soccorso** veicolo speciale destinati ad attività di primo e pronto soccorso in particolari condizioni ambientali, o destinati al soccorso operativo stradale.
2. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento i veicoli speciali sono funzionalmente classificati in base alle caratteristiche costruttive prevalenti in modo da essere chiaramente riconducibili ad una delle categorie indicate dagli articoli precedenti. Nella loro classificazione, se sono destinati al trasporto di persone o di cose ovvero di persone e cose contemporaneamente deve sempre essere specificato la portata utile ed il numero dei posti disponibili oltre al conducente.

Titolo II **Norme relative alle caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli CRI**

Articolo 7 (Disciplina delle caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli CRI)

1. Le caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli CRI da trasporto di cui all'articolo 3 sono disciplinate dalle norme del codice della strada, delle norme comunitarie e delle norme internazionali vigenti al momento dell'immissione in circolazione. I predetti veicoli, salvo che per quanto riguarda i dispositivi di illuminazione speciali ed per altri dispositivi accessori, non possono presentare caratteristiche costruttive o funzionali diverse da quelle richieste per i corrispondenti veicoli civili.
2. Per quanto non espressamente indicato nell'allegato tecnico (all.n.1) al presente regolamento, le caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli operativi di cui all'articolo 4 sono disciplinate dalle norme del codice della strada, delle norme comunitarie e delle altre norme internazionali vigenti al momento dell'immissione in circolazione.
3. Le caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli di soccorso di cui all'articolo 5 sono definite in allegato al presente regolamento (all.n.1).
4. I veicoli speciali di cui all'articolo 6, rispondono alle caratteristiche costruttive e funzionali determinate, caso per caso, in sede di immatricolazione CRI.
5. Le disposizioni dei commi precedenti non si applicano per i veicoli del Corpo Militare qualora gli stessi siano di diretta derivazione militare e siano in possesso della certificazione rilasciata dai competenti enti tecnici militari.

Articolo 8 (Masse e dimensioni)

1. I veicoli CRI non devono superare le dimensioni e le masse previste per le corrispondenti categorie di veicoli civili dalle norme nazionali e da quelle comunitarie.
2. Ai fini del calcolo delle dimensioni dei veicoli CRI non si computano le sporgenze dovute agli accessori mobili, quali specchi retrovisori, ganci di traino, ancoraggi per teloni, verricelli, dispositivi supplementari di allarme compresi i relativi sistemi di fissaggio integrati e simili dispositivi.
3. I veicoli speciali destinati a particolari attività di supporto logistico o di trasporto all'interno di aree interdette alla libera circolazione o comunque vincolate da autorizzazioni e

competenze specifiche, possono essere immatricolati anche se superano le dimensioni e masse delle corrispondenti categorie di veicoli civili dalle norme nazionali e da quelle comunitarie, a condizione che il loro impiego sia disposto esclusivamente all'interno di dette aree con esplicito divieto di circolazione sulle strade aperte al pubblico.

4. I veicoli ed i complessi veicolari che, per esigenze operative o di trasporto superano le dimensioni o le masse indicate al comma 1 possono circolare in condizioni di eccezionalità, nel rispetto delle disposizioni previste dagli articoli 10 e 138 CDS ed alle condizioni previste dall'articolo 97 del presente regolamento.
5. Tali prescrizioni possono non trovare corrispondenza per i veicoli del Corpo Militare qualora gli stessi siano di diretta derivazione militare e siano in possesso della certificazione rilasciata dai competenti enti tecnici militari.

Articolo 9

(Dispositivi supplementari di allarme)

1. I veicoli da trasporto di cui all'articolo 3, escluse le ambulanze, non devono mai essere dotati di dispositivi supplementari di allarme visivo a luce lampeggiante blu o acustico.
2. I veicoli operativi, non possono essere dotati permanentemente di dispositivi supplementari di allarme. Tuttavia, è possibile la loro installazione provvisoria ed amovibile quando sono utilizzati in attività di supporto operativo per il soccorso sanitario o il trasporto di organi o di plasma.
3. I veicoli di soccorso e le ambulanze devono essere permanentemente dotati di dispositivi supplementari di allarme.
4. I dispositivi supplementari di allarme che possono essere installati permanentemente ovvero i dispositivi di tipo amovibile che possono essere utilizzati occasionalmente devono avere le caratteristiche indicate in allegato al presente regolamento (all.2).

Titolo III

Allestimento ed immatricolazione dei veicoli

Capo I

Organizzazione e strutture competenti per la gestione amministrativa dei veicoli CRI

Articolo 10

(Ufficio Centrale Motorizzazione CRI)

1. Nell'ambito del Comitato Centrale CRI, con provvedimento del Presidente CRI l'Ufficio Automezzi del Servizio IX Provveditorato assume le funzioni e la denominazione di Ufficio Centrale Motorizzazione CRI.
2. L'ufficio Centrale Motorizzazione CRI, oltre ai compiti assegnati dal presente regolamento svolge funzioni ispettive, di controllo e di vigilanza permanente su tutti gli uffici preposti all'immatricolazione ed alla gestione dei veicoli CRI.
3. L'Ufficio Centrale Motorizzazione CRI esercita i poteri sostitutivi previsti dal presente regolamento. Quando ricorra la necessità di esercitare tali poteri, l'Ufficio Centrale Motorizzazione CRI ingiunge agli Uffici Regionali o Provinciali Motorizzazione CRI di adempiere a quanto dovuto. In caso di inottemperanza nel termine di quindici giorni dall'ingiunzione, l'Ufficio Centrale Motorizzazione CRI provvede d'ufficio con atto motivato, ponendo a carico dell'Ufficio inadempiente le eventuali spese relative.
4. L'Ufficio Centrale Motorizzazione CRI ha compiti di coordinamento, di consulenza e di studio per tutte le materie indicate dal presente regolamento.

Articolo 11

(Uffici Regionali Motorizzazione CRI)

1. Nell'ambito di ciascun Comitato Regionale CRI, con provvedimento del Direttore Regionale l'Ufficio Amministrazione del Comitato Regionale assume anche le funzioni di Ufficio Regionale Motorizzazione CRI che è accreditato dall'Ufficio Centrale di Motorizzazione ed

ha accesso all'Archivio Nazionale CRI tramite il Direttore Regionale che provvederà con propria determina a nominare un responsabile dell'Ufficio.

2. All'Ufficio Regionale Motorizzazione CRI, oltre ai compiti espressamente indicati dal presente regolamento, competono funzioni di pianificazione preventiva dell'attività di gestione e dell'acquisto dei veicoli, di indirizzo e di controllo preventivo e successivo, anche con poteri ispettivi, sull'uso dei veicoli e sull'attività degli Uffici Provinciali Motorizzazione CRI di cui all'articolo 12 .

Articolo 12

(Uffici Provinciali Motorizzazione CRI)

1. Nell'ambito di ciascun Comitato Provinciale CRI, con provvedimento del Direttore Provinciale l'Ufficio Amministrazione del Comitato assume anche le funzioni di Ufficio Provinciale Motorizzazione CRI.
2. Ciascun Ufficio Motorizzazione può delegare le proprie funzioni alle articolazioni CRI Locali che abbiano nel proprio organico personale dipendenti CRI di provata esperienza. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente regolamento, le articolazioni CRI delegate devono essere equiparate a tutti gli effetti agli Uffici Provinciali Motorizzazione CRI. Essi esercitano le stesse funzioni ed hanno gli stessi obblighi e prerogative che sono attribuite dal presente regolamento agli Uffici Provinciali Motorizzazione CRI.
3. La delega di cui al comma 2 è revocabile in ogni momento. L'Ufficio Provinciale Motorizzazione CRI delegante esercita funzioni di coordinamento controllo ed ispettivi ed ha poteri sostitutivi nelle funzioni delegate che sono esercitati con tempi e modi analoghi a quelli indicati dall'articolo 10 comma 3.

Articolo 13

(Ufficio Motorizzazione Militare CRI)

1. Presso l'Ispettorato Nazionale del Corpo Militare della CRI è istituito l'Ufficio Centrale Motorizzazione Militare CRI che provvede all'immatricolazione dei veicoli nella disponibilità esclusiva dei Corpi Ausiliari delle FF.AA. della CRI.
2. L'Ufficio Centrale Motorizzazione Militare CRI è sottoposto esclusivamente alla vigilanza dell'Ufficio Centrale Motorizzazione CRI.

Articolo 14

(Responsabile del Procedimento amministrativo di allestimento e di immatricolazione)

1. Nell'ambito di ciascun Ufficio Provinciale Motorizzazione CRI, su proposta del Direttore Provinciale e con provvedimento del Direttore Regionale ovvero, in mancanza di questo, con ordinanza del Direttore Generale, è nominato un Responsabile del Procedimento di allestimento e di immatricolazione dei veicoli al quale, previo accreditamento presso l'Ufficio Centrale Motorizzazione CRI, è dato accesso, in modo esclusivo e riservato, al sistema di gestione dell'Archivio Nazionale dei Veicoli CRI.
2. In caso di assenza o impedimento temporaneo del Responsabile del Procedimento, le sue funzioni possono essere assunte da un sostituto nominato dal Direttore Provinciale ovvero, in mancanza di questo, con ordinanza del Direttore Regionale, che è accreditato dall'Ufficio Centrale Motorizzazione CRI ed ha accesso nell'Archivio Nazionale dei Veicoli CRI per il tempo e con le modalità determinate caso per caso.
3. Il Responsabile del Procedimento di cui al comma 1, si avvale della collaborazione di Responsabili di Procedimento dipendenti dalle articolazioni locali CRI, nominati con determina direttoriale dell'articolazione CRI ovvero, in mancanza, con provvedimento del Direttore Provinciale, ai quali, previo accreditamento presso l'Ufficio Centrale Motorizzazione CRI, è dato accesso, in modo esclusivo e riservato, al sistema di gestione dell'Archivio Nazionale dei Veicoli CRI. Il responsabile del procedimento dell'articolazione locale esercita le funzioni delegate dall'Ufficio Provinciale Motorizzazione CRI e verifica la conformità alle normative vigenti ed a quanto previsto dal presente regolamento, dei documenti di allestimento e di immatricolazione dei veicoli presentati a livello locale. In

caso di assenza o impedimento del responsabile locale del procedimento applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del comma 2.

4. Nell'ambito dell'Ufficio Centrale Motorizzazione Militare CRI è individuato un Responsabile del Procedimento di allestimento e di immatricolazione dei veicoli CRI nella disponibilità esclusiva dei Corpi Ausiliari delle FF.AA. della CRI, ovunque ubicati, al quale, previo accreditamento presso l'Ufficio Centrale Motorizzazione CRI, è dato accesso, in modo esclusivo e riservato, al sistema di gestione dell'Archivio Nazionale dei Veicoli CRI. Si applicano le disposizioni dei commi 2 e 3, in quanto compatibili; alla nomina dei soggetti indicati dai commi 2 e 3 provvede l'Ufficio Centrale Motorizzazione Militare CRI. Per il Corpo Militare e per il Corpo delle II.VV., i procedimenti instaurati a livello periferico devono essere inoltrati esclusivamente all'Ufficio Centrale Motorizzazione Militare CRI.

Capo II

Allestimento e caratteristiche costruttive dei veicoli

Articolo 15

(Allestimento dei veicoli CRI)

1. L'allestimento dei veicolo CRI può essere effettuato solo a cura di allestitori specializzati di comprovata esperienza nel settore, accreditati dall'Ufficio Centrale Motorizzazione CRI. Questi allestitori possono anche non coincidere con il costruttore del veicolo base.
2. L'allestimento può, in via eccezionale, essere effettuato anche da personale qualificato CRI in officina interna alla CRI, a condizione che:
 - a) l'officina sia regolarmente istituita con provvedimento del Presidente CRI competente, rispettando le caratteristiche stabilite dall'Ufficio Centrale Motorizzazione CRI;
 - b) le modifiche siano progettate e certificate da tecnici, anche esterni alla CRI, abilitati ai sensi della vigente normativa. Per l'immatricolazione del veicolo, i progetti e le certificazioni sono documenti essenziali e devono essere acquisiti in originale dall'Ufficio Provinciale Motorizzazione CRI competente.
3. I ciclomotori di servizio, i motoveicoli da trasporto e le autovetture da rappresentanza non possono essere oggetto di alcun tipo di allestimento e devono rispondere alle caratteristiche costruttive e funzionali previste dei veicoli civili prodotti in serie dalle norme nazionali o comunitarie.
4. I veicoli da trasporto, diversi da quelli indicati al comma precedente ed i veicoli operativi, possono essere oggetto di allestimento a condizione che sia espressamente consentito dalle norme comunitarie e sia effettuato partendo da veicoli base omologati secondo le norme comunitarie stesse.
5. I veicoli di soccorso possono essere allestiti secondo le specifiche tecniche indicate in allegato al presente regolamento (all.n.3) purché il veicolo base da cui derivano sia omologato secondo le norme comunitarie vigenti.
6. I veicoli speciali possono essere sempre allestiti in modo specifico per renderli funzionali alle particolari esigenze operative e di trasporto cui sono destinati.
7. L'allestitore deve eseguire l'allestimento della carrozzeria a perfetta regola d'arte. Salvo che per i veicoli speciali, l'allestimento deve avvenire nel completo rispetto:
 - a) delle specifiche tecniche e delle modalità di applicazione della carrozzeria al telaio del veicolo contenute e raccolte in appositi "*manuali di allestimento e di trasformazione*" redatti e pubblicati a cura del costruttore dell'autotelaio;
 - b) delle norme generali relative a posizionamento della carrozzeria rispetto al dispositivo posteriore paraincastro, alla ripartizione delle masse sugli assi, alla visibilità dei dispositivi di illuminazione e segnalazione visiva, ecc., previste dalle vigenti norme nazionali e comunitarie.

Articolo 16

(Approvazione tecnica dei veicoli speciali CRI)

1. L'allestimento dei veicoli speciali CRI può essere realizzato solo da allestitori accreditati dall' Ufficio Centrale Motorizzazione CRI.
2. L'allestimento dei veicoli speciali CRI può, in via eccezionale, essere effettuato anche da personale qualificato CRI in officina interna alla CRI, alle condizioni previste dal comma 2 dell'articolo 15
3. La verifica della rispondenza alle condizioni di sicurezza per la circolazione dei veicoli speciali CRI è compiuta da una Commissione Tecnica Permanente, nominata con provvedimento del Presidente della Croce Rossa Italiana, avente sede presso l'Ufficio Centrale Motorizzazione CRI.
4. La Commissione di cui al comma precedente, che si riunisce almeno 4 volte l'anno:
 - esamina i progetti e la documentazione tecnica relativa, trasmessi dal competente Ufficio Provinciale Motorizzazione CRI, prodotti dai Comitati che richiedono l'immatricolazione di un veicolo speciale CRI;
 - può chiedere integrazioni documentali o accertamenti tecnici specifici;
 - provvede al collaudo e alle necessarie prove tecniche dei veicoli, avvalendosi, ove necessario, delle strutture tecniche autorizzate dal DTT del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, oppure , per i veicoli militari nella disponibilità esclusiva dei Corpi Ausiliari delle FF.AA. della CRI , del Centro Polifunzionale di Sperimentazione del Ministero della Difesa.
 - esprime un parere tecnico sulla possibilità di immatricolare il veicolo speciale, indicando a quale categoria, tra quelle previste dal presente regolamento, esso è assimilabile ai fini dell'equipaggiamento, dell'utilizzazione e dei requisiti richiesti per la sua conduzione su strada.
5. Per ciascun esemplare di veicolo speciale ritenuto idoneo alla circolazione, l'Ufficio Centrale Motorizzazione CRI, sulla base del parere tecnico espresso dalla Commissione Tecnica di cui al comma 3, compila un certificato di approvazione tecnica CRI che deve essere allegato alla carte di circolazione del veicolo e che, a tutti gli effetti, sostituisce il certificato di omologazione comunitaria o di approvazione civile.
6. Il certificato di approvazione tecnica CRI è redatto su modello conforme a quello allegato al presente regolamento (all.n.4) e deve contenere tutti i dati necessari per la compilazione della parte tecnica della carta di circolazione del veicolo CRI cui si riferisce, oltre al numero di telaio di quest'ultimo ed alla fabbrica e tipo.

Articolo 16 bis

(Allestimento dei veicoli del Corpo Militare CRI)

1. Le disposizioni di cui ai precedenti articoli non si applicano ai veicoli CRI nella disponibilità esclusiva dei Corpi Ausiliari delle FF.AA. della CRI, ovunque ubicati quando si tratti di veicoli analoghi a quelli in uso dalle FF.AA. e/o dalle FF.PP. ovvero derivano da veicoli delle FF.AA. e/o dalle FF.PP.
2. All'allestimento dei veicoli di cui al comma 1 provvede l'Ufficio Centrale Motorizzazione Militare CRI, d'intesa con l'Ufficio Centrale Motorizzazione CRI, avvalendosi, ove necessario, del parere della Commissione Tecnica Permanente di cui all'articolo 16 che, in occasione dell'istruttoria delle pratiche riguardanti i veicoli nella disponibilità dei Corpi Ausiliari delle FF.AA. della CRI, deve essere integrata almeno con un militare designato dall'Ispettorato Nazionale del Corpo Militare e, ove necessario, da almeno uno del Corpo Tecnico degli Ingegneri dell'Esercito Italiano.

Articolo 17

(Livree operative dei veicoli della Croce Rossa Italiana)

1. *Le livree operative dei veicoli della Croce Rossa Italiana devono essere conformi a quelle indicate al presente Regolamento (all.n.8). Con provvedimento dell'Ufficio Centrale Motorizzazione CRI possono essere autorizzate livree particolari per i veicoli speciali,*

nonché per tutti gli altri veicoli, le cui caratteristiche costruttive non consentono il rispetto delle disposizioni di cui sopra.

2. *Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai veicoli CRI nella disponibilità esclusiva dei Corpi Ausiliari delle FF.AA. della CRI, ovunque ubicati quando i veicoli sono ceduti in uso dalle FF.AA. ovvero derivano da veicoli delle FF.AA.¹*

Capo III Immatricolazione CRI

Articolo 18 (Archivio Nazionale dei Veicoli CRI)

1. Presso l'Ufficio Centrale Motorizzazione CRI è istituito l'Archivio Nazionale dei Veicoli CRI contenente i dati relativi a tutti i veicoli immatricolati CRI.
2. Nell'archivio nazionale, per ogni veicolo CRI, devono essere indicati i dati relativi a:
 - a) caratteristiche di costruzione e di identificazione,
 - b) rilascio della carta di circolazione,
 - c) articolazione CRI che detiene stabilmente il veicolo,
 - d) vicende tecniche e giuridiche del veicolo CRI successive all'immatricolazione,
 - e) incidenti in cui il veicolo sia stato coinvolto.
3. L'archivio è completamente informatizzato; è popolato ed aggiornato con i dati raccolti dall'Ufficio Centrale Motorizzazione CRI, dagli Uffici Provinciali e Regionali Motorizzazione CRI, dall'Ufficio Centrale Motorizzazione Militare CRI e dalle altre articolazioni che detengono stabilmente i veicoli CRI, secondo le disposizioni del presente regolamento.
4. In allegato al presente regolamento (all.n.5) sono specificate le sezioni componenti l'archivio nazionale dei veicoli, le modalità di popolamento, di modifica e di accesso all'archivio.
5. Una volta l'anno, in occasione della chiusura dell'esercizio amministrativo e contabile, l'Ufficio Centrale Motorizzazione CRI provvede alla stampa su supporto cartaceo della situazione aggiornata dei dati contenuti nell'Archivio; copia dello stampato, costituente il registro annuale di immatricolazione CRI, deve essere conservata presso l'Ufficio Centrale Motorizzazione CRI per almeno 10 anni.

Articolo 19 (Condizioni generali per l'immatricolazione CRI)

1. Sono soggetti ad immatricolazione CRI tutti i veicoli indicati nel presente regolamento.
2. Possono essere immatricolati CRI i veicoli, nuovi od usati, che appartengono al patrimonio dell'Associazione ovvero che sono da questa acquisiti in leasing, in comodato d'uso o in assegnazione d'uso secondo le disposizioni delle vigenti norme nazionali, compresi quelli sequestrati dalle forze di polizia nel corso di attività di contrasto di illeciti che sono ceduti alla CRI ancora immatricolati, ma con facoltà d'uso.
3. Nessun veicolo può essere immatricolato CRI, se non è già stato giudicato idoneo a circolare alternativamente attraverso l'omologazione civile, l'accertamento di idoneità civile ovvero l'approvazione tecnica CRI.
4. I veicoli da trasporto di cui all'articolo 3, nuovi di fabbrica, possono essere immatricolati solo se muniti del certificato di conformità comunitario o di altro documento equipollente. I veicoli da trasporto usati possono essere immatricolati CRI solo se sono già stati immatricolati in uno degli Stati membri dell'Unione Europea.
5. I veicoli operativi, nuovi di fabbrica, di cui all'articolo 4 possono essere immatricolati CRI se sono muniti di certificato di conformità comunitario o di altro documento equipollente ovvero, se allestiti secondo le disposizioni dell'articolo 10, di certificato di approvazione civile. I veicoli da trasporto usati possono essere immatricolati CRI solo se sono già stati

¹ O.C. n. 322/05 del 16 giugno 2005 "*errata corrige all'art. 17 del T.U. – livree operative dei veicoli della CRI*"

- immatricolati in uno degli Stati membri dell'Unione Europea ovvero, qualora abbiano subito allestimenti ulteriori, siano dotati di certificato di approvazione civile.
6. L'immatricolazione dei veicoli di soccorso nuovi di fabbrica di cui all'articolo 5 può avvenire solo se sono muniti di certificato di conformità comunitario o di altro documento equipollente per il veicolo base da cui derivano e di una dichiarazione di allestimento rilasciata da un allestitore conforme a quella contenuta in allegato al presente regolamento (all.n.6). Possono altresì essere immatricolati CRI i veicoli di soccorso usati già immatricolati in uno degli stati membri dell'Unione Europea per lo stesso scopo a condizione che la conformità dell'allestimento specifico alle norme del presente regolamento sia attestata del responsabile del procedimento dell'Ufficio Provinciale Motorizzazione CRI con idonea dichiarazione (all.n.7).
 7. I veicoli speciali, sia nuovi che usati, non possono essere immatricolati se non sono stati sottoposti ad accertamento tecnico ai fini dell'immatricolazione, secondo le disposizioni dell'articolo 16. La stessa procedura si applica ai veicoli civili, nuovi o usati, non omologati né dotati di certificato di approvazione civile.
 8. Purché non siano necessari interventi di modifica delle caratteristiche costruttive o funzionali, i veicoli già appartenuti alle FF.AA. o alle FF.PP, ceduti a qualsiasi titolo, possono essere immatricolati CRI sulla base della documentazione tecnica fornita dall'ente cedente, anche se non sono muniti di omologazione civile. L'immatricolazione CRI di autobus provenienti dalle Forze Armate italiane o da altri Enti di Stato, per i quali si intenda mantenere la destinazione al trasporto collettivo di persone, è subordinata al superamento di specifica visita e prova presso un'officina autorizzata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con la quale si attesti la piena rispondenza del veicolo alle norme di sicurezza vigenti.
 9. Le disposizioni di cui agli ai commi 2, 3, 4, 5 6, 7 ed 8 non si applicano ai veicoli CRI nella disponibilità esclusiva dei Corpi Ausiliari delle FF.AA. della CRI, ovunque ubicati quando i veicoli sono ceduti in uso dalle FF.AA ovvero derivano da veicoli delle FF.AA. Per questi veicoli è sempre consentita l'immatricolazione CRI a condizione che, con la medesima destinazione d'uso, sia già stata effettuata o sia comunque possibile l'immatricolazione da parte delle FF.AA.

Articolo 20

(Limiti per l'immatricolazione CRI dei veicoli usati)

1. I veicoli civili usati già immatricolati in uno degli Stati dell'Unione Europea ovvero i veicoli già appartenuti alle FF.AA. o alle FF.PP, i dimessi o comunque ceduti alla CRI a qualsiasi titolo, possono essere immatricolati CRI solo se:
 - a) sono stati immatricolati per la prima volta al massimo da:
 - 10 anni per ciclomotori, motoveicoli, autovetture, ovvero veicoli di soccorso;
 - 15 anni per autocarri, rimorchi, veicoli speciali, autobus e minibus.
 - b) hanno percorso non più di:
 - 2.000 km l'anno per ciclomotori e motoveicoli;
 - 6.000 Km l'anno per autovetture e veicoli di soccorso;
 - 25.000 Km l'anno per autocarri, trattori stradali e rimorchi di massa complessiva superiore a 7,5 t,
 - 20.000 Km l'anno per autobus di massa complessiva superiore a 7,5 t
 - 10.000 Km l'anno per gli altri veicoli.
 - c) sono in buone condizioni d'uso e non richiedono interventi di ripristino o manutenzione straordinaria di importo superiore alla metà della loro quotazione di mercato sulla base della media del valore riportato da due riviste specializzate di settore;
 - d) consentono di prevedere l'utilizzo da parte dell'associazione per almeno i 5 anni successivi all'immatricolazione CRI senza prevedibili costi aggiuntivi rispetto a quelli di ordinaria manutenzione in ragione dell'anzianità del veicolo.
2. Le condizioni di cui al comma 1 lettere b) e c) devono risultare da apposita dichiarazione, redatta da un'officina autorizzata per la riparazione dei veicoli, contenente le specifiche tecniche richieste dal modello allegato al presente regolamento (all.n.9).

3. I limiti di cui al comma 1 lettere a) e b) possono essere incrementati ovvero devono essere ridotti in base al rapporto tra anzianità di servizio e chilometri percorsi. Nel caso in cui si possano superare i limiti indicati, l'immatricolazione è comunque subordinata al preventivo accertamento di idoneità alla circolazione previsto dall'articolo 35.
4. Fermo restando quanto previsto dal comma 1 lettere a) e c), i veicoli militari, ovvero delle Forze di Polizia o dei Vigili del Fuoco, ceduti a qualsiasi titolo all'Associazione possono essere immatricolati CRI a condizione che:
 - a) non abbiano subito trasformazioni e conservino immutate le parti essenziali (telaio, freni, sterzo, ecc.), come erano precedentemente alla loro cessione;
 - b) sia certificata da officina specializzata individuata ovvero accreditata dall'Ufficio Centrale Motorizzazione CRI, la possibilità di riparazione, ripristino, ricostruzione o simili senza necessità di interventi strutturali di modifica delle caratteristiche costruttive o funzionali;
 - c) se è necessaria la sostituzione del tipo di motore, che risulti inconfutabilmente che non abbiano circolato da oltre 7 anni.
5. Le disposizioni di cui agli al presente articolo non si applicano ai veicoli CRI nella disponibilità esclusiva dei Corpi Ausiliari delle FF.AA. della CRI, ovunque ubicati quando i veicoli sono ceduti in uso dalle FF.AA ovvero derivano da veicoli delle FF.AA.

Articolo 21

(Archivio Nazionale dei Veicoli Storici CRI)

1. All'interno dell'Archivio Nazionale dei Veicoli CRI è istituita una sezione speciale all'interno in cui vengono registrati tutti i veicoli ancora immatricolati CRI, considerati d'epoca o di rilevanza storica o collezionistica.
2. Con provvedimento del Presidente della Croce Rossa Italiana, presso l'Ufficio Centrale Motorizzazione CRI, è nominata una Commissione permanente che provvede al censimento e alla definizione delle norme per il riconoscimento e la conservazione dei veicoli storici registrati nella sezione speciale di cui al comma 1.
3. I veicoli storici censiti possono continuare ad essere gestiti dalle articolazione CRI che ne sono assegnatarie. Gli oneri relativi al restauro, mantenimento in efficienza e conservazione di detti veicoli sono a carico delle articolazioni CRI assegnatarie, che vi fanno fronte anche ricorrendo a contributi e finanziamenti a destinazione specifica.
4. Quando se ne ravvisi l'urgente necessità, l'Ufficio Centrale Motorizzazione CRI, può disporre l'assegnazione ad altra articolazione CRI, centrale o periferica, in grado di potersi assumere l'onere della ricovero, della manutenzione o del restauro del veicolo storico. I veicoli storici possono essere altresì assegnati, con provvedimento dell'Ufficio Centrale Motorizzazione CRI, presso il Museo Internazionale CRI di Castiglione delle Stiviere (MN), a disposizione per mostre storiche e manifestazioni CRI.

Articolo 22

(Uffici competenti per l'immatricolazione CRI)

1. L'immatricolazione CRI dei veicoli, diversi da quelli speciali, è effettuata dagli Uffici Provinciali Motorizzazione CRI, ovvero per i veicoli in uso esclusivo al Corpo Militare e del Corpo delle II.VV. dall'Ufficio Centrale Motorizzazione Militare CRI.
2. L'Ufficio Centrale Motorizzazione CRI valida le immatricolazioni effettuate dagli Uffici di cui al comma 1 e provvede direttamente all'immatricolazione dei veicoli speciali.
3. All'immatricolazione dei veicoli CRI, compresi quelli speciali, nella disponibilità esclusiva dei Corpi Ausiliari delle FF.AA. della CRI, ovunque ubicati, provvede l'Ufficio Centrale Motorizzazione Militare CRI d'intesa con l'Ufficio Centrale Motorizzazione CRI.
4. La validazione dell'Ufficio Centrale Motorizzazione CRI rende definitiva l'immatricolazione CRI e determina l'iscrizione nell'Archivio Nazionale dei Veicoli CRI.

Articolo 23

(Procedure per la l'immatricolazione CRI)

1. L'immatricolazione CRI avviene mediante l'iscrizione del veicolo nell'Archivio Nazionale dei Veicoli CRI ed rilascio dei documenti di circolazione e della targa.
2. Presso gli uffici competenti di cui all'articolo 14 tutte le procedure di immatricolazione sono gestite in forma telematica.
3. Il Responsabile del Procedimento di allestimento e di immatricolazione ovvero il suo sostituto rispondono a tutti gli effetti delle norme civili, penali ed amministrative della regolarità della procedura di immatricolazione da loro svolta. Essi rispondono altresì dell'autenticità e della provenienza della documentazione tecnica o amministrativa dei veicoli per i quali chiedono l'immatricolazione nonché della autenticità e regolarità di tutte le dichiarazioni richieste dal presente regolamento per procedere all'immatricolazione CRI di un veicolo.
5. Per le immatricolazioni CRI di competenza degli Uffici Provinciali Motorizzazione CRI, ovvero per i veicoli in uso esclusivo al Corpo Militare e del Corpo delle II.VV. dall'Ufficio Centrale Motorizzazione Militare CRI, i Responsabili dei Procedimenti di immatricolazione provvedono alla compilazione e alla trasmissione in forma telematica della scheda di immatricolazione conforme al modello allegato nel presente regolamento (all.n.10), nonché, sempre in forma telematica, la documentazione richiesta per ciascun veicolo CRI.
6. L'Ufficio Centrale Motorizzazione CRI, entro i successivi 5 giorni lavorativi, provvede alla verifica della regolarità della procedura e valida l'immatricolazione CRI, dandone comunicazione, per via telematica, all'Ufficio Provinciale Motorizzazione CRI richiedente ovvero per i veicoli in uso esclusivo al Corpo Militare e del Corpo delle II.VV. dall'Ufficio Centrale Motorizzazione Militare CRI.
7. Il veicolo CRI si considera autorizzato a circolare nel territorio dello Stato, ai sensi dell'articolo 138 CDS, dal momento della validazione della scheda di iscrizione nell'Archivio Nazionale dei Veicoli CRI.
8. Per ciascuna categoria di veicoli, in allegato al presente regolamento (all.n.11) sono indicati i documenti necessari per l'immatricolazione CRI.
9. Il fascicolo del veicolo deve essere conservato per tutto il periodo in cui il veicolo è in circolazione e per 10 anni successivi alla sua cessazione o alla dismissione del veicolo CRI.
10. I veicoli speciali CRI possono essere immatricolati solo dopo aver ottenuto un certificato di approvazione tecnica CRI secondo le disposizioni dell'articolo 16. L'immatricolazione di questi veicoli avviene al momento dell'iscrizione nell'Archivio Nazionale dei veicoli CRI a cura dell'Ufficio Centrale Motorizzazione CRI. La possibilità della loro effettiva circolazione sulla strada è subordinata alla consegna, al Comitato che li detiene stabilmente, dei documenti di circolazione e delle targhe, da parte dell'Ufficio Centrale Motorizzazione CRI.

Capo IV

Targhe e carta di circolazione

Articolo 24

(Caratteristiche, rilascio e collocazione delle targhe di immatricolazione CRI)

1. I veicoli immatricolati CRI devono essere muniti di targa di riconoscimento contenente un codice alfanumerico univoco di immatricolazione ed avente caratteristiche rifrangenti.
2. Le autovetture, le ambulanze, gli autocarri, gli autobus, i minibus ed i trattori stradali ed i veicoli speciali assimilati, devono essere muniti di due targhe: una collocata anteriormente ed una posteriormente. Gli altri veicoli CRI, devono essere muniti di una sola targa collocata posteriormente.
3. Nell'allegato al presente regolamento (all.n.12) sono stabilite le caratteristiche e le dimensioni delle targhe di immatricolazione ed i criteri di definizione della sequenza alfanumerica che vi è riprodotta.
4. Le targhe sono collocate sui veicoli dopo la validazione dell'immatricolazione CRI.
5. La produzione delle targhe è riservata all'Ufficio Centrale Motorizzazione CRI. La distribuzione delle targhe è curata dagli Uffici Provinciali Motorizzazione CRI ovvero

all'Ufficio Centrale Motorizzazione Militare CRI ai quali, con cadenza periodica, sono assegnati adeguati quantitativi di targhe non ancora utilizzate.

6. La gestione delle targhe è a stretto rendiconto con l'obbligo di documentazione di ogni passaggio di carico. Gli Uffici Provinciali Motorizzazione CRI ovvero, per veicoli in uso esclusivo al Corpo Militare e del Corpo delle II.VV., l'Ufficio Centrale Motorizzazione Militare CRI, che detengono le targhe devono adottare di tutte le misure di sicurezza atte ad impedire la sottrazione o la dispersione delle stesse. Il Responsabile dell'allestimento e dell'immatricolazione, risponde personalmente della gestione amministrativa delle targhe assegnate all'Ufficio in cui opera.
7. Le targhe dei veicoli CRI devono essere collocate in posizione ben visibile, utilizzando, se previsto dal costruttore, l'apposito alloggiamento portatarga. In allegato al presente regolamento (all.n.12) sono indicate le modalità di collocazione delle targhe sui veicoli CRI che non sono dotati, fin dall'origine dell'alloggiamento portatarga ovvero in cui, modifiche o allestimenti sopravvenuti, hanno imposto lo spostamento dell'alloggiamento stesso.
8. Le targhe devono essere illuminate con idonee luci di servizio che, se non previste fin dall'origine dal costruttore, devono essere installate rispettando le prescrizioni tecniche imposte dal presente regolamento per l'effettuazione di modifiche alle caratteristiche costruttive o funzionali dei veicoli CRI.
9. Le targhe devono essere costantemente tenute in condizioni di pulizia e di efficienza tali da garantirne, in ogni condizione di marcia, la corretta leggibilità dei dati identificativi che vi sono impressi.

Articolo 25

(Smarrimento, distruzione o deterioramento delle targhe di immatricolazione CRI)

1. In caso di smarrimento o sottrazione anche di una sola delle targhe di immatricolazione CRI, l'articolazione CRI che detiene stabilmente il veicolo deve farne denuncia agli Organi di Polizia entro quarantotto ore, dandone immediata comunicazione al Ufficio Provinciale Motorizzazione CRI competente e all'Ufficio Centrale Motorizzazione CRI, ovvero, per veicoli in uso esclusivo al Corpo Militare e del Corpo delle II.VV., all'Ufficio Centrale Motorizzazione Militare CRI ed all'Ufficio Centrale Motorizzazione CRI.
2. Trascorsi quindici giorni dalla presentazione della denuncia di smarrimento o di sottrazione delle targhe, senza che queste siano state rinvenute, l'Ufficio Provinciale Motorizzazione CRI competente, ovvero all'Ufficio Centrale Motorizzazione Militare CRI, provvede a disporre una nuova immatricolazione del veicolo.
3. Fino a quando non viene effettuata una nuova immatricolazione, è consentita la circolazione del veicolo CRI previa apposizione sullo stesso, di un pannello a fondo bianco riportante le indicazioni contenute nella targa originaria, realizzato a cura l'articolazione CRI che detiene stabilmente il veicolo; la posizione e la dimensione del pannello, nonché i caratteri di iscrizione devono essere corrispondenti a quelli della targa originaria.
4. Quando per deterioramento o per altra causa i dati anche di una sola delle targhe non siano più leggibili, l'articolazione CRI che detiene stabilmente il veicolo deve richiedere al Ufficio Provinciale Motorizzazione CRI ovvero all'Ufficio Centrale Motorizzazione Militare CRI competente una nuova immatricolazione del veicolo.
5. Nel caso di distruzione di una delle targhe l'articolazione CRI che detiene stabilmente il veicolo deve richiederne una nuova immatricolazione. Per la circolazione del veicolo si applicano le disposizioni del comma 2.

Articolo 26

(Caratteristiche e rilascio delle carte di circolazione CRI)

1. Tutti i veicoli immatricolati CRI, durante la circolazione, devono essere muniti di una carta di circolazione CRI.
2. Salvo quanto previsto al comma 3, la carta di circolazione CRI, è compilata e rilasciata a cura dell'Ufficio Provinciale Motorizzazione CRI ovvero all'Ufficio Centrale Motorizzazione Militare CRI che ha richiesto l'immatricolazione o il rinnovo dell'immatricolazione, dopo aver

ottenuto la validazione dell'immatricolazione stessa da parte dell'Ufficio Centrale Motorizzazione CRI.

3. I veicoli speciali CRI devono essere muniti di una carta di circolazione rilasciata dall'Ufficio Centrale Motorizzazione CRI.
4. Il documento di circolazione, le cui caratteristiche, formato, dimensioni e modalità di compilazione sono indicate in allegato al presente regolamento (all.n.13), contiene i seguenti dati:
 - numero del documento in codice CRI,
 - numero di targa,
 - numero di identificazione (numero di telaio) del veicolo,
 - dati e le caratteristiche tecniche del veicolo,
 - annotazioni riguardanti l'avvenuto rilascio dei documenti integrativi della carta di circolazione o del certificato di approvazione tecnica CRI per veicoli speciali.
5. La carta di circolazione CRI è redatta su stampati numerati singolarmente, a stretto rendiconto, soggetti a specifica contabilizzazione presso gli Uffici Provinciale Motorizzazione CRI ovvero all'Ufficio Centrale Motorizzazione Militare CRI e presso l'Ufficio Centrale Motorizzazione CRI. Alla stampa e all'approvvigionamento degli stampati provvede l'Ufficio Centrale Motorizzazione CRI che, con cadenza periodica, consegna agli Uffici Provinciale Motorizzazione CRI, ovvero, all'Ufficio Centrale Motorizzazione Militare CRI, gli stampati in bianco necessari per l'immatricolazione dei veicoli CRI nella loro disponibilità.
6. Il numero di stampato utilizzato per confezionare la carta di circolazione di ciascun veicolo deve essere inserito nell'Archivio Nazionale dei Veicoli CRI a cura del Ufficio Provinciale Motorizzazione CRI ovvero a cura dell'Ufficio Centrale Motorizzazione Militare CRI che ha provveduto a rilasciare il documento.

TITOLO IV

Modifiche alle caratteristiche costruttive, variazioni di immatricolazione e revisione dei veicoli

Capo I

Modifiche alle caratteristiche costruttive dei veicoli immatricolati

Articolo 27

(Disposizioni generali e limiti alle modifiche delle caratteristiche costruttive o funzionali)

1. Salvo quanto previsto all'articolo 31 i veicoli immatricolati CRI non possono essere sottoposti a modifiche alle caratteristiche costruttive o funzionali indicate nell'allegata tabella (all.n.15) senza l'autorizzazione preventiva dell'Ufficio Centrale Motorizzazione CRI. L'autorizzazione può essere rilasciata solo dietro presentazione di idonea documentazione relativa alle modifiche proposte.
2. Non sono ammesse modifiche o interventi sulla carrozzeria che producano una variazione delle dimensioni del veicolo rispetto a quelle originariamente indicate o previste sulla carta di circolazione CRI, né altri interventi strutturali sul telaio o sulla carrozzeria portante che ne possano compromettere l'integrità o la funzionalità. Non rientrano in tale divieto le modifiche consistenti nella semplice aggiunta di accessori mobili, senza rilevanti interventi sulla carrozzeria o sul telaio, purché l'installazione di tali accessori sia prevista dal costruttore del veicolo e sia realizzata con parti componenti di tipo omologato o altrimenti approvato per quel veicolo.
3. Nei veicoli di soccorso e nelle ambulanze da trasporto ad allestimento modulare staccabile è sempre consentita la sostituzione delle celle sanitarie a condizione che i relativi agganci siano omologati e tipo compatibile a quelli previsti dalla omologazione del veicolo e purché siano specificamente previsti sulla carta di circolazione del veicolo sul quale vengono installati.

4. Nei veicoli da trasporto ovvero operativi ad allestimento modulare è la sostituzione dei moduli operativi è sempre consentita perché siano rispettate le condizioni indicate al comma 3.
5. Nei veicoli di cui ai commi 3 e 4, i moduli principali installati al momento della immatricolazione possono essere sostituiti con moduli alternativi, purché forniti dalla casa costruttrice del veicolo o certificati dall'allestitore ovvero omologati, e comunque purché espressamente previsti e trascritti sulla carta di circolazione del veicolo base. Gli eventuali allestimenti speciali dei moduli devono possedere le certificazioni di legge, se previste. Le attrezzature opzionali di dotazione dei moduli, quali utensili, montacarichi, apparecchiature elettriche od elettroniche e simili dispositivi, devono possedere il marchio CE, se previsto.

Articolo 28

(Modifiche che richiedono nuova immatricolazione)

1. Salvo quanto previsto dai commi 3, 4 e 5 dell'articolo 27 relativamente alla sostituzione delle celle mobili o dei moduli operativi, quando sono apportate modifiche alle caratteristiche costruttive e funzionali indicate in allegato al presente regolamento (all.n.16), è sempre disposta la rinnovazione dell'immatricolazione.
2. Salvo quanto disposto al comma 3, alla rinnovazione dell'immatricolazione provvede il Ufficio Provinciale Motorizzazione CRI ovvero l'Ufficio Centrale Motorizzazione Militare CRI che detiene stabilmente il veicolo e che è stato autorizzato ad effettuare la modifica.
3. La rinnovazione dell'immatricolazione dei veicoli speciali è effettuata dall'Ufficio Centrale Motorizzazione CRI, sulla base dell'istanza del Ufficio Provinciale Motorizzazione CRI ovvero dell'Ufficio Centrale Motorizzazione Militare che detiene stabilmente il veicolo.
4. Si applica, in quanto compatibile, la procedura di cui all'articolo 23.
5. Le targhe ed i documenti di circolazione dei veicoli che sono sottoposti a rinnovazione dell'immatricolazione CRI devono essere riconsegnati immediatamente all'Ufficio Centrale Motorizzazione CRI che ne cura la distruzione. Quando non è possibile riconsegnare le targhe o la carta di circolazione, è consegnata copia conforme della denuncia di smarrimento o distruzione resa agli Organi di Polizia.

Articolo 29

(Modifiche che necessitano di aggiornamento della carta di circolazione)

1. Quando sono apportate modifiche alle caratteristiche costruttive e funzionali indicate in allegato al presente regolamento (all.n.16) è disposto l'aggiornamento dell'immatricolazione.
2. Salvo quanto disposto al comma 3, all'aggiornamento dell'immatricolazione provvede l'Ufficio Provinciale Motorizzazione CRI che detiene stabilmente il veicolo, ovvero, per veicoli in uso esclusivo al Corpo Militare e del Corpo delle II.VV., l'Ufficio Centrale Motorizzazione Militare CRI e che è stato autorizzato ad effettuare la modifica.
3. L'aggiornamento dell'immatricolazione dei veicoli speciali è effettuata dall'Ufficio Centrale Motorizzazione CRI, sulla base dell'istanza dell'Ufficio Provinciale Motorizzazione CRI che detiene stabilmente il veicolo ovvero, per veicoli in uso esclusivo al Corpo Militare e del Corpo delle II.VV., dell'Ufficio Centrale Motorizzazione Militare CRI.
4. L'aggiornamento dell'immatricolazione comporta l'annotazione della modifica delle caratteristiche costruttive o funzionali nell'Archivio Nazionale dei Veicoli CRI e la stampa di un'etichetta adesiva contenente la variazione dei dati della carta di circolazione. L'etichetta adesiva di aggiornamento, avente le caratteristiche indicate in allegato (all.n.14) al presente regolamento, è apposta sulla carta di circolazione a cura dell'ufficio che l'ha stampata, ovvero a cura del Comitato che detiene stabilmente il veicolo a cui l'etichetta stessa è inviata.
5. Quando l'aggiornamento delle caratteristiche costruttive o funzionali determina la necessità di modificare più di 4 campi nella carta di circolazione, si procede alla stampa di una nuova carta di circolazione, apponendo la dicitura "sostituisce la carta di circolazione n°" con l'indicazione del numero del documento in codice CRI, della vecchia carta di circolazione. La vecchia carta di circolazione CRI è annullata e conservata nel fascicolo del veicolo unitamente agli altri documenti che lo riguardano .

Articolo 30

(Procedura per l'approvazione delle modifiche)

1. Il Ufficio Provinciale Motorizzazione CRI ovvero, per veicoli in uso esclusivo al Corpo Militare e del Corpo delle II.VV., l'Ufficio Centrale Motorizzazione Militare CRI che detiene stabilmente il veicolo per il quale si ritengono opportune o necessarie le modifiche alle caratteristiche costruttive o funzionali, deve fare richiesta di modifica all'Ufficio Centrale Motorizzazione CRI, allegando idonea documentazione dello stato attuale di fatto, delle caratteristiche delle modifiche che si intendono apportare, del soggetto che potrebbe compierle a regola d'arte e dei relativi costi economici.
2. L'Ufficio Centrale Motorizzazione CRI, anche avvalendosi del parere della Commissione Permanente di cui all'articolo 16, rilascia l'autorizzazione alla modifica dopo aver valutato:
 - a. la compatibilità tecnica della modifica richiesta rispetto alle regole di sicurezza della circolazione;
 - b. la convenienza economica dell'operazione in funzione dell'anzianità del veicolo e della sua concreta possibilità di utilizzazione nel tempo;
 - c. l'effettiva rispondenza della modifica richiesta all'attività che il veicolo dovrebbe svolgere.
3. Le modifiche autorizzate devono essere effettuate da un'officina specializzata autorizzata a svolgere l'attività che è stata accreditata dall'Ufficio Centrale Motorizzazione CRI, ovvero dalla officina interna CRI. L'officina deve rilasciare attestazione di aver compiuto le modifiche richieste a regola d'arte, secondo le eventuali indicazioni tecniche riportate nell'autorizzazione.
4. Sulla base dell'attestazione di cui al comma precedente e secondo le disposizioni di cui agli articoli 28, 29, 30 e 32, l'Ufficio Provinciale Motorizzazione CRI competente ovvero, per veicoli in uso esclusivo al Corpo Militare e del Corpo delle II.VV., l'Ufficio Centrale Motorizzazione Militare CRI provvede alla rinnovazione dell'immatricolazione ovvero all'aggiornamento della carta di circolazione CRI ed al corrispondente aggiornamento dell'Archivio Nazionale dei Veicoli CRI.

Articolo 31

(Modifiche che non richiedono né autorizzazione né aggiornamento della carta di circolazione CRI)

1. Le modifiche indicate in allegato al presente regolamento (all.n.15) non richiedono rinnovazione o aggiornamento dell'immatricolazione.
2. Le modifiche devono essere realizzate da un'officina autorizzata che deve rilasciare attestazione che sono state effettuate a regola d'arte. Possono essere utilizzati solo ricambi originali ovvero muniti del marchio CE.
3. Copia della documentazione relativa al montaggio del veicolo deve essere conservata nel fascicolo del veicolo tenuto presso l'Ufficio Provinciale Motorizzazione CRI ha proceduto all'immatricolazione del veicolo ovvero, per veicoli in uso esclusivo al Corpo Militare e del Corpo delle II.VV., l'Ufficio Centrale Motorizzazione Militare CRI.

Capo II

Variazioni di immatricolazione senza modifiche alle caratteristiche costruttive dei veicoli immatricolati

Articolo 32

(Rinnovazione dell'immatricolazione per finalità amministrative)

1. Deve essere chiesta la rinnovazione dell'immatricolazione quando:
 - a) è previsto un cambio di categoria di veicolo per effetto delle disposizioni dell'articolo 5 comma 3;
 - b) anche una sola delle targhe di immatricolazione è stata sottratta, smarrita, distrutta o si è deteriorata;

- c) è disposto un cambio di categoria per esigenze esclusivamente funzionali del veicolo, senza intervento o modifiche delle caratteristiche costruttive o funzionali.
2. Nei casi di cui alle lettere a) e b) del comma 1, la rinnovazione dell'immatricolazione è curata dall'Ufficio Provinciale Motorizzazione CRI in cui si trova l'articolazione CRI che detiene stabilmente il veicolo al momento in cui si concretizzano i presupposti per la rinnovazione dell'immatricolazione stessa ovvero, per veicoli in uso esclusivo al Corpo Militare e del Corpo delle II.VV., l'Ufficio Centrale Motorizzazione Militare CRI. Si applicano le procedure previste dall'articolo 23 in quanto compatibili. Dell'operazione è data comunicazione all'Ufficio Provinciale Motorizzazione CRI ovvero all'Ufficio Centrale Motorizzazione Militare che aveva provveduto alla prima immatricolazione CRI per l'annotazione nel fascicolo del veicolo.
 3. Nei casi indicati al comma 1 lettera c), la rinnovazione dell'immatricolazione è effettuata dal Ufficio Provinciale Motorizzazione CRI che detiene stabilmente il veicolo CRI, ovvero, per veicoli in uso esclusivo al Corpo Militare e del Corpo delle II.VV., dall'Ufficio Centrale Motorizzazione Militare CRI previa autorizzazione dell'Ufficio Centrale Motorizzazione CRI che deve valutare l'opportunità e la convenienza dell'operazione rispetto alle esigenze funzionali che la nuova classifica richiesta è chiamata a soddisfare.
 4. Per i veicoli speciali, le operazioni indicate ai commi precedenti sono svolte dall'Ufficio Centrale Motorizzazione CRI, o dall'Ufficio Provinciale Motorizzazione CRI competente ovvero dall'Ufficio Centrale Motorizzazione Militare CRI, se espressamente delegato, purché disponga di idonee strutture.
 5. Si applicano le disposizioni dell'articolo 41 in quanto compatibili. In tali casi, l'Ufficio Regionale CRI procede alla stampa di una nuova carta di circolazione, apponendo la dicitura "sostituisce la carta di circolazione n°" con l'indicazione del numero del documento in codice CRI, della vecchia carta di circolazione. La vecchia carta di circolazione CRI annullata deve essere conservata agli atti dell'ufficio che aveva provveduto all'immatricolazione CRI del veicolo.

Articolo 33

(Aggiornamento dell'immatricolazione per finalità amministrative)

1. L'immatricolazione CRI deve essere aggiornata, attraverso la variazione dei dati relativi nell'Archivio Nazionale dei Veicoli e della carta di circolazione, quando:
 - a) è disposta l'assegnazione non temporanea ad una diversa articolazione CRI;
 - b) è necessario il rilascio una nuova carta di circolazione per sottrazione, smarrimento, deterioramento o distruzione della precedente.
2. L'aggiornamento dell'immatricolazione di cui al comma 1 lettera a) è effettuato a cura dell'Ufficio Provinciale Motorizzazione CRI ovvero dell'Ufficio Centrale Motorizzazione Militare CRI, in cui si trova l'articolazione CRI che acquista la stabile detenzione del veicolo attraverso l'aggiornamento dell'Archivio Nazionale dei Veicoli e la stampa di un'etichetta adesiva di aggiornamento avente le caratteristiche indicate in allegato (all.n.14) al presente regolamento.
3. L'aggiornamento di cui al comma 1 lettera b) è effettuato dall'Ufficio Provinciale Motorizzazione CRI in cui si trova l'articolazione CRI che detiene stabilmente il veicolo CRI ovvero, per veicoli in uso esclusivo al Corpo Militare e del Corpo delle II.VV., dall'Ufficio Centrale Motorizzazione Militare CRI con l'aggiornamento dell'Archivio Nazionale dei Veicoli CRI e la stampa di una nuova carta di circolazione apponendo la dicitura "sostituisce la carta di circolazione n°" con l'indicazione del numero del documento in codice CRI, della vecchia carta di circolazione. Per i veicoli speciali, provvede l'Ufficio Centrale Motorizzazione CRI.

Capo III

Revisione dei veicoli

Articolo 34

(Revisione periodica dei veicoli)

1. Al fine di accertare la sussistenza delle condizioni di sicurezza per la circolazione, delle condizioni di silenziosità, del contenimento delle emanazioni inquinanti nei limiti prescritti dalla normativa, tutti i veicoli immatricolati CRI devono essere sottoposti a revisione periodica.
2. In base al tipo di veicolo e all'impiego a cui è destinato, le visite di revisione devono essere effettuate con seguente periodicità:

Tipo di veicolo	Prima revisione dopo immatricolazione CRI	Revisioni successive
ciclomotori di servizio motoveicoli da trasporto autovetture di rappresentanza autocarri operativi leggeri veicoli speciali assimilati	4 anni	ogni 2 anni
ambulanze da trasporto autovetture operative rimorchi per trasporto cose o per uso abitativo fino a 2 t di massa autorizzata	2 anni	Ogni anno
autocarri operativi medi e pesanti autobus e minibus operativi o da trasporto trattori stradali veicoli speciali assimilati rimorchi per trasporto cose o per uso abitativo superiore a 2 t di massa autorizzata	1 anno	Ogni anno
veicoli di soccorso veicoli speciali assimilati ai veicoli di soccorso	1 anno	Ogni anno

3. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 2, per i veicoli civili e militari usati che sono stati successivamente immatricolati CRI, l'obbligo della prima revisione successiva all'immatricolazione CRI decorre dal momento in cui i veicoli stessi erano stati immessi in circolazione con immatricolazione civile o militare. Se questi veicoli sono stati immatricolati con targa civile o militare per un periodo superiore a quello richiesto per la prima revisione CRI, si applica la periodicità fissata per le revisioni successive.
4. Per i veicoli nella disponibilità esclusiva dei Corpi Ausiliari delle FF.AA. della CRI la revisione periodica può essere effettuata presso le strutture tecniche delle FF.AA. e/o delle FF.PP.
5. In caso di inadempienza degli obblighi di cui al comma 1, l'Ufficio Centrale Motorizzazione CRI può esercitare poteri sostitutivi, secondo la procedura di cui all'articolo 10, disponendo la sospensione dell'immatricolazione fino a quando la revisione non sia stata effettuata.

Articolo 35

(Revisione straordinaria in occasione della prima immatricolazione)

1. I veicoli civili o militari usati che, prima di essere immatricolati CRI, non sono stati revisionati secondo i criteri di periodicità indicati nell'articolo 34, devono essere sottoposti a revisione straordinaria allo scopo di accertare che siano in condizioni di poter circolare in sicurezza.
2. La revisione straordinaria è effettuata secondo le procedure indicate dall'articolo 37. La relativa attestazione di efficienza rilasciata dall'officina autorizzata è conservata nel fascicolo del veicolo ed è annotata nell'Archivio Nazionale dei Veicoli a cura dell'articolazione CRI che detiene stabilmente il veicolo che, ottenuta la validazione

dell'Ufficio Centrale Motorizzazione CRI, provvede alla stampa dell'etichetta adesiva da collocare sulla carta di circolazione.

3. In caso di inadempienza si applicano le disposizioni di cui all'articolo 34 comma 5.

Articolo 36

(Revisione straordinaria a seguito di incidenti)

1. I veicoli CRI che, a seguito di incidente stradale o per altra causa, hanno subito danni rilevanti agli organi di frenatura, al telaio o alla carrozzeria portante, alle ruote o allo sterzo, prima di essere nuovamente utilizzati dopo la riparazione, devono essere sottoposti a revisione straordinaria allo scopo di accertare che la riparazione sia stata effettuata a regola d'arte e che siano ancora in condizioni di poter circolare in sicurezza.
2. La revisione straordinaria è effettuata secondo le procedure indicate dall'articolo 37. La relativa attestazione di efficienza rilasciata dall'officina autorizzata è conservata nel fascicolo del veicolo ed è annotata nell'Archivio Nazionale dei Veicoli a cura del Comitato che detiene stabilmente il veicolo.

Articolo 37

(Procedure per l'effettuazione delle visite di revisione)

1. La revisione è effettuata, previa specifica convenzione, presso un'officina autorizzata dalla provincia ad effettuare attività di revisione dei veicoli ai sensi dell'articolo 80 CDS ovvero presso un ufficio Provinciale della DTT del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. La convenzione per le operazioni di revisione è stipulata dal Comitato Provinciale CRI competente, tenendo conto dell'economicità e dei tempi di effettuazione delle revisioni. L'officina convenzionata deve accettare il protocollo operativo per le revisioni definito con provvedimento dell'Ufficio Centrale Motorizzazione CRI.
2. Le strutture CRI dotate di officina munita di idonee attrezzature di verifica, possono effettuare le revisioni nel proprio ambito.
3. Per i veicoli speciali e per i veicoli aventi massa superiore a 3,5 t, l'Ufficio Centrale Motorizzazione CRI individua, anche attraverso l'Ufficio Provinciale Motorizzazione CRI, officine autorizzate all'esercizio dell'attività di autoriparazione che possono essere utilizzate per effettuare la revisione dei veicoli CRI.
4. La visita di revisione viene effettuata attraverso un controllo tecnico degli elementi elencati in allegato al presente regolamento (all.n.17) ed in particolare ha per oggetto la verifica della perfetta funzionalità di freni, sterzo, visibilità, assi, pneumatici, sospensioni, dispositivi di illuminazione e segnalazione visiva, carrozzeria, telaio, inquinamento acustico ed atmosferico.
5. L'esito della visita di revisione è documentato da un'attestazione rilasciata dall'officina autorizzata che l'ha effettuata, conforme al modello allegato al presente regolamento (all.n.17) che deve essere conservato nel fascicolo del veicolo. Dopo l'effettuazione dell'operazione di revisione, l'articolazione CRI che detiene stabilmente il veicolo provvede all'aggiornamento dell'Archivio Nazionale dei Veicoli CRI e, ottenuta la validazione dell'Ufficio Centrale Motorizzazione CRI, alla stampa di un'etichetta adesiva, da apporre sulla carta di circolazione, conforme al modello allegato al presente regolamento (all.n.14).
6. La circolazione dei veicoli che non hanno superato la revisione, deve essere immediatamente fatta cessare fino a quando non siano state ripristinate le condizioni di sicurezza richieste e sia stata superata, con esito positivo, una successiva visita di revisione.
7. Il giorno programmato per la revisione, il veicolo CRI può circolare per il percorso più breve fra la sede CRI e l'officina autorizzata e può rientrare presso la sede CRI, in condizioni di sicurezza, a prescindere dall'esito della revisione.

Capo IV

Circolazione di prova

Articolo 38

(Circolazione di prova di veicoli non immatricolati CRI)

1. Per le esigenze connesse all'allestimento o alla prova tecnica, i veicoli nuovi o usati già immatricolati con targa civile o militare che, a qualsiasi titolo, sono di proprietà o sono nella disponibilità esclusiva dell'Associazione e che non hanno ancora completato le procedure di immatricolazione CRI, possono circolare sulle strade purché siano muniti di:
 - un libretto di circolazione di prova CRI, compilato in ogni sua parte, che preveda l'uso con tutte le categorie di veicoli o complessi veicolari ovvero solo di alcune;
 - una targa prova CRI applicata posteriormente,
 - l'attestazione dell'assicurazione, appositamente stipulata sulla targa prova, per gli eventuali danni provocati dalla circolazione.
2. Il veicolo in circolazione di prova CRI può essere condotto solo da una persona munita di patente di servizio CRI valida per la categoria di veicoli corrispondente a quella del veicolo in circolazione di prova.
3. Salvo che non sia utilizzato un carico destinato all'effettuazione di prove specifiche o test, il veicolo non immatricolato CRI sul quale è apposta targa prova può circolare solo a vuoto, senza trasportare cose o persone diverse dal conducente e dell'eventuale persona che lo coadiuva o lo assiste nell'attività di prova tecnica o di trasferimento. In nessun caso, il veicolo in circolazione di prova può essere utilizzato per esigenze operative o di soccorso.
4. La targa di prova deve essere collocata nella parte posteriore del veicolo. Quando trattasi di complesso veicolare, deve essere installata una sola targa prova per tutto il complesso veicolare, apposta nella parte posteriore del rimorchio o semirimorchio.

Articolo 39

(Targa di prova e libretto della circolazione di prova)

1. Ai Comitati Regionali che ne facciano richiesta per esigenze connesse all'immatricolazione CRI dei veicoli, ovvero, per veicoli in uso esclusivo al Corpo Militare e del Corpo delle II.VV., all'Ufficio Centrale Motorizzazione Militare CRI, l'Ufficio Centrale Motorizzazione CRI rilascia una targa prova CRI, le cui caratteristiche sono riprodotte in allegato al presente regolamento (all.n.12), trasferibile da veicolo a veicolo che può essere utilizzata solo per veicoli non ancora immatricolati CRI, anche se dotati di targa civile o militare.
2. Per comprovate esigenze di servizio la targa prova CRI, a richiesta, può essere rilasciata anche al Comitato Provinciale CRI che disponga, nell'ambito della propria competenza territoriale, di una complessa articolazione di Unità CRI, dotate di un numero di veicoli immatricolati CRI non inferiore, complessivamente, a 100 unità.
3. Ai Comitati titolari di targa prova, sono rilasciati, altresì, libretti per la circolazione di prova CRI, che devono essere compilati a cura degli utilizzatori della targa prova CRI in occasione della circolazione di prova, con i dati relativi al conducente ed al veicolo sul quale la targa è apposta, il luogo e la data dell'inizio e della fine della circolazione di prova.
4. Per le esigenze della circolazione di prova, l'Ufficio Centrale Motorizzazione CRI stipula apposita assicurazione su ciascuna targa di prova CRI.

Articolo 40

(Circolazione di prova di veicoli immatricolati CRI)

1. Le disposizioni degli articoli 38 e 39 si applicano, in quanto compatibili, anche per la circolazione dei veicoli già immatricolati CRI che, per ragioni tecniche, di verifica o di allestimento non hanno completato le procedure di reimmatricolazione.
2. I veicoli immatricolati CRI che, per esigenze tecniche o di allestimento, devono essere consegnati ad officine convenzionate CRI, devono essere privati delle targhe di immatricolazione. Il titolare dell'officina a cui il veicolo è affidato deve assumere l'impegno di non utilizzare il veicolo CRI se non per esigenze di prova tecnica durante la quale deve fare uso della propria targa prova civile.

TITOLO V

Cessazione dell'immatricolazione dei veicoli

Articolo 41

1. La cessazione dell'immatricolazione CRI può essere disposta quando il veicolo CRI
 - è dichiarato fuori uso perché non è più utilizzabile per vetustà o per stato di inefficienza che non consente una riparazione economicamente conveniente in relazione all'impiego a cui il veicolo è destinato;
 - è dichiarato fuori uso perché non più utilizzabile per gli scopi istituzionali ma ancora efficiente o comunque ripristinabile per essere utilizzato in altri Stati;
 - è definitivamente esportato in altri Stati per cessione a qualsiasi titolo;
 - è restituito al proprietario allo scadere per periodo di comodato d'uso od in caso di assegnazione temporanea derivante da sequestro.
2. La cessazione dell'immatricolazione è richiesta dall'Ufficio Provinciale Motorizzazione CRI competente ovvero dall'Ufficio Centrale Motorizzazione Militare CRI, mediante annotazione nel sistema di gestione elettronica nell'Archivio Nazionale dei Veicoli CRI.
3. Nei casi indicati dal comma 1 lettere b), c) e d), l'Ufficio Centrale Motorizzazione CRI, verificata l'esistenza dei presupposti per la cessazione dell'immatricolazione, valida la richiesta e provvede alla cancellazione del veicolo dall'Archivio Nazionale dei Veicoli CRI. Le targhe ed i documenti di circolazione devono essere ritirati e distrutti a cura dell'articolazione CRI che detiene il veicolo. Nei casi indicati dal comma 1 lettere b) e c) l'Ufficio Centrale Motorizzazione può fornire indicazioni circa le modalità ed i tempi dell'operazione di cessione del veicolo ed indicare le autorità a cui deve essere consegnato.
4. Nel caso indicato dal comma 1 lettera a), l'Ufficio Centrale Motorizzazione CRI, verificata l'esistenza dei presupposti per la cessazione dell'immatricolazione ed esclusa la rilevanza storica o collezionistica del veicolo, autorizza l'articolazione che detiene il veicolo a provvedere alla sua rottamazione ovvero impone il conferimento temporaneamente ad un parco veicoli inefficienti CRI, autorizzato dallo stesso Ufficio centrale Motorizzazione CRI. Nelle more dell'operazione di effettiva rottamazione, l'immatricolazione del veicolo è sospesa. La cessazione dell'immatricolazione è successivamente validata dall'Ufficio Centrale Motorizzazione CRI quando l'articolazione richiedente fa pervenire all'Ufficio Centrale Motorizzazione CRI la ricevuta liberatoria di rottamazione conseguente alla consegna del veicolo ad centro di raccolta e smaltimento autorizzato. La ricevuta di avvenuta consegna per la demolizione, conforme al modello allegato al presente regolamento (all.n.18), deve essere conservata nel fascicolo del veicolo.
5. Per i veicoli che abbiano un residuale valore di mercato, in luogo della rottamazione può essere disposta la vendita secondo le norme di contabilità pubblica, anche per lotti. Gli Enti e le Organizzazioni di Protezione Civile senza fini di lucro, possono accedere alla acquisizione dei veicoli radiati dalla CRI, mediante richiesta formale da presentare alla Unità CRI competente e previo pagamento dell'eventuale valore residuo attribuito dalla CRI e sottoscrizione del verbale di cessione definitiva.
6. Ottenuta la ricevuta liberatoria di rottamazione o il verbale di cessione definitiva per i casi di cui al precedente comma 4, il responsabile del procedimento provvede ad inviare opportuna comunicazione alla Compagnia di assicurazione secondo il modello e le procedure previste in allegato al presente regolamento (all.n.18), per la cancellazione della copertura assicurativa.
7. La cessione dei veicoli CRI che, per l'età ed il buono stato di conservazione e d'uso, possano avere un interesse storico o collezionistico, è disposta previo parere dell'Ufficio Centrale Motorizzazione CRI.
8. Ferme restando le procedure amministrative indicate nel comma 3, in quanto applicabili, nel caso in cui sia contestualmente acquistato un altro veicolo nuovo di fabbrica, in alternativa alla rottamazione, e' consentita la cessione in permuta del veicolo per il quale e' stata dichiarata la cessazione dell'immatricolazione CRI all'impresa venditrice del veicolo nuovo che deve provvedere a rilasciare una liberatoria completa per l'Associazione.

TITOLO V

Circolazione dei veicoli eccezionali e dei trasporti in condizioni di eccezionalità CRI

Articolo 42

(Autorizzazione per la circolazione)

1. I veicoli immatricolati CRI, ai sensi dell'articolo 138 commi 2 e 11 CDS, qualora eccedono i limiti di cui agli articoli 61 e 62 CDS, devono essere muniti, per circolare sulle strade, di una autorizzazione speciale che viene rilasciata dal Direttore Regionale o, su delega di questo, dal Direttore Provinciale competente, ovvero dal Direttore Generale per il Corpo Militare e del Corpo delle II.VV., sentiti gli Enti proprietari e concessionari delle strada che devono essere percorse o attraversate, conformemente a quanto previsto dall'articolo 10, comma 6 CDS.

Articolo 43

(Scorta tecnica ai veicoli o trasporti eccezionali CRI)

1. Alla scorta del veicolo eccezionale o del trasporto in condizioni di eccezionalità realizzato con un veicolo immatricolato CRI, se prevista dalla vigente normativa, provvede direttamente l'articolazione CRI competente con personale dipendente o volontario che abbia ottenuto l'abilitazione alla effettuazione di scorte a veicoli considerati eccezionali di cui all'articolo 98 ovvero, se non dispone di personale abilitato, tramite uno degli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12 commi 1 o 3 bis CDS.
2. I veicoli CRI utilizzati per l'effettuazione delle scorte tecniche devono rispondere alle disposizioni di cui agli articoli 7, 8 e 9 del disciplinare per le scorte tecniche ai veicoli eccezionali ed ai trasporti in condizioni di eccezionalità approvato con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti 18.7.1997, n. 3806 e successive modificazioni ed integrazioni.
3. Durante l'effettuazione dell'attività di scorta tecnica, il personale CRI abilitato ai sensi dell'articolo 97 deve rispettare le prescrizioni imposte dalle norme del titolo II del disciplinare per le scorte tecniche ai veicoli eccezionali ed ai trasporti in condizioni di eccezionalità approvato con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti 18.7.1997, n. 3806 e successive modificazioni ed integrazioni, in quanto compatibili.

PARTE II CONDUCENTI E PATENTI DI GUIDA

Titolo I

Formazione ed al rilascio delle patenti di guida per i veicoli della Croce Rossa Italiana

Capo I

Anagrafe nazionale dei conducenti CRI

Articolo 44

(Anagrafe Nazionale dei Conducenti CRI)

1. Presso l'Ufficio Centrale Motorizzazione CRI è istituito l'Anagrafe Nazionale dei Conducenti CRI.
2. Per ogni abilitato alla guida, nell'archivio sono contenute le seguenti informazioni:
 - a. il numero di patente e la sigla dell'Ufficio CRI di rilascio;
 - b. il tipo di abilitazione contenuta nella patente;
 - c. l'origine della patente (rilascio per esame, senza esame, per conversione, ecc);
 - c. le prescrizioni tecniche (obbligo lenti)
 - d. le conferme di validità;
 - e. gli incidenti, nonché le sospensioni, le revoche e le revisioni della patente
3. L'anagrafe è completamente informatizzato; è popolato ed aggiornato con i dati raccolti dall'Ufficio Centrale Motorizzazioni CRI, dagli Uffici Regionali Motorizzazione CRI ovvero per il Corpo Militare e del Corpo delle II.VV, dall'Ufficio Centrale Motorizzazione Militare CRI e dalle altre articolazioni che provvedono al rilascio e all'aggiornamento delle patenti di servizio CRI.
4. In allegato al presente regolamento (all.n.19) sono specificate le sezioni componenti l'anagrafe nazionale dei conducenti CRI, le modalità di popolamento, di modifica e di accesso.
5. Una volta l'anno, in occasione della chiusura dell'esercizio amministrativo e contabile, l'Ufficio Centrale Motorizzazione CRI provvede alla stampa su supporto cartaceo della situazione aggiornata dei dati contenuti nell'Anagrafe; copia dello stampato, costituente il registro annuale dei conducenti CRI, deve essere conservata presso l'Ufficio Centrale Motorizzazione CRI per almeno 10 anni. Il registro annuale deve essere stampato sia in ordine alfabetico sia per Unità CRI e numero progressivo di patente.

Articolo 45

(Competenze dell'Ufficio centrale motorizzazione CRI)

1. Le funzioni di gestione dell'Anagrafe Nazionale dei Conducenti CRI sono affidate all'Ufficio Centrale Motorizzazione CRI di cui all'articolo 10
2. L'Ufficio Centrale Motorizzazione CRI provvede, inoltre:
 - a. al coordinamento dell'attività degli Uffici Regionali Motorizzazione CRI e degli altri Uffici CRI a cui è consentito il rilascio delle patenti di servizio CRI ovvero, per i veicoli in uso esclusivo del Corpo Militare e del Corpo delle II.VV, dall'Ufficio Centrale Motorizzazione Militare CRI;
 - b. alla definizione e all'aggiornamento dei programmi didattici per la formazione dei conducenti;
 - c. allo studio e all'analisi di tutte le questioni riguardanti la conduzione dei veicoli CRI;
 - d. alla consulenza giuridica e alla gestione del contenzioso stradale relativo ai provvedimenti applicati dalle autorità dello Stato nei confronti dei conducenti CRI.
 - e. a svolgere funzioni ispettive, di controllo e di vigilanza permanente, su tutti gli uffici preposti al rilascio delle patenti di servizio CRI.

Articolo 46

(Competenze degli Uffici Regionali motorizzazione CRI e delle altre articolazioni CRI)

1. Gli Uffici Regionali Motorizzazione CRI di cui all'articolo 11 ovvero, per i veicoli in uso esclusivo del Corpo Militare e del Corpo delle II.VV., l'Ufficio Centrale Motorizzazione Militare CRI, provvedono al coordinamento dell'attività di formazione dei conducenti e dei formatori e sovrintendono alle operazioni rilascio delle patenti di servizio CRI.
2. Nell'ambito delle direttive impartite dagli Uffici Regionali Motorizzazione CRI, le funzioni di formazione dei conducenti, sono attribuite ai Comuni Provinciali CRI o alle altre articolazioni CRI individuate con provvedimento del Direttore Regionale CRI ovvero per il Corpo Militare e del Corpo delle II.VV., dall'Ufficio Centrale Motorizzazione Militare CRI.
3. L'ufficio Regionale di Motorizzazione accreditato presso l'ufficio Centrale di Motorizzazione CRI ha accesso in modo esclusivo e riservato al sistema dell'anagrafe nazionale conducenti CRI.

Articolo 47

(Responsabile del procedimento di rilascio delle patenti e definizioni generali)

1. Nell'ambito di ciascun ufficio competente al rilascio delle patenti di servizio CRI, con provvedimento del Direttore Provinciale competente, è nominato un Responsabile del Procedimento al quale, previo accreditamento presso l'Ufficio Centrale Motorizzazione CRI, è dato accesso, in modo esclusivo e riservato, al sistema di gestione dell'Anagrafe Nazionale conducenti CRI, per il Corpo Militare e per il Corpo delle II.VV. con provvedimento dei relativi vertici, è nominato un unico Responsabile del Procedimento per entrambi le componenti
2. In caso di assenza o impedimento temporaneo del Responsabile del Procedimento, le sue funzioni possono essere assunte da un sostituto, nominato dal Direttore Provinciale CRI competente, che è accreditato dall'Ufficio Centrale Motorizzazione CRI ed ha accesso all'Anagrafe Nazionale per il tempo e con le modalità determinate caso per caso. Per il Corpo Militare e per il Corpo delle II.VV. con provvedimento dei relativi vertici, sono nominati due sostituti, uno per componente, che provvedono, ognuno per la propria componente, all'approntamento dell'istruttoria per il rilascio delle patenti e, in caso di assenza o impedimento del Responsabile del Procedimento, lo sostituiscono nel procedimento di competenza.
3. I termini e le espressioni riguardanti le patenti ed i conducenti contenute nel presente regolamento devono essere interpretate secondo il significato precisato nell'appendice I ovvero, se non espressamente richiamate nell'appendice, secondo il significato che assumono nella normativa nazionale del codice della strada o in quella comunitaria in materia.

Articolo 48

(Fascicolo del conducente)

1. Presso ciascun Ufficio motorizzazione CRI che rilascia patenti di servizio CRI, per ciascun abilitato alla guida, deve essere tenuto un fascicolo del conducente che contiene almeno:
 - a. la documentazione attestante il possesso dei requisiti richiesti per il rilascio della patente;
 - b. il fascicolo di abilitazione di cui all'articolo 64 comma 3, quando si provvede al rilascio per esame;
 - c. la documentazione riguardante la conferma di validità, i provvedimenti di sospensione, di revoca o di declassamento della patente.
2. Il fascicolo deve essere conservato agli atti dell'Ufficio che rilascia la patente di servizio ovvero che provvede all'emissione di un duplicato o ad un declassamento per almeno 10 anni.

Capo II

Categorie di patenti e veicoli che abilitano a condurre

Articolo 49

(Principi generali per la guida dei veicoli CRI)

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 62, per poter guidare veicoli immatricolati CRI è necessario essere titolare della patente di servizio rilasciata dall'Associazione Italiana della Croce Rossa.
2. La competenza al rilascio, alla conferma di validità rinnovo, alla revisione, alla sospensione e alla revoca delle patenti di servizio CRI appartiene esclusivamente alla Croce Rossa Italiana.

Articolo 50

(Autorizzazione a condurre veicoli CRI in caso di necessità)

1. In caso di indifferibile necessità ed urgenza, non prevedibile né altrimenti evitabile, attinente allo svolgimento di servizi operativi e previa autorizzazione del Direttore Provinciale o di un suo delegato, il personale in servizio CRI non munito della patente di servizio CRI, può condurre veicoli CRI, diversi da quelli di soccorso, per il tempo strettamente necessario, purché sia in possesso di corrispondente patente civile da almeno 5 anni ed abbia i requisiti di età richiesti dal presente regolamento.
2. Fuori dei casi indicati al comma 1, in caso di necessità correlata ad attività di protezione civile, Direttore Provinciale dell'articolazione CRI che detiene stabilmente un veicolo, può autorizzarne l'uso a persone non munite di patente di servizio CRI a condizione che siano in possesso dell'equipollente patente civile da almeno 5 anni. L'autorizzazione provvisoria alla guida, conforme all'attestato allegato al presente regolamento (all.n.20), non può avere durata superiore a 30 giorni e non è rinnovabile
3. Salvo i casi previsti dall'articolo 4 L. 689/81, alle persone che si trovano nelle condizioni indicate ai commi 1 e 2 non è consentita la conduzione di veicoli di soccorso con paziente a bordo.
4. Con provvedimento del responsabile dell'articolazione CRI che ha disposto l'effettuazione dell'intervento tecnico sul veicolo, possono essere autorizzati a condurre veicoli CRI, i titolari ed i dipendenti, nominativamente individuati, delle officine convenzionate CRI, presso le quali i veicolo sono ricoverati per riparazione, allestimento, manutenzione op altri necessari interventi tecnici. che siano in possesso di patente di guida civile in corso di validità, La conduzione deve comunque avvenire nel pieno rispetto delle norme di comportamento previste dal codice della strada e deve essere finalizzata esclusivamente a prova tecnica del veicolo su strada, ritiro o riconsegna del veicolo presso la sede CRI per il percorso più breve fra la sede CRI e l'officina convenzionata.

Articolo 51

(Patente di servizio ed abilitazioni che contiene)

1. Ai soggetti appartenenti al personale dipendente o ad una delle componenti volontarie della Croce Rossa Italiana e riconosciuti idonei alla conduzione dei veicoli CRI, è rilasciata una patente di servizio, conforme al modello allegato al presente regolamento (all.n.21), valida esclusivamente per la guida di veicoli nella disponibilità dell'Associazione.
2. La patente di servizio di cui al comma 1, prevede i seguenti tipi di abilitazioni che consentono di condurre i veicoli CRI di seguito indicati:

Tipo abilitazione	Veicolo CRI che consente di condurre
Tipo 1	Ciclomotori di servizio ovvero veicoli ad essi assimilabili
Tipo 2	Motoveicoli da trasporto e veicoli speciali da trasporto assimilabili
Tipo 3	Autovetture da rappresentanza ed autocarri operativi leggeri. A questi veicoli possono essere agganciati rimorchi, anche ad uso speciale, operativi o da trasporto aventi massa autorizzata inferiore a 2 t.
Tipo 4	Autovetture operative, autoambulanze da trasporto, minibus operativi, nonché veicoli speciali operativi assimilabili

	A questi veicoli possono essere agganciati rimorchi, anche ad uso speciale, operativi o da trasporto aventi massa autorizzata inferiore a 2 t.
Tipo 5	Autoambulanze di soccorso, automediche, autoambulanze neonatali, unità mobili di cura intensiva, veicoli per il trasporto di plasma o organi e veicoli speciali ad essi assimilabili.
Tipo 5 b	Motomediche
Tipo 6	Autocarri operativi medi e pesanti, trattori stradali operativi, carri attrezzi e veicoli speciali ad essi assimilabili. A questi veicoli possono essere agganciati rimorchi, anche ad uso speciale, operativi o da trasporto aventi massa autorizzata inferiore a 2 t.
Tipo 7	Autobus da trasporto ed operativi A questi veicoli possono essere agganciati rimorchi, anche ad uso speciale, operativi o da trasporto aventi massa autorizzata inferiore a 2 t.
Tipo 8	Rimorchi operativi e da trasporto aventi massa autorizzata uguale o superiore a 2 t.
Tipo 9	Macchine operatrici, carrelli elevatori, motocarrelli da trasporto ovvero operativi ed altri veicoli per movimentazione di merci o per l'effettuazione di lavori, compresi quelli classificati come speciali, che sono utilizzati esclusivamente o prevalentemente nella circolazione in aree private.

- Le abilitazioni sono contenute in un unico documento. Se sono conseguite in tempi diversi, ove possibile, deve essere aggiornato il documento posseduto con le nuove abilitazioni.

Articolo 52

(Validità e durata delle patenti)

- L'abilitazione di tipo 1 è compresa in tutte le altre abilitazioni.
- L'abilitazione di tipo 3 vale anche per quella di tipo 2 se il titolare è in possesso di patente civile o militare che abilita alla conduzione di motocicli.
- L'abilitazione di tipo 4 comprende anche quella di tipo 3.
- L'abilitazione di tipo 5 comprende quelle di tipo 3 e 4.
- L'abilitazione di tipo 6 può essere rilasciata solo a chi è già in possesso della patente di tipo 4 ovvero di patente civile o militare di tipo corrispondente, in corso di validità, secondo l'allegata tabella di conversione (all.n.22) da almeno 1 anno
- L'abilitazione di tipo 7 o di tipo 9 può essere rilasciata solo a chi è già in possesso della patente di tipo 4 ovvero di patente civile o militare di tipo corrispondente in corso di validità, secondo l'allegata tabella di conversione (all.n.22) da almeno 2 anni.
- Per le persone che non hanno compiuto il 50° anno di età, le patenti contenenti le abilitazioni di tipo 1, 2, 3 e 4 e 9 hanno validità di 10 anni. Oltre tale età, hanno validità di 5 anni. Dopo il compimento dei 65 anni di età, hanno validità di 2 anni.
- Tutte le patenti contenenti le altre abilitazioni, hanno validità di 5 anni se il titolare ha meno di 60 anni. Hanno validità di 3 anni se il titolare ha superato il 60° anno di età.
- Per le persone che hanno compiuto i 60 anni, le patenti contenenti abilitazioni di tipo 5 e 5 b hanno validità di 1 anno fino al compimento del 70° anno di età.
- Per i titolari di patente per i quali si procede alla conferma di validità nei due anni precedenti al compimento dell'età massima indicata nei commi precedenti, la durata della validità della patente di guida è adeguata opportunamente in modo che la scadenza oltre i limiti di età sopraindicati tenga conto della durata prevista per la nuova fascia di età.

Capo III

Requisiti psico-fisici e di età per condurre veicoli CRI

Articolo 53

(Requisiti psico-fisici per il rilascio della patente di servizio)

1. Per ottenere il rilascio della patente di guida, la persona che la richiede deve essere idonea a condurre i veicoli CRI .
2. Non può ottenere la patente di servizio CRI chi sia affetto da malattia fisica o psichica, deficienza organica o minorazione psichica, anatomica o funzionale tale da impedire di condurre con sicurezza veicoli a motore.
3. Per ciascun tipo di abilitazione, in allegato al presente regolamento (all.n.23), sono indicati i requisiti psico-fisici che il conducente deve possedere per ottenere il rilascio o la conferma della validità della patente di servizio CRI.
4. La patente di servizio CRI non può essere né rilasciata né confermata alle persone colpite da affezioni o anomalie ovvero affette da minorazioni del sistema locomotore che rendano pericolosa la guida di un veicolo a motore anche se titolari di patente civile che abilita a condurre i veicoli per la cui guida è richiesta la patente CRI.
5. Limitatamente alle abilitazioni di tipo 1,2 e 3, il divieto assoluto di rilascio di cui al comma precedente può essere superato se l'anomalia o l'affezione può essere corretta con l'ausilio di idonee protesi a condizione che, per tale affezione, anomalia o minorazione, sia consentito il rilascio della corrispondente patente civile senza prescrizione di adattamenti particolari del veicolo che la patente abilita a condurre.

Articolo 54

(Età massima per la guida dei veicoli CRI)

1. Chi guida veicoli CRI non può aver superato:
 - a) anni 60 per guidare minibus operativi o da trasporto, autobus operativi e da trasporto. Tale limite può essere elevato, anno per anno, fino a settanta anni qualora il conducente consegua uno specifico attestato sui requisiti fisici e psichici a seguito di visita medica specialistica annuale, secondo le modalità stabilite dall'Ufficio Centrale Motorizzazione CRI. Dal 65° al 70° anno di età, la visita medica specialistica per ottenere l'attestato di idoneità alla guida deve essere effettuata annualmente presso la commissione medica Provinciale di cui all'articolo 119 CDS o presso corrispondente organismo CRI.
 - b) anni 65 per guidare ambulanze di soccorso, ambulanze neonatali, motomediche, veicoli per terapia intensiva, veicoli per trasporto plasma o organi, veicoli speciali assimilati, autotreni ed autoarticolati operativi la cui massa autorizzata del complesso sia superiore a 20 t. macchine operatrici e veicoli speciali assimilati. Tale limite può essere elevato, anno per anno, fino a settanta anni, qualora il conducente consegua uno specifico attestato sui requisiti fisici e psichici a seguito di visita medica specialistica annuale, secondo le modalità stabilite dall'Ufficio Centrale Motorizzazione CRI. Dal 65° al 70° anno, la visita medica specialistica dovrà essere effettuata annualmente presso la commissione medica Provinciale di cui all'articolo 119 CDS o presso corrispondente organismo CRI
 - c) anni 70, per guidare ambulanze da trasporto, motoveicoli da trasporto, autovetture operative e veicoli speciali assimilabili e veicoli CRI trainanti un rimorchio leggero. Tale limite può essere elevato, anno per anno, fino a settantacinque anni, qualora il conducente consegua uno specifico attestato sui requisiti fisici e psichici a seguito di visita medica specialistica annuale, secondo le modalità stabilite dall'Ufficio Centrale Motorizzazione CRI. La visita medica specialistica dovrà essere effettuata annualmente presso la commissione medica Provinciale di cui all'articolo 119 CDS o presso corrispondente organismo CRI.
 - d) anni 80 per guidare autovetture di rappresentanza, ciclomotori di servizio.

Articolo 55

(Accertamento dei requisiti psico-fisici)

1. Salvo che non sia stato istituito presso l'articolazione CRI un ufficio sanitario di cui all'articolo 79, l'accertamento dei requisiti fisici e psichici deve essere effettuato da un ufficiale medico del Corpo Militare della CRI in servizio continuativo o dal Responsabile Sanitario di un'articolazione CRI, compilando un certificato conforme al modulo allegato al presente regolamento (all.n.23).
2. L'accertamento può essere altresì effettuato dall'ufficio dell'Azienda Sanitaria Locale, cui sono attribuite le funzioni in materia medico-legale o da un medico abilitato al rilascio dei certificati medici per le patenti civili in base all'articolo 119 CDS.
3. Gli accertamenti richiesti devono essere effettuati in idonee strutture sanitarie.
4. Qualora nel corso degli accertamenti di cui ai commi precedenti, sorgano dubbi circa l'idoneità psicofisica dell'aspirante ovvero in caso di presenza di minorazioni o mutilazioni di qualunque entità, i medici sopra elencati rinviando l'accertamento e il giudizio all'ufficio sanitario di cui all'articolo 79, se istituito, ovvero, in mancanza alle Commissioni mediche locali costituite in ogni provincia ai sensi dell'articolo 119, comma 4, CDS.

Capo IV

Rilascio delle patenti di servizio CRI

Articolo 56 **(Disposizioni generali)**

1. Salvo quanto previsto dal comma 2, la patente di servizio CRI può essere rilasciata esclusivamente al personale dipendente dell'Associazione, ai Soci attivi e agli appartenenti alle Componenti indicate al comma 1 dell'articolo 14 dello Statuto CRI, approvato con DPCM del 7.3.97 n. 110, nonché ai collaboratori professionali con rapporto di convenzione a termine, limitatamente alla durata del rapporto stesso.
2. Per comprovate esigenze locali, il Direttore Provinciale CRI può autorizzare il rilascio della patente di servizio CRI, limitatamente alle abilitazioni di tipo 1, 2 e 3 ai soci CRI che, al momento della richiesta, svolgono servizi in modo occasionale per l'Associazione in una delle componenti sopraindicate.

Articolo 57 **(Età per ottenere il rilascio)**

1. Salvo quanto indicato al comma 2, la patente di servizio CRI può essere rilasciata solo a chi ha compiuto 18 anni.
2. Le abilitazioni di tipo 5, 5b, 6 e 7 possono essere rilasciate soltanto a chi ha compiuto 21 anni. Previo consenso scritto dell'esercente la potestà genitoriale sul minore, la patente di servizio CRI di tipo 1 può essere rilasciata a chi ha compiuto 16 anni.
3. Le abilitazioni di tipo 5, 5b, 6 e 7 non possono essere rilasciate per la prima volta a chi ha compiuto i 65 anni.

Articolo 58 **(Rilascio senza esame)**

1. L'abilitazione di tipo 2 può essere rilasciata, senza esame, ai soggetti che sono già in possesso della patente di guida di categoria A o superiore che consente la guida di motocicli, conforme al modello comunitario, rilasciata in Italia ovvero in uno dei paesi dell'Unione Europea, in corso di validità, a condizione che non abbiano subito provvedimenti di sospensione della patente per qualsiasi causa negli ultimi 3 anni.
2. Le abilitazioni di tipo 3 e 4 possono essere rilasciate, senza esame, ai soggetti che sono già in possesso della patente di guida di categoria B o superiore conforme al modello comunitario, rilasciata in Italia ovvero in uno dei paesi dell'Unione Europea, in corso di validità a condizione che non abbiano subito provvedimenti di sospensione della patente per qualsiasi causa negli ultimi 5 anni.
3. L'abilitazione di tipo 6 può essere rilasciata, senza esame, ai soggetti che sono già in possesso da almeno 2 anni della patente di guida di categoria C o superiore, conforme al modello comunitario, rilasciata in Italia ovvero in uno dei paesi dell'Unione Europea, in corso di validità

a condizione che non abbiano mai subito provvedimenti di sospensione della patente per qualsiasi causa.

4. L'abilitazione di tipo 7 può essere rilasciata, senza esame, ai soggetti che sono già in possesso da almeno 4 anni della patente di guida di categoria D, conforme al modello comunitario, rilasciata in Italia ovvero in uno dei paesi dell'Unione Europea, in corso di validità a condizione che non abbiano mai subito provvedimenti di sospensione della patente per qualsiasi causa.
5. L'abilitazione di tipo 8 può essere rilasciata, senza esame, a coloro che sono in possesso di patente di guida di categoria CE ovvero DE, conforme al modello comunitario, rilasciata in Italia ovvero in uno dei paesi dell'Unione Europea, in corso di validità.
6. L'assenza di provvedimenti di cui ai commi precedenti può essere anche oggetto di autocertificazione. In caso di mendaci dichiarazioni, la patente è revocata ai sensi dell'articolo 72.
7. Ai fini del rilascio senza esame di cui ai commi precedenti, le patenti militari sono equiparate alle patenti civili indicate, secondo l'allegata tabella di equipollenza (all.n.24), a condizione che il titolare delle stesse sia ancora in servizio al momento in cui chiede il rilascio della patente di servizio CRI ovvero abbia cessato dallo stesso, da meno di 2 anni. In quest'ultimo caso, la patente militare posseduta deve risultare da attestazione rilasciata dall'amministrazione o dal comando militare o assimilato presso il quale prestava servizio prima del congedo o della cessazione dallo stesso.
8. Le abilitazioni di tipo 4, 6 e 7 non possono essere rilasciate ai titolari di patenti speciali di cui articolo 116, comma 5 CDS ovvero rilasciate, con analoghe limitazioni, da altri Stati membri dell'Unione Europea. Le abilitazioni di tipo 1, 2 e 3, possono essere rilasciate anche ai titolari di patenti speciali, a condizioni che, per la guida, non siano richiesti adattamenti tecnici particolari dei veicoli.
9. Salvo quanto previsto dall'articolo 56 comma 2, per ottenere la patente di servizio CRI, i soggetti che beneficiano del regime di rilascio senza esame devono essere effettivamente in attività di servizio presso l'Associazione secondo le disposizioni interne delle componenti a cui appartengono.

Articolo 59

(Rilascio per esame)

1. Per ottenere la patente di servizio CRI, i soggetti che non beneficiano del regime di rilascio senza esame di cui all'articolo 58 devono:
 - a) essere in attività di servizio presso l'Associazione;
 - b) frequentare un corso di qualificazione;
 - c) sostenere un esame davanti ad una commissione istituita ai sensi dell'articolo 65 .
2. I programmi e le modalità di svolgimento dei corsi di qualificazione e degli esami di idoneità sono indicati in allegato al presente regolamento (all.n.25).
3. Per coloro che non sono già muniti di una patente civile di guida, i programmi del corso di qualificazione e degli esami di idoneità, sono integrati con nozioni generali che tengano conto delle norme comunitarie in materia di rilascio della patente civile, secondo i criteri riportati in allegato al presente regolamento (all.n.25).

Capo V

Formazione teorica ed esercitazioni di guida

Articolo 60

(Corsi di qualificazione)

1. Secondo le direttive impartite dall'Ufficio Centrale Motorizzazione CRI e dagli Uffici Regionali Motorizzazione CRI, possono essere organizzati corsi di qualificazione per aspiranti conducenti CRI presso tutte le articolazioni CRI, anche tramite le scuole o i centri di formazione CRI, accreditati dall'Ufficio Centrale Motorizzazione CRI.
2. I corsi di qualificazione per la conduzioni delle abilitazioni di tipo 6, 7 ed 8 sono organizzati in ambito prevalentemente Regionale o interRegionale.

3. I corsi di qualificazione sono tenuti da formatori abilitati ai sensi dell'articolo 64 secondo le modalità e con la durata minima indicata in allegato al presente regolamento (all.n.25).
4. I corsi di qualificazione di cui ai commi precedenti, possono essere previsti anche nell'ambito di corsi di formazione di base o di aggiornamento e specializzazione presso tutte le articolazioni della CRI.
5. Gli appartenenti ai Corpi Ausiliari delle FFAA della CRI, in alternativa ai corsi di cui al comma 1, possono frequentare appositi corsi qualificativi presso strutture delle FF.AA. L'Ente militare rilascia apposita attestazione che dovrà essere parificata entro il periodo massimo di due anni, fatte salve eventuali inderogabili esigenze di servizio.

Articolo 61

(Modalità di effettuazione delle esercitazioni alla guida)

1. Ai soggetti che sono in possesso dei requisiti per condurre i veicoli CRI indicati negli articoli precedenti e che, per ottenere il rilascio della patente di servizio CRI, non beneficiano del regime di rilascio senza esame di cui all'articolo 58, è consentito esercitarsi alla guida di veicoli CRI purché:
 - a) abbiano ottenuto il rilascio di un' autorizzazione ad esercitarsi alla guida dei veicoli CRI;
 - b) non realizzino alcuna attività di trasporto, operativa o di soccorso;
 - c) abbiano a fianco, in funzione di istruttore, una persona avente i requisiti di cui al comma 3 ovvero, se ricorrono le condizioni ivi indicate, si esercitino conformemente alle prescrizioni del comma 3;
2. Le esercitazioni di guida possono essere effettuate solo dopo aver completato il ciclo di lezioni teoriche indicate nel programma di cui all'articolo 59.
3. Durante le esercitazioni di guida, le funzioni di istruttore sono svolte da uno dei soggetti abilitati ai sensi degli articoli 67 e 68. Per le esercitazioni finalizzate al conseguimento della patente contenente le abilitazioni di tipo 1, 2, 3 e 4, le funzioni di istruttore possono essere altresì svolte da una persona munita di patente di servizio CRI conseguita da almeno 3 anni, valida per le medesima categorie di veicoli, ovvero da persona munita di patente di servizio CRI di tipo 5, 6, 7 e 8, che sia stata riconosciuta idonea dal Direttore Provinciale CRI che detiene stabilmente il veicolo CRI sul quale si svolge l'esercitazione. Per le esercitazioni finalizzate al conseguimento della patente contenente le abilitazioni di tipo 5, 6, 7, 8 e 9, le funzioni di istruttore possono essere altresì svolte da una persona munita di patente di servizio CRI conseguita da almeno 6 anni, valida per le medesima categorie di veicoli, che sia stata riconosciuta idonea dal Direttore Provinciale CRI che detiene stabilmente il veicolo CRI sul quale si svolge l'esercitazione.
4. Per i veicoli che non consentono il trasporto di passeggeri, le esercitazioni di guida sono svolte seguendo l'aspirante con altro veicolo CRI idoneo dal quale la persona di che funge da istruttore ai sensi del comma 3, può efficacemente impartire istruzioni per la guida. In funzione della pericolosità dell'esercitazione, tuttavia, il Direttore Provinciale del Comitato CRI che detiene stabilmente il veicolo può imporre che le esercitazioni con questi veicoli avvengano in un luogo poco frequentato ovvero non soggetto a pubblico passaggio.
5. Quando l'aspirante conducente autorizzato ad esercitarsi non è munito di alcuna patente civile, le esercitazioni di guida e gli esami pratici di guida per i veicoli compresi nelle abilitazioni di tipo 3,4,5, 6 e 7 devono essere effettuate con veicoli muniti di doppi comandi. Negli altri casi, l'impiego di veicoli con doppi comandi è facoltativo.
6. Durante le esercitazioni su strade aperte al traffico, il veicolo CRI deve essere munito anteriormente e posteriormente di cartelli con la scritta "SCUOLA GUIDA" conformi alle disposizioni del secondo comma dell'articolo 334 del Reg CDS.

Articolo 62

(Autorizzazione ad esercitarsi alla guida)

1. L'autorizzazione ad esercitarsi alla guida di veicoli CRI, conforme al modello allegato al presente regolamento (all.n.26), è rilasciata dal Comitato Provinciale CRI o dall'Ufficio Regionale Motorizzazione CRI che provvede al rilascio della patente, vale 6 mesi ed è rinnovabile alla scadenza qualora il titolare non abbia ancora sostenuto gli esami di idoneità alla

guida per cause derivanti dalla mancata convocazione della sessione d'esame da parte dell'Ufficio CRI competente.

2. Durante le esercitazioni di guida, il titolare dell'autorizzazione, che deve essere sempre portata al seguito, deve essere altresì munito di un valido documento di riconoscimento personale attestante l'appartenenza all'Associazione o il rapporto che lo lega ad essa.

Capo VI Procedure di rilascio della patente

Articolo 63

(Uffici competenti al rilascio delle patenti)

1. Le patenti di servizio CRI sono rilasciate dagli Uffici Provinciali Motorizzazione CRI d'intesa e secondo le direttive fornite dagli Uffici Regionali Motorizzazione CRI.
2. Per il personale del Corpo Militare della Croce Rossa, l'Ufficio Centrale Motorizzazione CRI può individuare altri uffici competenti al rilascio delle patenti di servizio CRI.
3. Per i dipendenti e le componenti volontaristiche del Comitato Centrale è competente al rilascio l'Ufficio Provinciale Motorizzazione CRI di Roma; per gli appartenenti al Corpo Militare ed al Corpo delle Infermiere Volontarie che prestano servizio presso il Comitato Centrale è competente l'Ufficio Centrale Motorizzazione Militare CRI.
4. Se ne ricorre l'urgente necessità, il Comitato Provinciale competente a rilasciare le patenti di servizio, d'intesa con gli Uffici Regionali motorizzazione CRI competenti, per l'effettuazione delle prove di esame può avvalersi di altri Uffici Provinciali Motorizzazione CRI presso i quali sono organizzate sedute d'esame.

Articolo 64

(Esami di idoneità alla guida)

1. L'esame di idoneità alla guida dei veicoli CRI deve essere sostenuto davanti alla commissione permanente di cui all'articolo 65, nominata dal Direttore del Comitato Regionale competente per territorio operante nell'ambito degli Uffici competenti al rilascio delle patenti ovvero per il corpo militare, dal proprio vertice.
2. L'esame di idoneità per il conseguimento della patente di guida, può essere previsto anche nell'ambito di corsi di formazione di base o di aggiornamento e specializzazione presso tutte le articolazioni della CRI, ovvero di specifici corsi organizzati da scuole o centri di formazione CRI. In tali casi, le commissioni d'esame per i corsi di formazione o di specializzazione, devono essere integrate con un componente avente la l'abilitazione di formatore di guida CRI, nominato dal Direttore del Comitato Regionale e possono assolvere anche la funzione di commissione esaminatrice per il rilascio della patente di servizio CRI di cui al comma 1.
3. Per ciascun abilitato alla guida è compilato un fascicolo di abilitazione, avente contenuto conforme al modello allegato al presente regolamento (all.n.27).
4. L'esame di idoneità per il conseguimento della patente di servizio CRI si svolge secondo le modalità ed ha per oggetto le materie indicate in allegato al presente regolamento (all.n.28). L'esame si articola nelle seguenti prove:
 - f) una prova teorica, anche attraverso quiz a risposta multipla, tesa a verificare le conoscenze normative e tecniche della circolazione stradale, le nozioni di meccanica e di manutenzione sul motore e sulle principali parti e funzioni del veicolo, le cause degli incidenti stradali, le nozioni di primo soccorso automobilistico e le prescrizioni che disciplinano l'impiego dei veicoli in servizio di soccorso anche con riferimento a quelle di natura etica e deontologica;
 - g) una integrazione orale sulle normative specifiche, sulle caratteristiche tecniche, sulla conduzione e sulla manutenzione dei veicoli di tipo 5, 6, 7, 8 e 9 per i soli candidati che richiedono il rilascio di queste categorie di patente.

- h) una prova pratica di guida sui mezzi indicati nelle abilitazioni CRI che devono essere rilasciati, tesa a verificare le capacità di attuare tutte le manovre richieste per circolare con sicurezza in ogni condizione di servizio.
5. I voti riportati nelle prove di cui sopra, espressi in trentesimi, fanno media e danno luogo alla idoneità allorché nel complesso la votazione riportata non sia inferiore a venti trentesimi e con non meno di diciotto trentesimi per ogni prova.
- I candidati dichiarati "non idonei" all'esame possono ripetere le prove, dopo aver effettuato un ciclo integrativo d'istruzione secondo le modalità fissate con provvedimento dell'Ufficio Centrale Motorizzazione CRI.

Articolo 65 **(Commissione d'esame)**

1. La commissione esaminatrice di cui all'articolo 64 comma 1 è composta dal Direttore Provinciale competente o da un suo delegato, che la presiede, nonché da due membri almeno uno dei quali deve possedere la qualifica di formatore di guida CRI, secondo le disposizioni dell'articolo 67 e la patente di servizio CRI dello stesso tipo o di tipo superiore a quello che richiedono di conseguire i candidati nel corso della sessione d'esame a cui partecipano.
2. Gli oneri conseguenti all'attività della commissione sono interamente a carico dell'articolazione CRI a cui appartiene il personale che richiede il rilascio delle patenti di servizio CRI.
3. La commissione è un collegio perfetto. Nel provvedimento di nomina deve essere specificato il tipo di abilitazioni in relazione alle patenti che si devono rilasciare ed ai veicoli disponibili per le prove d'esame.
4. La commissione rimane in carica al massimo per un anno, fatto salvo il completamento dell'ultima sessione di esame iniziata nel periodo in cui era in carica.
5. Nel medesimo territorio Provinciale, quando esigenze di gestione lo richiedono, possono essere nominate più commissioni d'esame presso le dipendenti articolazioni CRI. Ogni persona fisica può far parte contemporaneamente di più commissioni
6. Il Direttore Provinciale del Comitato CRI programma le sedute di esame avvalendosi, con la massima rotazione possibile, delle commissioni disponibili.
7. Per il personale dipendente dai Corpi Ausiliari delle FF.AA della CRI, la commissione è integrata da un delegato designato dall'Ispettorato Nazionale del Corpo Militare.

Articolo 66 **(Stampa del documento ed aggiornamento dell'Anagrafe Nazionale dei Conducenti)**

1. La patente di servizio è stampata dagli Uffici preposti al suo rilascio sui moduli in bianco di cui gli stessi dispongono attraverso il programma di gestione predisposto a cura dell'Ufficio Centrale Motorizzazione CRI.
2. L'ufficio che cura il rilascio della patente, provvede all'aggiornamento dell'Anagrafe Nazionale dei Conducenti CRI. La stampa di un nuovo documento è consentita solo dopo che gli estremi del nuovo titolo abilitativo sono stati correttamente e completamente inseriti nell'Anagrafe stessa.
3. L'inserimento dei dati del conducente nell'Anagrafe Nazionale dei conducenti CRI è curato dall'ufficio che ha provveduto al rilascio della patente ovvero, se questa è già stata rilasciata, presso il quale è stato effettuato l'esame per il conseguimento dell'ulteriore abilitazione contenuta nella patente stessa.
4. In caso di esami per il rilascio di nuove abilitazioni, in aggiunta a quelle possedute, gli uffici di cui ai commi precedenti provvedono alla stampa di un'etichetta adesiva di aggiornamento, di norma, senza procedere alla stampa di un nuovo documento. L'etichetta adesiva, conforme al modello riprodotto in allegato al presente regolamento (all.n.29), può essere stampata solo dopo l'inserimento della nuova abilitazione nell'Anagrafe Nazionale dei conducenti CRI e contiene la nuova scadenza della patente.

Titolo II **Formatori di guida per i veicoli della Croce Rossa Italiana**

Capo I Formatori di guida

Articolo 67

(Abilitazione per formatori di guida CRI)

1. I soggetti abilitati ed iscritti nell'Albo Nazionale dei formatori CRI di cui all'articolo 68, assumono la denominazione di formatori di guida CRI e svolgono le funzioni di istruttore per le esercitazioni di guida e di insegnante nei corsi qualificazione, compresa l'attività di formazione e di aggiornamento teorico, relative alla conduzione dei veicoli CRI.
2. L'abilitazione per esercitare le funzioni di cui al comma precedente è rilasciata al personale dipendente dell'Associazione, ai Soci attivi e agli appartenenti alle Componenti volontarie CRI nonché ai collaboratori professionali con rapporto di convenzione a termine, limitatamente alla durata del rapporto stesso, che sono in possesso dei requisiti richiesti dall'articolo 70 e che sono effettivamente in attività di servizio, secondo le norme organizzative della componente CRI a cui appartengono.
3. L'abilitazione, che consente di esercitare le funzioni di istruttore di guida CRI su tutto il territorio nazionale, anche nell'ambito di articolazioni CRI diverse da quelle in cui l'abilitato presta servizio, ha validità uguale a quella della patente di servizio CRI posseduta al momento del rilascio dell'abilitazione stessa. Ogni 5 anni deve essere comunque confermata secondo le disposizioni dell'articolo 74.

Articolo 68

(Albo nazionale dei formatori di guida CRI)

1. Presso l'Ufficio Centrale Motorizzazione CRI è istituito l'Albo Nazionale degli formatori di guida CRI alla cui tenuta provvede lo stesso Ufficio sulla base delle informazioni fornite dagli Uffici Regionali Motorizzazione CRI, ovvero, per il Corpo Militare, dall'Ufficio Centrale Motorizzazione Militare Cri.
2. La permanenza dell'iscrizione all'Albo Nazionale dei Formatori di guida CRI è subordinata alla permanenza dell'attività di servizio di cui al comma 2 dell'articolo 67 .

Articolo 69

(Uffici competenti al rilascio dell'abilitazione e corsi di qualificazione)

1. L'abilitazione per i formatori di guida CRI è rilasciata dall'Ufficio Centrale Motorizzazione CRI ovvero dagli Uffici Regionali Motorizzazione CRI. Per il Corpo Militare, l'abilitazione è rilasciata dall'Ufficio Centrale Motorizzazione Militare Cri.
2. Presso gli Uffici Regionali CRI individuati dall'Ufficio Centrale Motorizzazione CRI ovvero presso altra articolazione CRI o altra struttura civile o militare adeguatamente attrezzata individuata dallo stesso Ufficio, sono effettuati corsi di qualificazione per formatori di guida CRI secondo i programmi, la durata e con le modalità indicate in allegato al presente regolamento (all.n.30). Agli aspiranti che hanno frequentato con profitto il corso di qualificazione è rilasciato un attestato di frequenza, con validità di 6 mesi, che consente di sostenere gli esami di idoneità.

Articolo 70

(Requisiti richiesti per il conseguimento dell'abilitazione)

1. Per essere ammessi a sostenere gli esami di idoneità per il conseguimento dell'abilitazione di formatore di guida CRI, i candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) età non inferiore a 21 anni e non superiore a 60
 - b) diploma di istituto medio di secondo grado;
 - c) patente di servizio, in corso di validità, contenente tutte le abilitazioni di cui all'articolo 52, conseguite da almeno 1 anno, mai sospesa o sottoposta a revisione;
 - d) possesso della patente civile, militare di categoria non inferiore a B o equiparata;
 - e) assenza nei 5 anni precedenti di provvedimenti di sospensione o revoca della patente civile o militare posseduta.
 - f) attestazione di frequenza con profitto di un corso di qualificazione di cui all'articolo 69;

2. L'assenza di provvedimenti di cui alla lettera e) del comma precedente può essere anche oggetto di autocertificazione. In caso di mendaci dichiarazioni, l'abilitazione è revocata ai sensi dell'articolo 75.
3. L'attestazione di cui alla lettera f) del comma 1 non è richiesta per i soggetti che possono ottenere il rilascio dell'abilitazione per conversione dell'equipollente titolo civile o militare ai sensi dell'articolo 71 .

Capo II **Modalità di rilascio dell'abilitazione per formatori di guida**

Articolo 71 **(Rilascio per conversione di titolo civile o militare equipollente)**

1. L'abilitazione di formatore di guida CRI è rilasciata senza necessità di sostenere l'esame di idoneità di cui all'articolo 72, ai titolari di abilitazione civile all'esercizio delle funzioni di istruttore di guida o di insegnante di teoria rilasciate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ovvero dalle Province, ai sensi dell'articolo 123 CDS purché, al momento della richiesta di rilascio:
 - a) si trovino nelle condizioni richieste dal comma 2 dell'articolo 67 ;
 - b) siano in possesso dei requisiti richiesti dall'articolo 70 .
2. Alle medesime condizioni richieste dal comma 2, l'abilitazione di formatore di guida CRI può essere altresì, rilasciata, senza esame, ai titolari di equipollenti titoli abilitativi rilasciati dall'Autorità Militare o da altro organismo assimilato ai sensi dell'articolo 138 CDS. L'equipollenza del titolo abilitativo militare o assimilato rispetto al titolo abilitativo civile sopraindicato è dichiarata, caso per caso, con provvedimento dell'Ufficio Centrale Motorizzazione CRI.
3. Gli Insegnanti di teoria e gli istruttori di guida CRI già iscritti nell'Albo nazionale CRI, ai sensi della precedente normativa 138/93, in regola con quanto disposto dal precedente comma 1 lettere a) e b), conseguono l'abilitazione di formatore di guida CRI senza necessità di sostenere nuovi esami e sono iscritti, di diritto, nell'albo di cui all'articolo 68.
4. Ai formatori di guida CRI che hanno ottenuto l'abilitazione per effetto della conversione dei titoli civili o militari di cui ai commi precedenti, l'Ufficio Centrale Motorizzazione può imporre la frequenza di un corso di aggiornamento specifico secondo programmi e con modalità determinate dallo stesso Ufficio.

Articolo 72 **(Esami di idoneità per formatori di guida CRI)**

1. L' esame di idoneità per formatori di guida si svolge secondo le modalità ed ha per oggetto le materie indicate in allegato al presente regolamento (all.n.30). L'esame si articola nelle seguenti prove:
 - a) due prove teoriche:
 - una prova scritta, anche attraverso quiz a risposta multipla, tesa a verificare le conoscenze normative e tecniche della circolazione stradale, le cause degli incidenti stradali, le nozioni di primo soccorso automobilistico e le prescrizioni che disciplinano l'impiego dei veicoli in servizio di soccorso anche con riferimento a quelle di natura etica e deontologica;
 - una prova orale a contenuto prevalentemente pratico, tesa a valutare la capacità espositiva del candidato nelle materie oggetto dell'esame.
 - b) una prova pratica di guida sui mezzi indicati nelle abilitazioni CRI possedute, tesa a verificare:
 - le capacità di attuare tutte le manovre richieste per circolare con sicurezza in ogni condizione di servizio;
 - la capacità di istruire ed intervenire efficacemente sugli allievi conducenti
 - c) una prova di manutenzione, relativa alle operazioni minime di controllo del veicolo e di intervento d'emergenza.

2. I voti riportati nelle prove di cui sopra, espressi in trentesimi fanno media e danno luogo alla idoneità allorché nel complesso la votazione riportata non sia inferiore a venti trentesimi e con non meno di venti trentesimi per ogni prova.
3. I candidati dichiarati "non idonei" all'esame possono ripetere le prove dopo aver effettuato un ciclo integrativo d'istruzione secondo le modalità fissate con provvedimento dell'Ufficio Centrale Motorizzazione CRI.

Articolo 73

(Stampa del titolo abilitativo ed iscrizione all'Albo Nazionale dei Formatori di guida CRI)

1. Salvo i casi indicati al comma 2, l'abilitazione di formatore di guida CRI è rilasciata dall'Ufficio Regionale CRI presso il quale l'aspirante ha sostenuto, con esito favorevole, l'esame di idoneità di cui all'articolo 72, anche se diverso da quello competente per il luogo in cui presta servizio.
2. Nei casi conversione di titolo civile o militare equipollente di cui all'articolo 71, l'abilitazione di formatore di guida CRI è rilasciata dall'Ufficio Regionale Motorizzazione CRI competente per territorio rispetto all'articolazione in cui il formatore presta servizio. Per il personale della Croce Rossa Militare, provvede in ogni caso l'Ufficio Centrale Motorizzazione CRI.
3. Di ciascun abilitato, presso l'Ufficio che ha curato il rilascio dell'abilitazione, è conservato il fascicolo del formatore avente contenuto conforme al modello allegato al presente regolamento (all.n.30) che deve essere conservato agli atti per almeno 10 anni e comunque per tutta la durata della attività di servizio.
4. L'Ufficio Regionale Motorizzazione CRI che ha rilasciato l'abilitazione di formatore di guida CRI comunica l'operazione all'Ufficio Centrale Motorizzazione CRI che provvede all'iscrizione del formatore nell'Albo Nazionale dei Formatori di cui all'articolo 68.
5. L'articolazione CRI presso la quale prestava servizio il formatore comunica all'Ufficio Centrale Motorizzazione CRI il venir meno del requisito dell'effettiva attività di servizio di cui al comma 2 dell'articolo 67. In tali casi, l'Ufficio Motorizzazione CRI, sentito l'Ufficio Regionale CRI competente per territorio, provvede a cancellare il formatore di guida dall'Albo di cui all'articolo 68.

Capo III

Conferma, aggiornamento periodico e revoca dell'abilitazione di formatore di guida CRI

Articolo 74

(Conferma di validità dell'abilitazione ed aggiornamento periodico dei formatori)

1. La validità dell'abilitazione di formatore di guida CRI è legata alla validità della patente di servizio CRI posseduta e deve essere confermata ogni 5 anni attraverso la verifica della permanenza dei requisiti indicati all'articolo 70 comma 1 lettere c) e d).
2. L'abilitazione non può essere in nessun caso confermata:
 - a) se il formatore è incorso nei provvedimenti di sospensione o di revoca della patente di servizio CRI.
 - b) se il formatore di guida ha superato il 75° anno di età.
3. La mancata conferma di validità dell'abilitazione comporta la cancellazione dall'Albo nazionale dei formatori di guida CRI.
4. La conferma di validità dell'abilitazione è disposta dall'articolazione CRI presso la quale il formatore presta servizio. Dell'avvenuta conferma di validità è data comunicazione all'Ufficio CRI che ha rilasciato l'abilitazione e all'Ufficio Centrale Motorizzazione CRI che provvede all'aggiornamento dell'Albo nazionale dei Formatori di guida CRI.
5. Qualora, alla scadenza, l'abilitazione non possa essere confermata, l'articolazione CRI presso la quale il formatore presta servizio, provvede alla sospensione cautelare dell'abilitazione e ne dà immediata comunicazione all'Ufficio Regionale CRI competente per territorio e all'Ufficio Centrale Motorizzazione CRI.
6. La conferma della validità dell'abilitazione di formatore di guida CRI è altresì subordinata alla verifica della permanenza dei requisiti tecnici e di idoneità, attestata dalla frequenza con

profitto dei corsi di aggiornamento periodico disposti dagli Uffici Regionali Motorizzazione CRI e dell'Ufficio Centrale Motorizzazione CRI.

Articolo 75 (Revoca e sospensione dell'abilitazione)

1. L'abilitazione di formatore di guida CRI è revocata quando:
 - a) la patente di servizio CRI o la patente civile posseduta al momento del rilascio dell'abilitazione è stata revocata;
 - b) senza giustificato motivo, il formatore non ha frequentato i corsi di aggiornamento previsti dall'articolo 74 per più di due volte;
 - c) non è stata chiesta la conferma della validità dell'abilitazione entro gli 8 mesi successivi alla relativa scadenza;
 - d) in occasione della verifica prevista dall'articolo 74, la validità dell'abilitazione non è stata confermata.
2. L'abilitazione di formatore di guida è sospesa, per un periodo di uguale durata, quando è sospesa la patente di servizio CRI, secondo le disposizioni di cui agli articoli 82 e 83, in quanto applicabili.
3. Salvo quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 74, la sospensione e la revoca sono disposte con provvedimento motivato del presidente del Comitato Regionale competente rispetto all'articolazione presso la quale presta servizio l'istruttore di guida CRI. Dei provvedimenti è data comunicazione all'Ufficio Centrale Motorizzazione CRI.

Articolo 76 (Centri di formazione per la guida dei veicoli CRI)

1. Con provvedimento del presidente della CRI assunto d'intesa con i presidenti regionali competenti, possono essere istituiti, in ambito Regionale o interRegionale centri di formazione permanente per la guida dei veicoli CRI.
2. Ciascun centro deve disporre di idonee attrezzature e mezzi, definiti con provvedimento dell'Ufficio Centrale Motorizzazione CRI e di almeno 4 formatori di guida CRI.
3. Gli oneri di funzionamento dei centri di formazione per la guida CRI sono interamente a carico dei Comitati regionali o delle articolazioni locali CRI che li gestiscono.
4. Presso ciascun centro di formazione CRI, con provvedimento del Direttore Regionale CRI competente, sono istituiti corsi di formazione per il conseguimento della patente di servizio CRI, dell'abilitazione di istruttore di guida CRI nonché corsi di aggiornamento o di perfezionamento nella guida. Nei limiti della disponibilità di risorse finanziarie e di mezzi, i centri di formazione possono essere utilizzati per la formazione di personale che presta servizio in regioni diverse da quella in cui il centro è istituito.
5. Previa intesa tra gli Uffici competenti interessati, presso i centri di formazione per la guida CRI si possono svolgere gli esami di idoneità dei conducenti e quelli per il rilascio delle abilitazioni dei formatori di guida. Ai candidati che hanno superato l'esame è rilasciato un attestato che consente il rilascio della patente di servizio o dell'abilitazione di formatore presso gli Uffici Motorizzazione CRI competenti.

Titolo III **Conferma di validità, duplicato, sospensione e revoca della patente di servizio per i veicoli CRI**

Capo I **Conferma di validità e duplicato della patente di servizio CRI**

Articolo 77 **(Conferma di validità della patente di servizio)**

1. La validità della patente di servizio CRI deve essere confermata alla scadenza attraverso la verifica della permanenza dei requisiti psico-fisici richiesti per la guida.
2. Per il rinnovo delle patenti di tipo 5, 6, 7 e 8, il certificato medico deve riportare anche l'esito degli accertamenti supplementari previsti dalla vigente normativa civile per le corrispondenti patenti civili
3. Fermo restando quanto indicato al comma 1, la patente di servizio CRI rilasciata senza esame ai sensi dell'articolo 68 può essere rinnovata solo se, al momento fissato per la sua scadenza, è ancora in corso di validità la patente civile sulla base della quale era stata rilasciata.

Articolo 78

(Visita medica per la conferma di validità)

1. Per confermare la validità della patente di servizio CRI, l'abilitato alla guida deve sottoporsi ad una visita medica presso gli uffici sanitari di cui all'articolo 79, se istituiti o presso un medico specializzato indicato dall'articolazione CRI di appartenenza di cui all'articolo 55, ovvero, in mancanza dei predetti sanitari, presso un medico civile o militare abilitato al rilascio di certificazioni mediche ai sensi dall'articolo 119 CDS. La visita si effettua con le modalità indicate in allegato al presente regolamento (all.n.31).
2. L'esito della visita medica è contenuto in un certificato, conforme al modello riprodotto in allegato al presente regolamento (all.n.31) che deve essere esibito dall'interessato all'articolazione CRI di appartenenza entro la data di scadenza della patente di servizio CRI.
3. I requisiti psico-fisici richiesti per la conferma della patente di servizio CRI sono indicati in allegato al presente regolamento (all.n.31).
4. Se la visita medica ha evidenziato la mancanza temporanea o definitiva dei requisiti psico-fisici per condurre veicoli CRI, l'articolazione CRI che riceve l'esito della visita, sospende in via cautelare la patente, ai sensi dell'articolo 85 e ne dà immediata comunicazione all'Ufficio Regionale Motorizzazione CRI competente per territorio per l'adozione dei provvedimenti di sua competenza.

Articolo 79

(Uffici sanitari per la verifica dei requisiti psico-fisici dei conducenti CRI)

1. Presso ciascun Comitato Regionale e Provinciale CRI, con provvedimento del competente Direttore, può essere istituito un ufficio sanitario per la verifica dei requisiti psico-fisici dei conducenti CRI composto da uno o più medici CRI. L'ufficio sanitario è coordinato dal Direttore Sanitario Regionale o Provinciale CRI.
2. Al predetto ufficio competono tutti gli adempimenti riguardanti le verifiche sanitarie e le certificazioni per il rilascio ed il rinnovo della patente CRI.
3. Gli uffici sanitari CRI di cui al comma 1 compete il rilascio delle attestazioni di idoneità previste dall'articolo 54 e l'effettuazione delle visite di revisione delle patenti di servizio CRI disposte ai sensi dell'articolo 89.

Articolo 80

(Aggiornamento della patente e dell'anagrafe nazionale degli abilitati)

1. All'aggiornamento della validità della patente di servizio CRI a seguito dell'esito favorevole della visita medica di cui all'articolo 78, provvede l'articolazione CRI presso la quale presta servizio l'abilitato alla guida.
2. L'aggiornamento richiede l'inserimento della data di effettuazione della visita medica e della data della nuova scadenza della patente all'interno dell'Anagrafe Nazionale dei conducenti CRI a cui provvede, per via telematica, l'articolazione CRI presso la quale l'abilitato presta servizio. Dopo l'aggiornamento dell'anagrafe, la medesima articolazione CRI, provvede altresì alla stampa di un'etichetta adesiva, conforme al modello riprodotto in allegato al presente regolamento (all.n.29), da apporre sulla patente di servizio che riporta l'avvenuta conferma e la data della nuova scadenza.
3. Qualora l'articolazione CRI che ha proceduto al rinnovo è diversa da quello che ha rilasciato la patente, lo stesso trasmettere copia conforme del certificato medico e fotocopia della patente rinnovata all'Ufficio Provinciale Motorizzazione CRI competente che ha rilasciato la patente affinché vengano conservati nel fascicolo relativo al rilascio della patente medesima; l'originale

del certificato medico è trattenuto agli atti unitamente alla copia della patente rinnovata dall'articolazione CRI che ha effettuato il rinnovo.

Articolo 81 (Duplicato della patente CRI)

1. La patente di servizio CRI deve essere duplicata a seguito di:
 - a) smarrimento
 - b) sottrazione
 - c) distruzione
 - d) deterioramento
2. Al rilascio del duplicato della patente di servizio provvede l'Ufficio Provinciale Motorizzazione competente rispetto al luogo in cui il titolare presta effettivamente servizio.
3. La nuova patente rilasciata ha la stessa validità temporale di quella che sostituisce
4. Se l'Ufficio Provinciale Motorizzazione CRI è diverso da quello che aveva provveduto al rilascio, deve essere costituito un nuovo fascicolo del conducente, chiedendo all'Ufficio che aveva provveduto al primo rilascio la trasmissione della copia autentica del fascicolo in suo possesso. La documentazione ricevuta rimane in possesso dell'Ufficio Provinciale Motorizzazione CRI che ha duplicato la patente.
5. Nei casi in cui ai punti a), b) e c) del comma 1, alla richiesta di duplicato deve essere allegata l'attestazione di resa denuncia alle autorità di polizia che deve essere effettuata entro 48 ore dal momento in cui il titolare ha cognizione dello smarrimento, della sottrazione o della distruzione della patente di servizio.

Capo II Sospensione e revoca della patente di servizio

Articolo 82 (Sospensione per violazioni)

1. La patente di servizio CRI è sospesa per un ugual periodo quando sia accertata una violazione delle norme del Codice della Strada, commesse alla guida di veicoli di servizio, che comporta la sanzione accessoria della sospensione della patente civile.
2. La patente di servizio CRI può essere altresì sospesa in tutti i casi in cui il conducente abbia violato una delle norme di comportamento indicate nella parte III del presente regolamento. In questi casi, la durata del periodo di sospensione della patente di servizio è commisurata alla gravità della violazione accertata e all'eventuale recidiva nel comportamento e non può comunque superare i 60 giorni.

Articolo 83 (Sospensione in caso di incidente stradale)

1. La patente di servizio CRI è sospesa quando il titolare della stessa, nell'impiego dei veicoli CRI per negligenza, imperizia o violazione di leggi dello Stato o del presente regolamento, abbia cagionato lesioni personali ai trasportati o a terzi.
2. La patente di servizio è altresì sospesa immediatamente ed in via cautelare, a prescindere dalla valutazione delle responsabilità correlate al sinistro di competenza dell'Autorità Giudiziaria, quando il titolare della stessa, nell'impiego dei veicoli CRI, per cause anche in corso di accertamento, abbia cagionato la morte di terzi o dei trasportati.
3. La durata della sospensione di cui al comma 1 e 2, che è commisurata alla gravità delle lesioni prodotte e delle violazioni commesse, non può superare 1 anno. La patente sospesa è immediatamente restituita qualora sia accertata l'assenza di responsabilità del conducente nella dinamica del sinistro.
4. La patente di servizio CRI può essere sospesa per un periodo non superiore a 90 giorni, quando il titolare della stessa, nell'impiego dei veicoli CRI, abbia cagionato, per imperizia o

negligenza, danni ai medesimi veicoli o ad altre cose dell'ente. In caso di danni ingenti la sospensione è disposta per un periodo non superiore a 180 giorni.

Articolo 84

(Sospensione per mancata presentazione alla visita di conferma di validità)

1. Quando il titolare della patente CRI non si è presentato alla visita per la conferma di validità entro 30 giorni successivi alla scadenza, la patente di servizio è sospesa a tempo indeterminato fino all'esito positivo della visita medica di conferma di validità di cui all'articolo 77.
2. La patente è altresì sospesa a tempo indeterminato quando il titolare non è sottoposto alla visita di revisione di cui all'articolo 74 entro la scadenza del termine fissato per la stessa. La sospensione dura fino all'esito positivo della visita di revisione.

Articolo 85

(Sospensione per mancanza temporanea dei requisiti)

1. Quando a seguito di visita medica per la conferma della validità ovvero in occasione di visita di revisione della patente di servizio CRI, il titolare sia giudicato temporaneamente non idoneo alla conduzione dei veicoli di servizio, la patente di servizio è sospesa fino all'esito positivo della successiva visita medica.

Articolo 86

(Procedura per la sospensione e soggetti competenti)

1. La sospensione della patente è disposta, d'ufficio o su segnalazione del responsabile dell'articolazione CRI o della componente CRI presso la quale presta servizio,
 - a) dal Direttore del Comitato Provinciale nei casi indicati dagli articoli 83 comma 3, 84 e 85;
 - b) dal Direttore del Comitato Regionale CRI, nei casi indicati dall'articolo 82 e 83 comma 1.
2. Il provvedimento di sospensione della patente, che deve essere adeguatamente motivato, è comunicato all'interessato in forma scritta; dell'atto stesso è data notizia all'Ufficio Regionale Motorizzazione CRI che ha rilasciato la patente.
3. Nei casi indicati dalla lettera a) del comma 1, il provvedimento di sospensione della patente di servizio è altresì comunicato all'Ufficio Regionale Motorizzazione CRI competente per territorio.

Articolo 87

(Revoca della patente di servizio)

1. Patente di servizio CRI è revocata, d'ufficio o su segnalazione del responsabile dell'articolazione CRI o della componente CRI presso la quale il titolare presta servizio, dal Presidente del Comitato Regionale CRI competente per territorio. Della revoca è data comunicazione all'Ufficio Centrale Motorizzazione CRI per l'inserimento del provvedimento nell'Archivio nazionale degli Abilitati alla guida
2. La patente di servizio CRI è revocata quando il titolare non sia più in possesso dei requisiti psico-fisici o di età previsti dal presente regolamento per la conduzione dei veicoli CRI che la patente abilita a condurre.
3. Nei casi indicati dal comma 2, quando permangono i requisiti per il rilascio o la conservazione di una delle abilitazioni indicate all'articolo 51, la patente viene revocata ma ne viene contestualmente rilasciata una nuova contenente le abilitazioni per i veicoli per la cui conduzione il titolare è risultato ancora idoneo secondo le disposizioni del presente regolamento.
4. La patente di servizio può essere revocata, quando il titolare nell'impiego dei veicoli di servizio, per imperizia o negligenza, sia incorso per almeno due volte in 5 anni in incidenti che abbiano cagionato, lesioni gravi o morte alle persone trasportate o a terzi, ovvero danni gravi ai medesimi veicoli tali da renderli inservibili e non più riparabili.
5. La patente di servizio è altresì revocata in tutti i casi di violazioni del Codice della Strada, commesse nel corso di un'attività di servizio, comportanti analogo provvedimenti a carico del trasgressore.

6. La patente di servizio è sempre revocata quando il titolare cessa di svolgere servizio attivo in un'articolazione CRI, secondo le disposizioni dello Statuto e le norme organizzative interne della componente CRI a cui appartiene.

Articolo 88

(Ritiro del documento sospeso o revocato e conservazione)

1. La sospensione o la revoca di cui agli articoli precedenti danno luogo al materiale ritiro della patente che sarà custodita dall'articolazione CRI cui appartiene il conducente, ove si tratti di sospensione, ovvero inviata all'Ufficio Centrale Motorizzazione CRI, ove si tratti di revoca.
2. Il titolare di patente sospesa o revocata deve provvedere alla sua consegna all'articolazione CRI a cui appartiene entro 5 giorni successivi a quello in cui gli è comunicato il provvedimento.
3. In caso di mancata riconsegna del documento nei termini stabiliti dal precedente comma 2, per il ritiro della patente CRI può essere richiesta la collaborazione di un ufficio o di un comando di polizia .

Articolo 89

(Revisione della patente di servizio CRI)

1. Qualora, in occasione di comportamenti assunti durante il servizio ovvero per altra causa, sorgano dubbi sulla persistenza nel titolare della patente di servizio CRI dei requisiti fisici e psichici prescritti o dell'idoneità tecnica, può essere sempre disposta d'ufficio la revisione della patente di servizio CRI.
2. Con il provvedimento di cui al comma 1, può essere disposto che il titolare di patente si sottoponga a visita medica presso l'ufficio sanitario di cui all'articolo 79, se istituito, ovvero, in mancanza, presso un medico specializzato o presso la commissione medica Provinciale di cui all'articolo 119 CDS. Nei casi più gravi, può essere, inoltre, disposto che il titolare di patente si sottoponga ad un nuovo esame di idoneità tecnica secondo le disposizioni dell'articolo 65, in quanto applicabili,
3. Con il provvedimento di cui al comma 1, è fissato un termine, di norma non inferiore a 15 giorni, entro il quale il titolare di patente deve sottoporsi alla visita medica di revisione ovvero ad un nuovo esame di idoneità. Se il titolare di patente di servizio, senza giustificato motivo, non si sottopone agli esami prescritti, allo scadere del termine indicato nel provvedimento di cui al comma 1 la patente di servizio è sospesa cautelarmene dal presidente dell'articolazione CRI presso la quale il titolare presta servizio fino a quando il titolare stesso non abbia superato, con esito favorevole, gli esami stessi. Il provvedimento di sospensione della patente è comunicato all'Ufficio Regionale Motorizzazione competente che provvede all'aggiornamento dell'Anagrafe Nazionale dei conducenti CRI.
4. In base all'esito della visita medica o dell'esame di idoneità, il Direttore del Comitato Regionale emette provvedimento di sospensione o revoca della patente ovvero di restituzione della patente all'interessato, qualora questa sia stata ritirata.

Articolo 90

(Procedura per la revoca e soggetti competenti)

1. La revisione della patente di servizio è disposta, d'ufficio o su segnalazione del responsabile dell'articolazione CRI o della componente CRI presso la quale presta servizio, dal Direttore del Comitato Regionale CRI competente per territorio.
2. Il provvedimento di revisione della patente di servizio, che deve essere adeguatamente motivato, è comunicato all'interessato in forma scritta; dell'atto stesso è data notizia all'Ufficio Provinciale Motorizzazione CRI che ha rilasciato la patente.

Articolo 91

(Declassamento per superamento dei limiti di età)

1. La patente di servizio CRI delle persone che hanno superato i limiti di età previsti dall'articolo 54 per la guida di alcuni veicoli CRI ma conservano ancora l'idoneità per la guida di altri veicoli CRI sono declassate d'ufficio al tipo di patente che consente la guida di tali veicoli.

2. La patente di servizio CRI è altresì declassata d'ufficio al tipo di patente inferiore per la quale il titolare risulta ancora idoneo quando, in occasione di una visita medica per la conferma di validità ovvero per la revisione della patente, risulta che il conducente non ha più i requisiti supplementari richiesti per la conferma di validità delle patenti di tipo 5, 6, 7 e 8.
3. Il titolare di patente di servizio CRI declassata per i motivi di cui al comma 2, può riottenere l'idoneità a condurre i veicoli CRI del tipo originariamente posseduto, se entro un anno dal declassamento, produce un nuovo certificato medico che comprovi il recupero della piena idoneità psico-fisica a condurre i veicoli CRI delle categorie per cui è prevista la patente. Trascorso inutilmente un anno, il declassamento diviene definitivo ed occorre ottenere il rilascio di una nuova patente, secondo le disposizioni degli articoli 57 o 58.
4. Nei casi di declassamento sopraindicati è sempre disposto il rilascio di una nuova patente di servizio a cura dell'ufficio Provinciale CRI competente per territorio. Se quest'Ufficio è diverso da quello che aveva provveduto al rilascio della patente declassata, l'ufficio che provvede al rilascio della nuova patente chiede la trasmissione del fascicolo del conducente posseduto e forma un nuovo fascicolo del conducente.

Articolo 92

(Aggiornamento dell'Anagrafe nazionale dei conducenti CIR)

1. Quando è disposta la sospensione, la revisione o la revoca della patente di servizio, l'Ufficio Regionale Motorizzazione CRI competente per territorio rispetto all'articolazione in cui presta servizio il titolare di patente, provvede all'aggiornamento dell'Anagrafe Nazionale dei conducenti CRI.

Articolo 93

(Ricorsi)

1. Avverso i provvedimenti riguardanti la patente di servizio CRI adottati in osservanza delle disposizioni del presente regolamento, è ammesso ricorso entro 30 giorni all'Ufficio Centrale Motorizzazione CRI.
2. Il ricorso non ha effetto sospensivo del provvedimento adottato.
3. L'Ufficio Centrale Motorizzazione CRI, acquisiti tutti gli atti necessari all'istruttoria dalle competenti articolazioni CRI che devono fornire ogni notizia richiesta senza ritardo, si esprime entro 120 giorni dal momento della notifica del ricorso.

Capo III

Conversione della patente di servizio e della abilitazione ad Istruttore di guida della Croce Rossa Italiana

Articolo 94

(Conversione della patente di servizio CRI)

1. I titolari della patente di servizio CRI possono ottenere la conversione, con le modalità di cui all'articolo 138, comma 5 CDS, nella corrispondente patente civile. Con provvedimento dell'Ufficio Centrale Motorizzazione CRI, sono rese note le categorie di patenti civili corrispondenti ai tipi di abilitazione previsti dall'articolo 51.
2. La conversione della patente di servizio CRI può essere richiesta solo se il titolare di patente ha prestato servizio attivo nell'Associazione per almeno 3 anni consecutivi e, comunque, decorso almeno 1 anno dalla data di rilascio della patente stessa.
3. Il rilascio del certificato per la conversione non è consentito nel caso in cui l'abilitazione del formatore sia stata sospesa o revocata.
4. Nel rispetto delle condizioni indicate al comma 2, la conversione può essere richiesta dall'interessato durante il servizio, ovvero entro un anno dalla data della sua cessazione. Gli eventuali oneri della conversione sono a totale carico del richiedente.

Articolo 95

(Conversione della abilitazione di formatore di guida CRI)

1. I titolari della abilitazione di formatore di guida CRI prevista dal presente regolamento possono ottenere la conversione, con le modalità di cui all'articolo 138, comma 5 CDS, nella abilitazione ad Insegnante ed Istruttore di guida ad uso civile.
2. L'Ufficio Centrale Motorizzazione CRI rilascia al titolare di abilitazione che ne faccia richiesta un certificato, conforme al modello allegato al presente regolamento (all.n.32) con
3. Il certificato per la conversione della abilitazione di formatore di guida CRI di cui al comma 2 può essere rilasciato solo se il titolare della abilitazione ha prestato servizio attivo nell'Associazione per almeno 6 anni consecutivi e, comunque, decorso almeno 3 anni dalla data di rilascio della abilitazione stessa.
4. La conversione non è consentita nel caso in cui la abilitazione sia stata sospesa o revocata.
5. Nel rispetto delle condizioni indicate al comma 2, la conversione può essere richiesta dall'interessato che abbia ottenuto il certificato di cui al comma 2, durante il servizio, ovvero entro un anno dalla data della sua cessazione, all'Ufficio civile competente.

Articolo 96

(Modalità della conversione e documentazione rilasciata all'interessato)

1. A richiesta dei titolari di patenti CRI che si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 94, il Comitato Provinciale Motorizzazione CRI competente per territorio, compiute le necessarie verifiche presso l'Anagrafe Nazionale dei conducenti CRI, rilascia un certificato, conforme al modello allegato al presente regolamento (all.n.32).
2. Per ottenere la conversione della patente di servizio, il titolare deve fare istanza all'Ufficio competente del Dipartimento dei Trasporti Terrestri del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, allegando alla richiesta la certificazione di cui al comma 1.
3. A richiesta dei formatori di guida CRI che si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 96, il Comitato Regionale Motorizzazione CRI competente per territorio, compiute le necessarie verifiche presso l'Anagrafe Nazionale dei Formatori di guida CRI, rilascia un certificato, conforme al modello allegato al presente regolamento (all.n.32).
4. Per ottenere la conversione della abilitazione ad Istruttore di guida CRI, il titolare deve fare istanza all'Ufficio competente del Dipartimento dei Trasporti Terrestri del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e/o della Provincia di residenza competente, allegando alla richiesta la certificazione di cui al comma 3.
5. Gli eventuali oneri della conversione sono a totale carico del richiedente.

Titolo IV

Abilitazioni professionali per l'esercizio di attività connesse alla circolazione dei veicoli CRI

Articolo 97

(Abilitazione per effettuare la scorta a veicolo o a trasporti eccezionali)

1. Il personale CRI che intende ottenere la abilitazione all'effettuazione di scorte a trasporti eccezionali, deve frequentare un corso organizzato dal Comitato Regionale CRI, d'intesa con il Compartimento Polizia Stradale della regione competente per territorio e sostenere un esame sugli argomenti descritti nell'allegato "B" del D.M. 18 luglio 1997 e superare un esame di idoneità tecnica.
2. L'esame di idoneità tecnica di cui al comma 1, si svolge davanti ad una Commissione nominata dal Direttore del Comitato Regionale CRI secondo le modalità indicate dall'articolo 65. La Commissione è integrata da un esperto del settore, preferibilmente dipendente dalla Specialità Polizia Stradale della Polizia di Stato.
3. La abilitazione è associata alla patente CRI e ne conforma la scadenza.
4. Il personale CRI in possesso di abilitazione civile all'effettuazione dell'attività di scorta di cui al D.M. 18 luglio 1997 e successive modificazioni ovvero dell'equivalente titolo abilitativo militare o rilasciato dalle FF.PP, può ottenere l'abilitazione di cui al comma 1 senza esame.

Articolo 98

(Abilitazione per l'uso di mezzi meccanici ed idraulici di movimentazione ed elevazione delle merci)

1. I veicoli CRI dotati di strumenti di movimentazione e di elevazione delle merci e dei beni mobili, gru idrauliche, verricelli, carri attrezzi, pedane di elevazione merci e simili dispositivi, possono essere manovrati o condotti da personale CRI munito di patente di servizio valida per la categoria di corrispondenti veicoli che sia in possesso anche di una abilitazione speciale, conforme al modello allegato al presente regolamento (all.n.33) rilasciata dal competente Comitato Regionale ovvero, su delega di questo, dal Comitato Provinciale, dopo la frequenza di uno specifico corso di addestramento all'uso e di formazione teorico-pratica.
2. I corsi teorico-pratici di cui al comma 1, sono organizzati dal Comitato Regionale CRI competente o da altra articolazione CRI da questo delegata, che disponga di idonee attrezzature e personale docente, anche appartenente agli altri enti previsti dall'articolo 138 CDS o ad officine specializzate esterne alla CRI.
3. L'abilitazione speciale deve essere associata alla patente CRI alla quale conforma la sua scadenza.

PARTE III
NORME PARTICOLARI DI CONDOTTA DEI CONDUCENTI E DISPOSIZIONI PER LA
CONDUZIONE DEI VEICOLI

Titolo I
Norme di comportamento e disposizioni per l'utilizzazione dei veicoli

Capo I
Norme di comportamento generali per i conducenti dei veicoli CRI

Articolo 99

(Regole generali di prudenza, diligenza e correttezza)

1. Durante la circolazione, i conducenti dei veicoli CRI devono improntare la loro condotta alla massima diligenza, prudenza e correttezza al fine di tutelare l'incolumità propria, dei trasportati e dei terzi e garantire la migliore conservazione dei veicoli e delle attrezzature dell'Associazione.
2. E' fatto obbligo a tutti i conducenti di veicoli CRI di prendere costantemente conoscenza delle regole, delle disposizioni e degli ordini impartiti dai responsabili ai diversi livelli dell'Associazione, curando il loro costante aggiornamento.
3. I conducenti dei veicoli CRI devono adattare il loro comportamento di guida ai principi ispiratori dell'Associazione ed a quelli fondamentali del rispetto della persona e della convivenza pacifica, fornendo, in ogni circostanza, la massima collaborazione agli altri utenti della strada ed evitando comportamenti di sopraffazione, di rivalità, di ritorsione o che, comunque, possano mettere a rischio l'incolumità delle persone o delle cose.
4. I conducenti di veicoli CRI devono sempre mantenere un contegno corretto e civile, evitando nel modo più assoluto diverbi e discussioni con le forze dell'ordine, con il personale degli ospedali, con familiari e parenti dell'infermo trasportato e soprattutto con l'infermo stesso.
5. Prima di iniziare un servizio che impegna veicoli CRI, il conducente è tenuto ad effettuare le verifiche ed ad adottare le misure previste dall'allegato protocollo operativo (all.n.34) le cui disposizioni fanno parte, a tutti gli effetti, del presente regolamento.
6. Il conducente non deve porsi in servizio alla guida del veicolo CRI in stato di alterazione psico-fisica correlata all'ingestione di alcool o all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Articolo 100

(Responsabilità del conducente)

1. Ferma restando la tutela dovutagli in materia di responsabilità civile, garantita dall'assicurazione obbligatoria dei mezzi, il conducente abilitato alla guida di veicoli CRI è responsabile in via amministrativa e penale di ogni sinistro o danno causato a persone o cose da un mezzo dell'Associazione da lui guidato, nei limiti previsti dalle norme in vigore.

Articolo 101

(Rapporti con le Forze di Polizia e con altri soggetti preposti alla regolazione del traffico)

1. Durante la circolazione, i conducenti di veicoli CRI devono avere al seguito la patente di servizio CRI che deve essere esibita ad ogni richiesta delle Forze di Polizia.
2. Il conducente di un veicolo CRI ha sempre l'obbligo di fermarsi quando un agente in servizio di polizia stradale glielo impone. Qualora, durante l'espletamento di un urgente servizio d'istituto, il conducente di veicolo CRI sia fermato da un organo di polizia stradale preposto al controllo del traffico egli è tenuto a fermarsi in ogni caso, informando il pubblico ufficiale della tipologia del servizio svolto e dell'urgenza dello stesso. Eventuali ulteriori spiegazioni relative al comportamento tenuto ed il tipo di servizio svolto dovranno essere fornite, ove consentito, dopo che il servizio urgente è stato portato a termine.
3. Nel caso in cui, durante un urgente servizio d'istituto, il veicolo CRI, per qualunque causa dipendente dalla volontà di qualcuno, sia costretto a stare fermo a lungo ovvero non possa comunque proseguire la marcia per completare il suo servizio, il conducente deve informare la

persona che ostacola o che limita il transito, delle responsabilità civile e penale che si sta assumendo relativa all'incolumità del paziente da soccorrere o trasportato. In tali casi, è fatto obbligo al conducente CRI di chiedere l'immediato intervento di altra unità operative che possa completare l'intervento interrotto. Dell'accaduto deve essere fatta immediata "annotazione di servizio" al responsabile dell'articolazione CRI da cui il conducente dipende.

4. L'annotazione di servizio è trasmessa, senza ritardo e comunque entro le 48 ore successive, alla competente Autorità Giudiziaria, a cura del responsabile dell'Ufficio CRI competente.

Articolo 102

(Utilizzo dei dispositivi di ritenuta)

1. Quando il veicolo CRI è dotato di dispositivi di ritenuta, il conducente ed i passeggeri, durante la marcia, devono farne costantemente uso.
2. Il conducente di veicolo CRI è corresponsabile del corretto adempimento dell'obbligo di cui al comma precedente per tutti i soggetti che, a qualsiasi titolo, si trovano a bordo del mezzo, ferma restando la responsabilità amministrativa di questi ultimi,
3. L'obbligo di cui al comma 1 si estende a tutte le condizioni di marcia, comprese quelle correlate allo svolgimento di un urgente servizio d'istituto di cui all'articolo 106. In quest'ultimo caso, sono esonerati dall'obbligo di utilizzo dei dispositivi di ritenuta, il personale medico ed i soccorritori che prestano assistenza ad un ferito o ad un malato trasportato.

Articolo 103

(Comportamento in caso d'incidente con il veicolo di servizio)

1. Fermo restando l'adempimento degli obblighi di fermarsi e prestare soccorso previsti dalla vigente normativa ed il rispetto delle norme del protocollo operativo allegato al presente regolamento (all.n.35), nel caso in cui il veicolo CRI si trovi coinvolto in un incidente, anche se di lieve entità, il conducente di veicolo CRI ha l'obbligo di procurarsi tutti i dati necessari di tutti i conducenti dei veicoli coinvolti; appena completato il servizio che stava svolgendo, ha inoltre l'obbligo di compilare un rapporto esauriente del sinistro su apposito modello allegato al presente regolamento (all.n.35), informando il responsabile del parco veicolare CRI ed il presidente dell'articolazione CRI.
2. Ove possibile, deve essere sempre fatto intervenire un organo di polizia stradale per il rilevamento del sinistro.
3. Al conducente di veicoli CRI è fatto in ogni caso divieto di sottoscrivere il modello di constatazione amichevole di sinistro

Capo II

Norme di comportamento per i conducenti dei veicoli CRI da trasporto

Articolo 104

(Comportamento dei conducenti dei veicoli da trasporto)

1. I conducenti dei veicoli da trasporto CRI sono responsabili della corretta sistemazione delle cose e delle persone trasportate.
2. In nessun caso è consentito il trasporto di persone in numero superiore a quello indicato sulla carta di circolazione ovvero di cose oltre i limiti di portata indicati sulla carta di circolazione stessa. Non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 167 e 169 CDS relative alla possibilità di trasporto in soprannumero di bambini sulle autovetture ovvero di tolleranza del 5% per il trasporto delle cose.
3. Salvo il caso in cui l'installazione temporanea e l'uso dei dispositivi sia stato espressamente autorizzato per contingenti ed occasionali situazioni d'emergenza correlate ad eventi di protezione civile, i conducenti dei veicoli da trasporto non possono utilizzare i dispositivi supplementari di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu o di allarme acustico.

Articolo 105

(Norme particolari per situazioni di protezione civile)

1. Durante l'espletamento di attività di protezione civile, il responsabile dell'Ufficio CRI dal quale dipende il conducente, può occasionalmente autorizzare l'installazione temporanea dei dispositivi supplementari di allarme ed il loro impiego allo scopo di facilitare la progressione dei convogli di veicoli da trasporto impiegati nell'attività stessa.
2. Nella conduzione dei mezzi da trasporto, occasionalmente impiegati in attività di soccorso nell'ambito dei servizi di cui al comma precedente, il conducente deve considerare le caratteristiche funzionali dei veicoli, avuto riguardo alla loro massa, alle specifiche tecniche e costruttive dei veicoli stessi e tenere una condotta adeguata ad esse.

Capo II

Norme di comportamento per i conducenti dei veicoli di soccorso

Articolo 106

(Comportamento dei conducenti dei veicoli di soccorso)

1. Il conducente di un veicolo di soccorso è responsabile della conduzione del mezzo e della sicurezza del personale durante gli interventi d'emergenza. Egli ha il compito di:
 - a) coordinare l'equipaggio del veicolo di soccorso, ad eccezione degli aspetti sanitari del soccorso, per tutte le fasi del trasferimento che riguardano la propria competenza quale responsabile del veicolo condotto;
 - b) curare la sicurezza delle persone che stanno realizzando l'intervento di soccorso;
 - c) assicurare la posizione più corretta del veicolo durante le operazioni di soccorso;
2. Prima di iniziare un'attività che possa determinare la necessità di espletare un urgente servizio d'istituto, il conducente deve verificare accuratamente che il veicolo di soccorso sia in perfetta efficienza operativa, secondo il protocollo operativo riportato in allegato al presente regolamento (all.n.35).
3. In ogni condizione d'impiego, il conducente si deve occupare della guida del veicolo di soccorso con la massima prudenza per evitare incidenti o danni alle persone trasportate ed agli altri utenti della strada.
4. Nella conduzione di veicoli di soccorso deve essere sempre mantenuto un margine di sicurezza tale da consentire l'espletamento del servizio nel minor tempo possibile, evitando però nel contempo rischi inutili di danni al personale, ai trasportati a tutti gli utenti della strada e al mezzo.

Capo III

Norme di comportamento durante l'espletamento di urgenti servizi d'istituto

Articolo 107

(Qualificazione dell'urgente servizio d'istituto)

1. Ai fini delle disposizioni del presente regolamento e di quelle dell'articolo 177 CDS, si deve intendere urgente il servizio d'istituto, quando ricorrono le seguenti condizioni:
 - a) quando, a seguito di richiesta urgente di soccorso da parte di privati o di organi di coordinamento diversi dal servizio 118, ci si reca sul luogo dove giace un ferito o malato del quale non si conoscendo le reali condizioni di salute e che, perciò, sulla base della comune esperienza, si deve presumere siano gravi;
 - b) quando, durante l'espletamento di un trasporto di un ferito o un malato, il personale sanitario presente a bordo del veicolo CRI evidenzia una situazione d'urgenza;
 - c) quando il ferito o il malato trasportato è in condizioni gravi di salute che richiedono di cure immediate;
 - d) quando è espressamente richiesto dalla centrale 118 sulla base dei relativi protocolli operativi.
2. Qualora, giunti sul luogo del soccorso viene constatato che non sussistano più le condizioni di emergenza, il conducente deve completare il servizio nel rispetto delle disposizioni relative al trasporto non urgente.

3. Quando il veicolo CRI è chiamato ad operare nell'ambito del servizio 118, a fini della qualificazione di un urgente servizio d'istituto, si deve intendere urgente il servizio il cui codice di uscita sia contrassegnato dal colore "rosso" o da quello "giallo". Ai fini della possibilità di utilizzo dei dispositivi supplementari di cui all'articolo 108, gli altri codici d'intervento non consentono in nessun caso la qualificazione del servizio come urgente.

Articolo 108

(Utilizzo dei dispositivi supplementari di segnalazione visiva e di allarme)

1. Durante l'espletamento di un urgente servizio i dispositivi supplementari di segnalazione a luce lampeggiate blu e quelli di allarme acustico di cui il veicolo è dotato, devono essere utilizzati congiuntamente ed in modo continuativo. Se sono installati diversi tipi di allarme acustico, deve esserne utilizzato un solo tipo alla volta.
2. I dispositivi supplementari di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu non possono essere utilizzati durante la marcia al di fuori delle situazioni di urgente servizio d'istituto indicate nell'articolo 107. Tuttavia, al solo fine di rendere meglio visibile il veicolo CRI, i dispositivi supplementari di segnalazione visiva possono essere sempre utilizzati durante la sosta sulla carreggiata ovvero per fermate operative. Devono essere inoltre utilizzati nei casi previsti dell'articolo 176 comma 14 CDS unicamente per l'effettuazione delle manovre di inversione di marcia, sosta in corsia d'emergenza e retromarcia in autostrada e sulle strade extraurbane principali.

Articolo 109

(Comportamento durante urgenti servizi d'istituto)

1. Durante l'espletamento di un urgente servizio d'istituto, quando sono congiuntamente in funzione in modo continuo i dispositivi supplementari di segnalazione visiva a luce lampeggiate blu ed acustici di allarme, il conducente di veicolo CRI, conformemente alle disposizioni dell'articolo 177 CDS, può derogare alle norme di comportamento del Codice della Strada.
2. Anche nelle condizioni indicate al comma precedente, il conducente di veicolo CRI deve sempre osservare le regole di comune prudenza e diligenza per prevenire ed evitare pericoli alla pubblica incolumità. Devono essere in ogni caso rispettate le disposizioni degli articoli 110, 111 e 112.

Articolo 110

(Velocità durante urgenti servizi d'istituto)

1. Quando ricorrono le condizioni d'emergenza correlate ad un urgente servizio d'istituto di cui all'articolo 107 e le circostanze richiedano un'andatura sostenuta del veicolo CRI, la velocità deve essere comunque proporzionata al traffico, all'efficienza del mezzo, al fondo stradale, alla prontezza di riflessi del conducente e ad ogni altra circostanza rilevante.
2. Salvo situazioni particolarmente favorevoli di traffico ovvero in caso di circolazione su strade a più corsie per ogni senso di marcia, la velocità massima del veicolo di soccorso, durante l'espletamento di un urgente servizio d'istituto, non deve di norma superare i 90 Km/h.
3. E' in ogni caso fatto assoluto divieto di procedere a velocità manifestamente eccessiva o comunque tale da costituire pericolo in relazione a circostanze di tempo e di luogo, in particolare nelle seguenti situazioni:
 - a) nei centri abitati,
 - b) nei luoghi frequentati da bambini,
 - c) in prossimità di lavori,
 - d) nelle ore notturne,
 - e) in caso di forte precipitazioni atmosferiche.

Articolo 111

(Comportamento alle intersezioni durante urgenti servizi d'istituto)

1. Anche quando ricorrono le condizioni d'emergenza correlate ad un urgente servizio d'istituto di cui all'articolo 107 è fatto divieto ai conducenti CRI di attraversare incroci a velocità senza

accertarsi, fermandosi se necessario, che tutti gli altri conducenti abbiano avuto la percezione visiva o sonora dei dispositivi di allarme e si siano arrestati tempestivamente e in condizioni di sicurezza.

2. Nelle condizioni indicate dal comma 1, quando devono attraversare incroci con dispositivi semaforici disposti al rosso o in cui normalmente ci si dovrebbe arrestare per dare la precedenza agli altri utenti, i conducenti di veicoli in emergenza devono ridurre particolarmente la velocità, fino a fermarsi se necessario e riprendere la marcia solo dopo essersi accertati che gli altri utenti del traffico abbiano messo in atto tutte le misure utili a consentire il transito del veicolo CRI in emergenza, in condizioni di sicurezza.

Articolo 112

(Altri comportamenti vietati anche durante urgenti servizi d'istituto)

1. Durante la circolazione in condizioni d'emergenza correlate ad un urgente servizio d'istituto di cui all'articolo 107 è fatto inoltre divieto di porre in essere i seguenti comportamenti contrari ai principi di prudenza e diligenza:
 - a) circolare contromano o sorpassare in prossimità ed in corrispondenza di curve o dossi quando la visibilità sia molto limitata;
 - b) invertire la marcia su autostrade o strade assimilate senza avvalersi dell'ausilio di persona a terra che controlli il traffico, o comunque senza far uso della massima cautela possibile;
 - c) usare i proiettori abbaglianti in fase di incrocio con altri veicoli;
 - d) marciare sui marciapiedi a velocità eccessiva o in presenza di pedoni;
 - e) sorpassare a destra se non assolutamente necessario e dopo avere la certezza che il conducente che precede, ha compreso l'intenzione di effettuare la manovra.

Capo IV

Norme di comportamento durante la guida di tutti i veicoli CRI

Articolo 113

(Durata della guida e periodi di riposo)

1. Il conducente di veicoli CRI non può essere impegnato nella guida per più di 9 ore consecutive. Su ventiquattro ore, il tempo effettivo di guida non può comunque superare 12 ore.
2. Dopo quattro ore e mezzo di guida consecutive il conducente deve effettuare una pausa della durata di almeno 30 minuti.
3. Nel periodo di guida di cui al comma 1 non sono computate le interruzioni nella guida, le pause di attesa o tutte le altre situazioni che comportino la permanenza a bordo del veicolo fermo o nei pressi dello stesso superiori a 15 minuti.
4. Tra un periodo di guida di 9 ore consecutive ed il successivo periodo di guida il conducente deve poter fruire di un periodo di riposo di almeno 12 ore. Nei servizi fuori sede, la durata del riposo può essere frazionata nell'arco di 24 ore ma in ogni caso deve ammontare complessivamente ad almeno 8 ore.
5. Le disposizioni dei commi precedenti non pregiudicano quanto previsto dai contratti di lavoro per il personale dipendente nonché dalle prescrizioni imposte dalle convenzioni con le strutture sanitarie nazionali che, in ogni caso, prevalgono sulle disposizioni stesse.
6. Le norme di cui al presente articolo non si applicano ai veicoli in uso esclusivo del Corpo Militare della CRI, impiegati in servizi di soccorso, in esercitazioni ovvero nel corso di operazioni di protezione civile.

Articolo 114

(Uso di alcool e sostanze psicoattive)

1. Il conducente che sa o che, secondo le circostanze, deve presumere di dover guidare un veicolo CRI in relazione con un'esercitazione o un'attività di servizio di qualsiasi natura deve astenersi dal consumo di bevande alcoliche durante tutto il servizio e nelle sei ore che lo precedono.
2. Il titolare di patente di servizio CRI non può fare uso di sostanze psicoattive. In caso di accertata violazione del divieto di cui al presente comma, la patente di servizio è sempre revocata dal

Direttore del Comitato Regionale. Si applicano le disposizioni dell'articolo 88, in quanto compatibili.

3. Il titolare di patente di servizio CRI che, per finalità terapeutiche o per altri scopi consentiti, fa uso di medicinali o di altre sostanze che possono pregiudicare l'idoneità alla guida, deve informarne immediatamente il Responsabile Sanitario dell'articolazione CRI, allo scopo di permettere a questi di valutare gli eventuali rischi e concordare con le opportune misure volte a prevenirli. Nelle more della valutazione da parte del medico deve astenersi dal condurre veicoli CRI.

Articolo 115

(Velocità massime per costruzione o per impieghi particolari)

1. Con provvedimento dell'Ufficio Centrale Motorizzazione può essere limitata la velocità massima consentita per singoli tipi di veicoli e per singole combinazioni di veicoli. Le restrizioni sono riportate sulla carta di circolazione CRI.
2. I conducenti sono tenuti a rispettare i limiti di velocità imposti con i provvedimenti di cui al comma 1.

Articolo 116

(Formazioni di convogli veicoli CRI)

1. Le formazioni organizzate di convogli veicoli CRI in numero superiore a 10 unità devono essere segnalate con i cartelli di cui all'articolo 360 Reg CDS
2. Fuori dei centri abitati, i veicoli CRI che formano convogli organizzati, devono tenere fra di loro una distanza minima di 50 m.
3. La fermata o la sosta di formazioni di convogli veicoli sulle strade extraurbane, fuori delle aree di parcheggio o di sosta, sono consentite, nei limiti previsti dalle disposizioni del codice della strada, soltanto quando non esistono altre possibilità. In tali casi, i conducenti CRI devono provvedere a segnalare adeguatamente la presenza dei veicoli sulla carreggiata.
4. Se, in ragione del numero o delle caratteristiche dei veicoli, è prevedibile che possono verificarsi rilevanti turbative per la circolazione, l'articolazione CRI che ha organizzato il convoglio, se non può disporre il frazionamento, deve dare preventivo avviso agli organi di polizia stradale competenti per territorio.
5. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano in caso di interventi di soccorso, d'emergenza o per attività di protezione civile. Non si applicano, altresì, ai veicoli in uso esclusivo al Corpo Militare CRI impegnati in attività ovvero esercitazioni con le Forze Armate.

Titolo II

Assicurazione dei veicoli della Croce Rossa Italiana

Articolo 117

(Adempimento degli obblighi assicurativi per i veicoli CRI)

1. Prima di essere immessi in circolazione, tutti i veicoli CRI devono essere dotati di idonea copertura assicurativa conformemente alle disposizioni fornite dall'Ufficio Centrale Motorizzazione CRI.
2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica ai veicoli nella disponibilità dell'associazione, non ancora immatricolati ovvero già immatricolati CRI, in circolazione di prova quando è utilizzata la targa prova CRI dotata di una valida copertura assicurativa per la circolazione di prova stessa.
3. La validazione dell'immatricolazione di cui all'articolo 23 comma 7, attiva contestualmente e formalmente la copertura assicurativa sul veicolo immatricolato, alle condizioni previste dal contratto di assicurazione in essere al momento della immatricolazione

Articolo 118

(Pianificazione dei veicoli assicurati)

1. Entro il 15 novembre di ciascun anno tutte le articolazioni CRI che detengono stabilmente veicoli devono comunicare all'Ufficio Centrale Motorizzazione CRI e al competente Ufficio Regionale Motorizzazione CRI l'elenco dei veicoli che hanno effettivamente in uso e di quelli che, per qualsiasi motivo, non sono più utilizzati o sono in attesa di completare le pratiche amministrative per la cessazione dalla circolazione.

Articolo 119

(Obbligo di portare a bordo i documenti assicurativi)

1. Durante la circolazione, tutti i veicoli CRI devono avere a bordo i documenti comprovanti l'esistenza di una valida copertura assicurativa.
2. Il contrassegno assicurativo deve essere esposto sulla parte anteriore dei veicoli dotati di carrozzeria chiusa con superfici vetrate.
3. Nei casi indicati dal comma 2 dell'articolo 118, durante la circolazione di prova di un veicolo non assicurato, l'attestazione della copertura assicurativa della targa prova deve sempre trovarsi a bordo del veicolo stesso. In tali casi non è obbligatoria l'esposizione del contrassegno assicurativo prevista dal comma 2.

Titolo III

Impiego dei sistemi di comunicazione

Articolo 120

(Disposizioni generali relative all'impiego dei dispositivi di comunicazione sui veicoli CRI)

1. Le comunicazioni tra unità operative CRI devono essere ispirate ai seguenti criteri d'impiego: le trasmissioni radio devono essere brevi, riservate, pertinenti, chiare ed esaurienti; possono essere utilizzate solo le frequenze radio espressamente assegnate; se esistono, devono essere rispettati i protocolli di comunicazione radio delle Centrali Operative 118.
2. Tutte le comunicazioni possono essere intraprese ed intrattenute soltanto se avvengono nel pieno rispetto del protocollo operativo allegato (all.n.34) al presente regolamento di cui, a tutti gli effetti, fa parte integrante.

Articolo 121

(Utilizzo dei sistemi di comunicazione sui veicoli CRI)

1. Durante l'effettuazione di attività di servizio con veicoli CRI è vietato l'utilizzo di qualsiasi sistema di comunicazione – compresi telefoni cellulari o simili dispositivi non dotati di sistemi viva-voce ovvero equivalenti – che non costituisca dotazione del veicolo di soccorso.
2. Durante la marcia di un veicolo CRI, ove possibile, i dispositivi di comunicazione non dotati di sistemi viva-voce ovvero equivalenti, devono essere utilizzati da una persona dell'equipaggio diversa dal conducente.

PARTE IV
DISPOSIZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEI VEICOLI CRI

Titolo I
Disposizioni generali riguardanti la gestione del parco veicoli CRI

Capo I
Principi e strumenti per la corretta gestione

Articolo 122
(Principi generali di gestione del parco veicoli CRI)

1. La gestione del parco veicoli di ciascuna articolazione CRI deve essere costantemente finalizzata al mantenimento di un elevato il livello di efficienza operativa del parco veicoli stesso, attraverso un quadro di corretta politica delle riparazioni, di rinnovo graduale e costante dei mezzi per renderli sempre adeguati alle effettive esigenze operative.
2. Per raggiungere gli obiettivi di cui al comma 1, ogni articolazione deve attuare un sistema di gestione che consenta di realizzare un adeguato rapporto tra spese per l'acquisto dei veicoli nuovi e spese per il mantenimento di quelli usati.
3. La corretta gestione del parco veicoli deve almeno prevedere:
 - a) il mantenimento in condizioni di buona affidabilità per tutta la durata della vita tecnica di ciascun mezzo, mediante la pianificazione ed il rigoroso rispetto degli interventi preventivi previsti dal costruttore e degli interventi correttivi e manutentivi necessari;
 - b) l'impiego delle moderne tecnologie organizzative avvalendosi del supporto dell'informatica applicata nell'ambito dei programmi standardizzati predisposti dall'Ufficio Centrale Motorizzazione.

Articolo 123
(Determinazione del livello di parco)

1. Entro il 1° gennaio di ciascun anno, l'Ufficio Motorizzazione Regionale CRI, sulla base delle effettive esigenze di ogni articolazione CRI dipendente, determina, per ciascuna di esse, il livello di parco dei veicoli CRI in dotazione per l'anno successivo.
2. L'aumento del livello di parco può essere autorizzato dall'Ufficio Regionale Motorizzazione CRI, su richiesta motivata dell'articolazione CRI, solo in presenza di situazioni documentate di obiettivo aumento del carico delle attività istituzionali organizzate di almeno il 10%.
3. In funzione dell'usura dei veicoli e della loro anzianità di immatricolazione, l'Ufficio Regionale CRI determina annualmente, per ciascuna articolazione CRI dipendente, l'aliquota di introduzione dei veicoli che possono sostituire quelli esistenti, senza variazioni del livello di parco.
4. Ai fini della programmazione generale degli acquisti e della possibilità di pianificare nel tempo il livello di parco, la vita tecnica dei veicoli viene fissata a priori secondo le disposizioni dell'articolo 124 comma 2, precisando per ciascuno di essi il chilometraggio medio annuo rilevato statisticamente.
5. In caso di inadempienza degli obblighi di pianificazione di cui al comma 1, l'Ufficio Centrale Motorizzazione CRI può esercitare poteri sostitutivi, secondo la procedura di cui all'articolo 10.
6. Nessuna articolazione può detenere veicoli immatricolati in numero superiore a quello previsto dal livello di parco di cui al comma 1. In caso di violazione di questo divieto, l'Ufficio Centrale Motorizzazione CRI non procede a validazione dell'immatricolazione ovvero, qualora l'immatricolazione sia stata comunque effettuata, provvede, su istanza del Direttore del Comitato Regionale, alla revoca immediata della stessa.

Articolo 124
(Determinazione del periodo di vita tecnica dei veicoli CRI)

1. Il periodo di vita tecnica dei veicoli, è determinato in base a parametri di natura tecnica ed economico-statistica dall'Ufficio Centrale Motorizzazione CRI. Il periodo massimo di vita

tecnica, in funzione delle caratteristiche e della destinazione d'uso, è indicato nelle tabelle allegare al presente regolamento (all.n.36).

2. Ai fini della determinazione della vita tecnica e delle norme di gestione del presente regolamento, i veicoli CRI sono distinti in:
 - a) veicoli di fascia 3: veicoli di derivazione commerciale, di più frequente impiego, in dotazione a tutti le articolazioni CRI
 - b) veicoli di fascia 2: veicoli di derivazione commerciale ai quali sono apportate modifiche o dotati di attrezzature particolari, di frequente impiego, di larga dotazione nell'ambito della CRI allestiti mediante l'impiego di materiali qualificati
 - d) veicoli di fascia 1: veicoli speciali, in genere di costo molto elevato, di concezione ed impiego esclusivo per la CRI, in dotazione limitata ad alcune articolazioni.
3. Con provvedimento dell'Ufficio Centrale Motorizzazione CRI, sono periodicamente aggiornate le tabelle di cui al comma 1 allo scopo di renderle costantemente adeguate all'evoluzione tecnologica dei veicoli.

Articolo 125

(Dichiarazione di fuori uso dei veicoli che hanno superato il periodo di vita tecnica)

1. Salvo quanto previsto dalle disposizioni del comma 3 e dell'articolo 148, nessun veicolo può essere mantenuto in utilizzo oltre il periodo di vita tecnica determinato sulla base delle tabelle di cui all'articolo 124 .
2. I veicoli che hanno superato il periodo di vita tecnica, se non possono essere qualificati d'interesse storico e collezionistico ai sensi dell'articolo 21 , devono essere dichiarati fuori uso e fatti cessare dalla circolazione secondo le disposizioni del Titolo IV della Parte I.
3. Per i veicoli civili e militari già immatricolati, che sono successivamente acquistati nella disponibilità ed immatricolati CRI, i limiti di durata della vita tecnica riportati nelle tabelle di cui al comma 2, sono ridotti alla metà e sono calcolati dal momento dell'immatricolazione CRI.
4. Ai fini del differimento del provvedimento di dichiarazione di fuori uso del veicolo, i valori indicati nelle tabelle di cui al comma 2 possono essere oggetto di adeguata compensazione quando l'età del veicolo o il chilometraggio medio annuo siano inferiori di più del 20% a quelli indicati nelle tabelle di cui al comma 2. In tali casi, l'Ufficio Centrale Motorizzazione CRI, su istanza motivata dell'Ufficio Regionale Motorizzazione CRI competente, può autorizzare l'uso di veicoli oltre il periodo di vita tecnica quando sono possono essere mantenuti in perfetta efficienza e le buone condizioni d'uso e quando consentono una gestione economica soddisfacente.
5. In caso di inadempienza degli obblighi di cui al comma 2, l'Ufficio Centrale Motorizzazione CRI può esercitare poteri sostitutivi, secondo la procedura di cui all'articolo 10, indicando la destinazione dei veicoli e le modalità di cessazione dalla circolazione.

Articolo 126

(Gestione dei veicoli nella disponibilità esclusiva del Corpo Militare CRI)

1. Per i veicoli, compresi quelli speciali, immatricolati CRI con vincolo di disponibilità esclusiva dei Corpi Ausiliari delle FF.AA. della CRI di cui all'articolo 128 , le norme della presente parte del regolamento si applicano solo per quanto non espressamente disciplinato dalle norme che regolamentano l'uso dei veicoli militari delle Forze Armate ed in quanto compatibili con esse.
2. In ogni caso, conformemente alle disposizioni richiamate dal comma 1, deve essere sempre garantita, attraverso la precisa attribuzione di responsabilità ad un consegnatario, la conservazione dei mezzi di mobilitazione da tenere a disposizione esclusiva del Corpo Militare della CRI per il previsto concorso del Corpo delle Infermiere Volontarie della CRI.

Capo II

Utilizzazione dei veicoli CRI

Articolo 127

(Utilizzazione dei veicoli in generale)

1. I veicoli CRI possono essere impiegati esclusivamente per motivi di servizio correlati all'attività istituzionale dell'Associazione e delle sue componenti. Sono considerate attività istituzionali solo quelle rientranti nelle finalità previste dallo Statuto ed espressamente autorizzate dai responsabili delle articolazioni CRI.
2. I conducenti possono guidare veicoli CRI soltanto quando stati espressamente autorizzati o quando sono preposti ad un servizio che ne richiede l'impiego.
3. Salvo quanto previsto dalle disposizioni degli articoli 128 e 129 e dalle disposizioni riguardanti da destinazione funzionale per la quale il veicolo è stato immatricolato, l'utilizzazione dei veicoli CRI non può essere limitata ad una sola componente dell'Associazione né può essere consentita la guida solo ad alcuni soggetti individuati o categorie di essi.
4. Salvo quanto previsto dall'articolo 128, i veicoli immatricolati facenti parte del parco veicolare delle articolazioni CRI sono nella disponibilità dell'Associazione senza limitazioni territoriali. Essi possono essere utilizzati in via prioritaria dall'articolazione che ne ha richiesto l'immatricolazione ovvero, secondo le disposizioni dell'articolo 136 da tutte le articolazioni CRI nelle quali, anche temporaneamente, si manifesti l'esigenza d'impiego sulla base della pianificazione effettuata dall'Ufficio Regionale Motorizzazione CRI o dell'esercizio dei poteri sostitutivi da parte dell'Ufficio Centrale Motorizzazione CRI.

Articolo 128

(Vincoli di utilizzazione dei veicoli CRI)

1. I veicoli acquistati al patrimonio dell'Associazione per effetto di donazioni o altri atti di liberalità per l'intero valore del bene, previo nulla osta dell'Ufficio Regionale Motorizzazione CRI, possono essere vincolati a permanere in servizio solo nel territorio dell'articolazione CRI in cui sono stati immatricolati.
2. Il vincolo di permanenza territoriale è annotato nell'Archivio Nazionale dei Veicoli CRI ed è riportato sulla carta di circolazione con la dicitura "uso esclusivo presso... nulla osta n..... del....." con l'indicazione dell'articolazione che beneficia del vincolo

Articolo 129

(Vincoli di utilizzazione dei veicoli in dotazione al corpo militare CRI)

1. I veicoli funzionali ai servizi CRI ausiliari delle Forze Armate forniti o ceduti dal Ministero della Difesa oppure acquistati con fondi del medesimo non possono essere utilizzati da altre componenti dell'Associazione.
2. Il vincolo d'uso esclusivo è annotato sulla carta di circolazione e trascritto nell'Archivio Nazionale dei Veicoli CRI.

Articolo 130

(Assegnazione ed utilizzazione dei veicoli *ad personam*)

1. Con provvedimento del Presidente dell'Associazione, possono essere individuate le categorie di soggetti che ricoprono incarichi di vertice nell'Associazione stessa ed ai quali, con provvedimento dei Presidenti Regionali Competenti, possono essere assegnati "ad personam" veicoli CRI. L'assegnazione dura finché le persone svolgono effettivamente l'incarico loro assegnato e può essere revocata in ogni momento per esigenze connesse all'attività dell'articolazione CRI che ha in carico il veicolo assegnato alla persona.
2. I veicoli assegnati "ad personam" possono essere impiegati dai titolari delle articolazioni o delle componenti CRI che ne sono assegnatari esclusivamente per motivi di servizio con le modalità e nei limiti di cui al presente regolamento.
3. Gli assegnatari dei veicoli CRI di cui al comma 1 non possono concedere ad altri di valersi dei veicoli loro assegnati. È peraltro in loro facoltà autorizzare, volta per volta, i propri dipendenti a valersi, per eccezionali ed urgenti necessità di servizio, del veicolo di cui dispongono.
4. Gli assegnatari possono disporre direttamente per l'impiego del veicolo loro assegnato, sia per i servizi in sede che per quelli fuori sede. Possono altresì utilizzarlo per esigenze di rappresentanza, in sede e fuori sede, anche accompagnati dalla consorte.
5. La circolazione dei veicoli assegnati "ad personam" deve essere documentata secondo le disposizioni del titolo II della presente parte del regolamento.

6. Gli assegnatari di veicoli "ad personam" possono disporre direttamente per il loro impiego fuori sede, dando tempestiva comunicazione del movimento all'autoparco che ha in dotazione il veicolo.
7. Le Autorità cui sono assegnate autovetture "ad personam", possono impiegarle in sede e fuori sede in occasione di inviti, a carattere ufficiale, a manifestazioni, cerimonie e ricevimenti. Il movimento si configura a tutti gli effetti come una esigenza di servizio derivante dall'incarico o dalla funzione al momento ricoperti.
8. Il servizio può avere inizio e termine anche presso la residenza dell'Autorità interessata. In casi del tutto eccezionali, e per palesi e comprovanti motivi di forza maggiore, è consentito il trasporto della sola consorte per raggiungere l'Autorità presso la sede dell'evento o per rientrare presso la residenza dell'Autorità medesima.
9. Per motivi di rappresentanza o in occasione di manifestazioni organizzate dalla CRI, è consentito l'uso di veicoli CRI assegnati "ad personam" per trasporto di Alte Personalità e delegazioni civili o militari, italiane o straniere In visita in Italia, nonché delle Signore e del personale civile al seguito.

Articolo 131

(Trasporto di persone diverse dai soci)

1. Salvo che non siano fruitori di servizi assistenziali o di soccorso prestati dall'Associazione, non è permesso fare uso di veicoli CRI per effettuare il trasporto di persone non facenti parte dell'Associazione.
2. Sui veicoli di soccorso e sulle ambulanze di trasporto può essere trasportata una sola persona che assiste o accompagna il paziente. In ogni caso, salvo specifiche esigenze che devono essere valutate dal conducente caso per caso, durante la marcia l'accompagnatore non può trovarsi nel comparto sanitario ma deve sedere nel posto del passeggero della cabina di guida.
3. Previa autorizzazione del Direttore Provinciale da cui dipende dell'articolazione CRI che detiene stabilmente il veicolo, persone non facenti parte dell'Associazione possono essere trasportate su veicoli CRI nelle seguenti
 - a) partecipano a un'esercitazione, a un'attività di servizio o ad attività dimostrative, didattiche o di promozione;
 - b) devono essere trasportati come visitatori di esercitazioni, come ospiti in occasione di convegni, manifestazioni, giornate di studio, feste di beneficenza alle quali partecipino in veste istituzionale;
 - c) devono essere trasportate per altre ragioni di servizio.
4. Le persone di cui al comma 3 possono inoltre essere trasportate su veicoli CRI in ogni caso d'emergenza o per prestare soccorso nonché nel quadro di impieghi di protezione civile autorizzati.
5. Le disposizioni del presente articolo non si applicano quando la persona trasportata è oggetto di trattamento sanitario obbligatorio o è sottoposta a misure di polizia ovvero comunque restrittive della libertà personale.

Articolo 132

(Utilizzazione dei veicoli CRI per convegni o manifestazioni)

1. Per le esigenze connesse alla partecipazione a convegni o manifestazioni non organizzate dalla CRI, alle quali i soci siano stati preventivamente autorizzati a partecipare, può essere consentito dal Direttore dell'articolazione CRI che lo detiene, l'impiego di un veicolo CRI solo se sono documentate esigenze particolari ed urgenti e non risulti possibile, opportuno o conveniente soddisfare l'esigenza di trasporto con i normali mezzi di trasporto pubblici. Le richieste di autorizzazione di cui al comma 1, devono essere rigorosamente vagliate, in tutti i loro aspetti, considerando in particolare:
 - a) la convenienza di effettuare il trasporto per via ordinaria o per autostrada;
 - b) l'incidenza che il trasporto determina sull'usura dei mezzi;
 - c) i maggiori rischi nei lunghi percorsi;
 - d) gli oneri di varia natura che ne derivano.

2. I trasporti di soci ovvero di persone non facenti parti dell'Associazione su veicoli CRI per soddisfare esigenze culturali o ricreative possono essere autorizzati esclusivamente dai direttori provinciali della CRI o dai direttori dei Comitati Regionali competenti, garantendo il più assoluto rispetto delle seguenti condizioni:
 - a) l'istituzione dei servizi di trasporto ha carattere occasionale e non costituisce un obbligo per l'Associazione;
 - b) i veicoli necessari devono essere tratti dalle dotazioni degli autoparchi assegnatari senza pregiudizio per l'assolvimento dei servizi e dei compiti ordinari;
 - c) devono essere preminentemente assicurati i servizi per l'assolvimento dei compiti di istituto dell'Associazione;
 - d) la concessione dell'autorizzazione deve essere subordinata ad una oculata valutazione delle singole situazioni locali, con particolare riferimento a criteri di opportunità;
 - e) la corsa di ciascun veicolo - salvo diverse esigenze adeguatamente valutate - deve essere limitata ad un solo viaggio giornaliero di andata e ritorno;
 - f) deve essere stipulata idonea assicurazione a copertura dei rischi derivanti dalla circolazione per le persone trasportate.
3. Durante l'effettuazione dei trasporti di cui al comma 2, sono vietate la raccolta a domicilio degli utenti e le deviazioni di comodo dai percorsi fissati.
4. I fruitori dei servizi di cui ai commi 1 e 2 devono essere nominativamente individuati prima della partenza; della concessione non possono usufruire eventuali "ospiti".
5. I trasporti di cui al comma 2, può essere subordinato al pagamento all'effettivo onere sostenuto dall'Associazione per l'acquisto di carbolubrificanti al prezzo corrente di mercato nonché dell'assicurazione dei mezzi e dei trasportati nella forma di uso e nei limiti previsti dalla polizza sottoscritta.

Capo III

Responsabile del parco veicolare e pianificazione dei carichi di lavoro

Articolo 133

(Responsabile del parco veicolare)

1. Nell'ambito di ciascuna articolazione CRI che detiene stabilmente veicoli CRI, con provvedimento del Direttore ovvero, in mancanza di questo, con ordinanza del Direttore, è nominato un responsabile del parco veicolare al quale, previo accreditamento presso l' Ufficio Centrale Motorizzazione CRI, è dato accesso, in modo esclusivo e riservato, al sistema di gestione dell'Archivio Nazionale dei Veicoli CRI.
2. In caso di assenza o impedimento temporaneo del responsabile sopraindicato, le sue funzioni possono essere assunte da un sostituto nominato dal Direttore ovvero, in mancanza di questo, con ordinanza del Direttore, che è accreditato dall'Ufficio Centrale Motorizzazione CRI ed ha accesso nell'Archivio Nazionale dei Veicoli CRI per il tempo e con le modalità determinate caso per caso.
3. Il responsabile di cui sopra, ove possibile, deve essere dipendente dell'Associazione. In mancanza di personale dipendente con idonea qualifica, le funzioni sopraindicate possono essere affidate a personale volontario di provata capacità ed esperienza.

Articolo 134

(Gestione dei carichi di lavoro dei veicoli CRI)

1. Il responsabile del parco veicolare CRI cura la gestione dei veicoli CRI in dotazione all'articolazione CRI in modo che sia uniformemente ripartito il carico di lavoro tra i veicoli della stessa età e dello stesso tipo.
2. L'uniformità del carico di lavoro è determinata mediante la pianificazione razionale dell'utilizzazione dei veicoli stessi tenendo a base il parametro percorrenza chilometrica media determinato, per ciascuna categoria di veicoli, dalle tabelle allegate al presente regolamento. A tale scopo, su proposta del responsabile del parco veicolare CRI, il Direttore generale ovvero, in mancanza, il Direttore dell'articolazione CRI, entro il 1 gennaio di ciascun anno, per ciascun

veicolo che compone il parco veicoli dell'articolazione stessa, determina i criteri di impiego in relazione alle relative caratteristiche tecniche e alla destinazione d'uso, allo scopo di ottenere, in quanto possibile, il livellamento delle percorrenze medie annue tra tutti i veicoli dello stesso tipo. Il provvedimento è periodicamente aggiornato in base delle contingenti situazioni del parco veicolare.

3. Il provvedimento di cui al comma 2 deve essere comunicato all'Ufficio Regionale Motorizzazione CRI che può richiedere siano effettuate eventuali correzioni sulla base delle politiche gestionali complessive adottate in ambito Regionale per ottimizzare l'impiego dei mezzi disponibili.
4. Nel corso dell'anno, il responsabile del parco veicolare, sulla base dei controlli delle percorrenze effettivamente realizzate da ciascun veicolo – che devono essere effettuati almeno con cadenza mensile- chiede l'aggiornamento o la modifica del provvedimento di cui al comma 2.

Capo III **Distribuzione del parco veicolare in ambito Regionale**

Articolo 135 **(Verifica della percorrenza media annua dei veicoli CRI)**

1. Entro il 31 dicembre di ciascun anno, le articolazioni CRI che detengono stabilmente veicoli comunicano all'Ufficio Regionale Motorizzazione CRI competente, attraverso il modulo allegato al presente regolamento (all.n.37), la percorrenza effettiva di ciascun veicolo, i quantitativi di carburante impiegati per la sua propulsione ed il valore delle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria effettuate sul veicolo stesso nel corso dell'anno.
2. L'Ufficio Regionale Motorizzazione CRI, ricevute le citate schede annuali di impiego, effettua la valutazione comparata dei carichi di lavoro realizzati presso le articolazioni CRI.

Articolo 136 **(Redistribuzione territoriale dei veicoli in base ai carichi di lavoro)**

1. Sulla base delle direttive fornite dall'Ufficio Centrale Motorizzazione CRI, con provvedimento del Direttore Regionale, i veicoli che, nell'arco di un biennio, abbiano effettuato percorrenze inferiori al 40% di quelle medie annuali determinate secondo le tabelle allegate al presente regolamento (all.n.37) devono essere trasferiti, nell'ambito della stessa regione, ad altre articolazioni che ne hanno necessità e che garantiscano un impiego ottimale dei veicoli stessi, secondo i citati parametri di percorrenza media. Se nel territorio Regionale non sono presenti articolazioni CRI in grado di impiegare il veicolo secondo le sue potenzialità, l'Ufficio Regionale CRI ne comunica la disponibilità all'Ufficio Centrale Motorizzazione CRI che provvede alla riassegnazione in ambito nazionale.
2. In caso di inadempienza degli obblighi di cui al comma 1, l'Ufficio Centrale Motorizzazione CRI può esercitare poteri sostitutivi, secondo la procedura di cui all'articolo 10, indicando la destinazione dei veicoli.
3. Fuori dei casi indicati dal comma 1, azioni perequative di redistribuzione territoriale dei veicoli possono essere disposte dall'Ufficio Regionale Motorizzazione CRI al fine di equilibrare le percorrenze dei veicoli delle articolazioni dipendenti a quelle medie nazionali e pianificarne il grado l'usura in modo organico e razionale.
4. L'impiego di veicoli CRI in caso di disastri, calamità naturali o altre emergenze di protezione civile é disciplinato dai relativi piani di emergenza e dalle particolari disposizioni impartite in materia dal Comitato Centrale.
5. Il Direttore Regionale a seguito per particolari comprovate esigenze di carattere eccezionale o temporaneo, con propria determina, sentito l'Ufficio Motorizzazione Provinciale, può disporre il trasferimento dei mezzi CRI in via temporanea nell'ambito delle Unità CRI regionali. Il trasferimento del veicolo non può avere durata superiore a 6 mesi.
6. Non possono essere oggetto dei provvedimenti di cui ai commi 1, 3 e 5 i veicoli di cui agli articoli 128 e 129.

Titolo II
Disposizione riguardanti la documentazione della gestione del parco veicoli CRI

Capo I
Documenti relativi alla circolazione dei veicoli CRI

Articolo 137
(Diario di bordo del veicolo)

1. A bordo di ciascun veicolo CRI deve trovarsi un diario di bordo, conforme al modello allegato al presente regolamento (all.n.38), nel quale devono essere annotati, in ordine cronologico:
 - a) a cura dei conducenti che si alternano alla guida, l'itinerario di ciascun servizio, viaggio o spostamento effettuato con l'indicazione del motivo della circolazione, dell'orario di uscita e di rientro dalla sede di stazionamento abituale, dei km percorsi, del carburante immesso nel serbatoio e delle eventuali avarie o difetti rilevati;
 - b) a cura del responsabile del parco veicolare, le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, la sostituzione di olio, liquido refrigerante ed altri materiali di consumo.
2. Nel diario di bordo devono essere indicate altresì i componenti e le dotazioni che costituiscono l'equipaggiamento di bordo, ad esclusione dei materiali di rapido consumo.
3. Il diario di bordo di cui al comma 1 può essere gestito anche in formato elettronico a condizione che sia garantita l'immodificabilità dei dati immessi nel sistema di gestione informatizzata a bordo del veicolo.
4. Copia del diario di bordo deve essere tenuta presso l'autoparco dell'articolazione CRI che detiene stabilmente il veicolo CRI e deve essere compilata dai soggetti di cui al comma 1 al termine di ciascun servizio.
5. I diari di bordo già compilati devono essere conservati nella sede amministrativa dall'articolazione CRI che detiene il veicolo per almeno 5 anni.

Articolo 138
(Foglio di viaggio)

1. A bordo di ciascun veicolo CRI impegnato in servizi fuori sede esclusi quelli relativi all'attività di soccorso e di trasporto infermi non programmati, deve trovarsi un foglio di viaggio, conforme al modello allegato al presente regolamento (all.n.38) con il quale viene documentato il motivo del movimento, l'itinerario che deve essere seguito ed i membri dell'equipaggio.
2. Il foglio di servizio deve essere compilato prima dell'inizio di ciascun viaggio, dall'Ufficio competente dell'articolazione CRI che autorizza il movimento del mezzo e deve essere completato a cura del conducente a cui il veicolo CRI è stato affidato.
3. I servizi in sede sono quelli effettuati nell'ambito del territorio di competenza dell'articolazione. Per la città di Roma sono considerati servizi in sede quelli effettuati all'interno dei confini del Comune di Roma, da e per gli aeroporti civili e militari, comprensori ed infrastrutture logistiche od abitative ubicati o gravitanti nell'area della capitale. Sono definiti servizi fuori sede quelli effettuati al di fuori dei limiti del territorio di competenza dell'articolazione CRI.

Articolo 139
(Registro di entrata e di uscita dei veicoli)

1. Presso ciascuna autorimessa in cui sono stabilmente custoditi veicoli CRI deve essere presente un registro di entrata e di uscita dei veicoli, in cui, in ordine rigorosamente cronologico, sono annotati l'ora di uscita, l'ora di rientro del veicolo, il conducente che lo ha utilizzato ed il motivo del movimento, il valore del contachilometri in partenza ed quello al rientro. Ogni operazione di entrata e di uscita ovvero gruppo di operazioni se registrate da uno stesso operatore, deve essere sottoscritta da chi ha immesso i dati relativi.
2. Nessun veicolo CRI può essere movimentato dall'autorimessa in cui è custodito senza che l'uscita sia annotata sul registro di cui al comma 1. Al termine di ciascun servizio, viaggio o movimento effettuato, il conducente deve comunicare l'eventuale effettuazione del rifornimento, il quantitativo del carburante immesso nel serbatoio ed il chilometraggio al momento in cui è stato effettuato.

3. Alla fine di ciascun anno di esercizio, il registro deve essere stampato su supporto cartaceo, vistato dal responsabile del parco veicolare e dal presidente dell'articolazione CRI e conservato per almeno 5 anni.
4. Il registro di cui al comma 1 può essere gestito anche in formato elettronico a condizione che sia garantita l'immodificabilità dei dati immessi nel sistema di gestione informatizzata.

Capo II Documenti relativi alla gestione dei veicoli

Articolo 140 (Registro dei carburanti e dei materiali di consumo)

1. Presso ciascuna autorimessa in cui sono stabilmente custoditi veicoli CRI deve essere presente un registro di gestione dei carburanti e dei materiali di consumo, quali, a titolo esemplificativo, olio motore, liquido refrigerante, filtri aria ed olio, batterie e pneumatici.
2. Sul registro, conforme al modello allegato al presente regolamento (all.n.39) devono essere indicati, in modo rigorosamente cronologico e per ciascun veicolo, le operazioni di rifornimento effettuato nonché l'acquisto e l'utilizzazione dei materiali di consumo indicati al comma 1.
3. Il registro è annuale e deve essere sostituito entro il 1 gennaio di ciascun anno. Il registro utilizzato deve essere vistato dal responsabile del parco veicoli e dal presidente dell'articolazione CRI. Nell'ultima pagina del registro deve essere riportato il riepilogo dei quantitativi di carburante e di materiali di consumo utilizzati per il parco veicolare registrato nel corso dell'anno.
4. Il registro di cui al comma 1, può essere gestito anche in formato elettronico a condizione che sia garantita l'immodificabilità dei dati immessi nel sistema di gestione informatizzata. Alla fine di ciascun anno di esercizio, il registro deve essere stampato su supporto cartaceo, vistato dal responsabile del parco veicolare e dal presidente dell'articolazione CRI e conservato per almeno 5 anni.

Articolo 141 (Registro delle riparazioni effettuate da officine esterne)

1. Presso ciascuna autorimessa in cui sono stabilmente custoditi veicoli CRI deve essere presente un registro delle riparazioni effettuate da officine esterne.
2. Sul registro, conforme al modello allegato al presente regolamento (all.n.40) devono essere indicati, in modo rigorosamente cronologico e per ciascun veicolo, da data di inizio dell'operazione di riparazione ed il relativo valore del contachilometri, l'officina che l'ha effettuata, la data di rientro in servizio nonché la sommaria descrizione dell'operazioni effettuata. Per ogni riparazione effettuata deve essere indicato il numero del relativo ordine di lavoro.
3. Il registro è annuale e deve essere sostituito entro il 1 gennaio di ciascun anno. Il registro utilizzato deve essere vistato dal responsabile del parco veicoli e dal presidente dell'articolazione CRI.
4. Il registro di cui al comma 1, può essere gestito anche in formato elettronico a condizione che sia garantita l'immodificabilità dei dati immessi nel sistema di gestione informatizzata. Alla fine di ciascun anno di esercizio, il registro deve essere stampato su supporto cartaceo, vistato dal responsabile del parco veicolare e dal presidente dell'articolazione CRI e conservato per almeno 5 anni.

Articolo 142 (Fascicolo di gestione del veicolo)

1. Presso ogni articolazione CRI, per ciascun veicolo CRI detenuto stabilmente deve essere conservato un fascicolo contenente almeno:
 - a) carteggio relativo all'assegnazione del mezzo, all'immatricolazione, all'assegnazione temporanea ad altre articolazioni CRI;
 - b) carteggio relativo alle avarie, agli ordini di lavoro e alle riparazioni effettuate, alla sostituzione di batteria e pneumatici;
 - c) sottofascicolo relativo agli incidenti stradali in cui il veicolo è rimasto coinvolto.

- d) sottofascicolo relativo all'attività di controllo dell'efficienza, di verifica e di controllo ispettivo effettuata.
2. Il fascicolo di gestione di cui al comma 1, può essere gestito anche in formato elettronico a condizione che sia garantita l'immodificabilità dei dati immessi nel sistema di gestione informatizzata.
 3. Il fascicolo di gestione del veicolo deve essere conservato per tutto il periodo di tempo in cui il veicolo è immatricolato CRI e per i 5 anni successivi alla cessazione della circolazione dello stesso.

Titolo III Operazioni per garantire l'efficienza dei veicoli CRI

Capo I Controlli periodici di efficienza dei veicoli CRI

Articolo 143 (Controllo ordinario dell'efficienza)

1. Ogni 1000 km di percorrenza o, comunque, almeno una volta al mese, il responsabile del parco veicolare deve compiere sul veicolo CRI un controllo sommario ed esterno dell'efficienza che deve riguardare almeno:
 - lubrificazione;
 - raffreddamento;
 - accensione;
 - organi di frenatura;
 - impianto elettrico;
 - stato di usura e pressione dei pneumatici
2. L'esito del controllo, che deve essere effettuato secondo le modalità indicate con provvedimento dell'Ufficio Regionale CRI e che deve essere documentato utilizzando il modello allegato al presente regolamento (all.n.41), è annotato nel diario di bordo. Copia della documentazione relativa deve essere conservata nel fascicolo di gestione del veicolo.
3. Le operazioni di verifica di cui al comma 1 non escludono quelle che devono essere effettuate prima e dopo ogni servizio da parte dei conducenti.

Articolo 144 (Controllo ispettivo periodico)

1. Ogni 3000 km di percorrenza ovvero, comunque, ogni 3 mesi, il responsabile del parco veicolare deve compiere su ciascun veicolo assegnato all'articolazione CRI le seguenti verifiche tecniche e documentali:
 - a) controllo della regolarità delle annotazioni dei movimenti sul diario di bordo anche attraverso l'incrocio delle risultanze dei registri di cui agli articoli 139 e 141.
 - b) verifica dei consumi di carburante del veicolo in rapporto ai chilometri percorsi;
 - c) controllo della regolarità delle annotazioni relative alle operazioni di manutenzione e di riparazione.
2. L'esito del controllo, che deve essere effettuato secondo le modalità indicate con provvedimento dell'Ufficio Regionale CRI e che deve essere documentato utilizzando il modello allegato al presente regolamento (all.n.41), è annotato nel diario di bordo. Copia della documentazione relativa deve essere conservata nel fascicolo di gestione del veicolo.
3. Ogni irregolarità documentale ovvero anomalia tecnica rilevata deve essere immediatamente segnalata al Presidente dell'articolazione CRI.

Articolo 145 (Controllo periodico di affidabilità)

1. Ogni 5.000 Km di percorrenza ovvero ogni 6 mesi, a seconda del limite prima raggiunto, ogni veicolo CRI deve essere sottoposto ad un controllo di affidabilità che deve essere eseguito con le modalità riportate in allegato al presente regolamento (all.n.41).
2. La verifica dell'affidabilità è svolta sotto il diretto controllo del responsabile del parco veicolare utilizzando personale dell'Associazione appositamente qualificato ovvero, in mancanza,

avvalendosi di personale di officine esterne convenzionate. Il controllo si conclude con una prova su strada che deve essere effettuata dal responsabile del parco veicolare o a alla quale egli deve presenziare.

3. Il controllo di affidabilità comprende tutti gli interventi di manutenzione specializzata prescritti dai manuali tecnici specifici per ogni mezzo forniti dal costruttore, qualora ricorrano le relative scadenze chilometriche o temporali. I valori forniti dal costruttore possono essere ridotti di 1/3 in caso di impiego particolarmente gravoso del veicolo.
4. Al termine del controllo, il personale tecnico specializzato che lo ha effettuato, rilascia una dichiarazione di affidabilità operativa, conforme al modello allegato al presente regolamento (all.n.41) che è sottoscritta dal responsabile del parco veicolare ed è annotata nel diario di bordo del veicolo. La dichiarazione è conservata nel fascicolo di gestione del veicolo.
5. Ai fini della determinazione della scadenza temporale o chilometrica di cui al comma 1, l'effettuazione della revisione periodica o straordinaria ai sensi degli articoli 34 e 36 fa decorrere un nuovo termine.

Capo II Riparazione dei veicoli CRI

Articolo 146

(Ordine di lavoro per interventi di manutenzione o riparazione ordinaria o straordinaria)

1. Ogni intervento di manutenzione o riparazione effettuata su veicoli CRI che impegna officine esterne, anche convenzionate, deve essere autorizzato preventivamente dal Presidente dell'articolazione CRI che detiene stabilmente il veicolo.
2. L'autorizzazione all'effettuazione dell'operazione è documentato attraverso l'ordine di lavoro conforme al modello allegato al presente regolamento (all.n.42). Gli ordini di lavoro devono essere redatti utilizzando blocchi numerati in ordine progressivo.
3. L'ordine di lavoro è consegnato in copia all'officina autorizzata a compiere l'operazione tecnica che lo restituisce, debitamente compilato, al termine dei lavori insieme alla fattura relativa e all'elenco dettagliato dei lavori eseguiti e dei materiali utilizzati.
4. Gli ordini di lavoro evasi devono essere conservati nel fascicolo del veicolo per almeno 5 anni e devono essere trascritti nel registro delle riparazioni di cui all'articolo 141.

Articolo 147

(Limiti di convenienza economica delle riparazioni)

1. La convenienza economica ad eseguire lavorazioni per il ripristino dell'affidabilità di un veicolo CRI deve essere valutata prima di disporre qualsiasi intervento di riparazione. Tale parametro è commisurato alla vita tecnica espressa in anni correlata alla percorrenza chilometrica complessiva del veicolo.
2. L'Ufficio Centrale Motorizzazione CRI, annualmente, stabilisce entro quali limiti possono essere effettuate le operazioni di manutenzione o di riparazione predisponendo apposite tabelle della convenienza economica delle riparazioni. Insieme alle tabelle sono altresì fissati fattori di correzione dei valori di base in funzione dello stato delle parti componenti e dei precedenti interventi effettuati sul veicolo.
3. Il Presidente del Comitato Regionale, d'intesa con i Presidenti delle articolazioni CRI dipendenti, sulla base delle risorse economiche disponibili, pianifica la tipologia di interventi manutentivi o di riparazione ritenuti prioritari per la corretta politica di gestione del parco veicolare di ciascuna articolazione.
4. I veicoli che richiedono interventi di manutenzione o di riparazione superiori ai limiti indicati nelle tabelle di cui al comma 2, devono essere dichiarati fuori uso secondo le disposizioni dell'articolo 125.

Capo II Ricondizionamento dei veicoli CRI

Articolo 148

(Modalità di ricondizionamento dei veicoli CRI)

1. I veicoli classificati di fascia 1 ai sensi dell'articolo 124, decorso il periodo di vita tecnica determinato secondo le tabelle di cui all'articolo 124 comma 1, possono essere oggetto di interventi di ricondizionamento e revisione generale che li rendano di nuovo funzionali all'utilizzazione nell'ambito dell'attività dell'Associazione.
2. L'operazione di cui al comma 1 è possibile solo se ricorrono le seguenti condizioni:
 - a) il costo di un veicolo nuovo con le stesse caratteristiche sia superiore a euro 120.000, rivalutato del 2,5% ogni anno a decorrere da quello successivo alla data di entrata in vigore del presente regolamento;
 - b) l'onere economico conseguente agli interventi necessari per il ricondizionamento non superi il 30% del valore di un veicolo nuovo di uguali caratteristiche;
 - c) sia possibile prevedere che, per effetto del ricondizionamento, il veicolo possa essere mantenuto in esercizio per almeno altri 5 anni, considerando le percorrenze chilometriche medie annue fissate dalle tabelle di cui all'articolo 124 .
3. L'operazione di ricondizionamento deve essere autorizzata dall'Ufficio Centrale Motorizzazione CRI, sulla base di una richiesta motivata dell'Ufficio Regionale CRI nel cui territorio si trova l'articolazione che detiene stabilmente il veicolo da ricondizionare.
4. I veicoli classificati come fascia 3 e fascia 2 dall'articolo 125 non possono essere oggetto di ricondizionamento. Eventuali deroghe a questo divieto possono essere singolarmente autorizzate dall'Ufficio Centrale Motorizzazione CRI, sulla base di una richiesta motivata dell'Ufficio Regionale CRI nel cui territorio si trova l'articolazione che detiene stabilmente il veicolo CRI, quando l'operazione di ricondizionamento presenta oneri economici inferiori al 30% del valore del veicolo calcolato sulla base della media risultante dai valori riportati dei listini dei veicoli usati di 2 riviste specializzate di settore.
5. Ai fini della determinazione della vita tecnica, i veicoli ricondizionati devono essere considerati come immatricolati CRI per la prima volta nel momento del ricondizionamento. Si applicano le disposizioni dell'articolo 125 comma 3.

PARTE V
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Titolo I
Entrata in vigore

Articolo 149
(Entrata in vigore del regolamento)

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 150 e dagli articoli 151 e seguenti, le disposizioni del presente regolamento entrano in vigore il 1.9.2005.

Articolo 150
(Entrata in vigore di alcune disposizioni)

1. Le disposizioni degli articoli 15 e 16 entrano in vigore dal 1.11.2005. Fino a quella data, si applicano le disposizione previgenti.
2. Le disposizioni dell' articolo 20 entrano in vigore dal 1.11.2005. Fino a quella data, i veicoli usati possono essere immatricolati CRI solo se sono immatricolati per la primo volta con targa civile da non più di 15 anni.
3. Le disposizioni degli articoli 22, 23 24, 25, 26, 32, 33 entrano in vigore dal 1.1.2006. Fino a quella data, si applicano le disposizioni previgenti.
4. Le disposizioni degli articoli 28, 29 e 30, fino al 1.1.2006 si applicano in quanto compatibili con le disposizioni previgenti.
5. Le disposizioni degli articoli 34, 35, 36 e 37 entrano in vigore dal 1.10.2005. Fino a quella data, le visite di revisione dei veicoli devono essere effettuate secondo le disposizioni previgenti e con la periodicità prevista dall'art 80 del DLG 30.4.1992 n 285 e successive modificazioni.
6. Le disposizioni degli articoli 38, 39 e 40 entrano in vigore dal 1.7.2006.
7. Le disposizioni dell' articolo 41 entrano in vigore dal 1.10.2005.
8. Le disposizioni degli articoli 48, 49, 50, 51 e 52 entrano in vigore dal 1.1.2006. Fino a quella data le patenti sono rilasciate secondo le disposizioni previgenti.
9. Le disposizioni della parte III entrano in vigore dal 1.9.2005.
10. Le disposizioni della parte IV entrano in vigore dall'1.1.2006.

TITOLO II
Disposizioni transitorie

Articolo 151
(Disposizioni transitorie riguardanti i veicoli)

1. I veicoli già immatricolati alla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni conservano i documenti e l'immatricolazione originaria fino alla prima operazione amministrativa che li riguarda ovvero, in mancanza, entro 3 anni dalla data di pubblicazione del presente regolamento.
2. I veicoli già immatricolati o per i quali sono in corso le procedure di immatricolazione alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono sottoposti a revisione secondo la periodicità indicata dal presente regolamento ovvero, comunque, entro 3 anni dalla data di entra in vigore delle relative disposizioni.
3. Ai fini dell'applicazione delle norme del presente regolamento, i veicoli CRI già immatricolati sono equiparati ai veicoli classificati sulla base delle norme del presente regolamento secondo la seguente tabella di equipollenza:

Vecchia classificazione	Nuova classificazione
Motoveicoli e motocicli	Motoveicoli operativi
Autovetture	Autovetture operative
Autocarro con massa autorizzata fino a 4, 5 t	Autocarro operativo leggero
Autocarro con massa autorizzata da 4, 5 t a 9,5 t	Autocarro operativo medio
Autocarro con massa autorizzata oltre 9,5 t	Autocarro operativo pesante
Pulmino (fino a 9 posti)	Autovettura

Autobus fino a 15 posti	Minibus operativo
Autobus	Autobus operativo
Rimorchio (generico) o semirimorchio	Rimorchio operativo
Rimorchio o semirimorchio per determinato uso specifico	Rimorchio speciale
Trattore stradale	Trattore stradale operativo
Ambulanza	Ambulanza di soccorso
Automedica	Automedica

Articolo 152

(Disposizioni transitorie riguardanti gli esami di idoneità per il conseguimento della patente di servizio CRI)²

1. *Le disposizioni relative agli esami di idoneità per conducenti ed alle esercitazioni di guida di cui al titolo I della parte II si applicano dal 1.7.2006. Fino a quella data, continuano ad essere vigenti le disposizioni in vigore al momento della pubblicazione del presente regolamento.*
2. *Le disposizioni dell'articolo 57 comma 2, secondo periodo, si applicano dal 1.1.2008. Fino a quella data la patente di servizio CRI di tipo 1 può essere rilasciata, previo consenso scritto dell'esercente la potestà genitoriale sul minore, a coloro che hanno compiuto 14 anni.*

Articolo 153

(Sostituzione delle patenti e delle abilitazioni già rilasciate)

1. Le patenti conformi al mod.138/93 rilasciate in base alla precedente normativa sono sostituite da patenti conformi al modello di cui al presente regolamento al più tardi al momento del primo rinnovo o del rilascio di un suo duplicato. Per i prime 18 mesi dall'entra in vigore del presente regolamento la sostituzione dei documenti scaduti di validità può essere effettuata sulla base delle effettive disponibilità di stampati.
2. Gli Insegnanti di teoria e gli Istruttori di guida, già abilitati alla data dell'entrata in vigore del presente regolamento, ottengono il rilascio dell'attestato di abilitazione di formatori di guida automaticamente, previa riconsegna dei documenti rilasciati secondo la precedente normativa. Essi sono iscritti di diritto nell'albo di cui all'articolo 68.

Articolo 154

(Tabelle di equiparazione nuovi e vecchi modelli)

1. Ai fini dell'applicazione delle norme del presente regolamento, le patenti conformi al mod.138/93 rilasciate in base alla precedente normativa sono equiparate a quelle previste dalle presenti norme secondo la seguente tabella di conversione:

Modello 138/93	Modello previsto dalla nuova normativa
A	Tipo 1 e 2
B	Tipo 1, 3 e 4
BE	Tipo 5 e 5b
C	Tipo 6
D	Tipo 7
E	Tipo 8 e 9

Articolo 155

(Attivazione dell'Archivio Nazionale Veicoli e dell'Anagrafe Nazionale Conducenti)

1. Ufficio Centrale Motorizzazione CRI provvede all'attivazione dell'Anagrafe Nazionale Conducenti entro 9 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.

² O.C. n. 415/05 del 29 luglio 2005 “*modifica all'art. 152 del T.U. - disposizioni transitorie in materia di conduzione dei motocicli*”

2. Ufficio Centrale Motorizzazione CRI provvede all'attivazione dell'Archivio Nazionale dei Veicoli CRI entro 12 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.
3. In fase di prima applicazione delle norme del presente regolamento l'Archivio Nazionale dei Veicoli e l'Anagrafe Nazionale dei Conducenti sono popolati con i dati forniti dagli Uffici Regionali Motorizzazione.

Articolo 156

(Determinazione del livello di parco)

1. La prima determinazione del livello di parco di cui all'articolo 123 deve essere effettuata al più tardi entro 1.7.2006.

Articolo 157

(Determinazione dei carichi di lavoro dei veicoli CRI)

1. La prima determinazione dei carichi di lavoro dei veicoli CRI di cui all'articolo 134 deve essere effettuata al più tardi entro l'1.10.2006.

Articolo 158

(Documentazione della gestione dei veicoli CRI)

1. I documenti di cui al titolo II della parte IV devono essere messi in uso ed utilizzati al più tardi entro l'1.10.2006.

APPENDICE I - DEFINIZIONI

1.1 DEFINIZIONI RELATIVE AI VEICOLI

1.1.1 Ai fini dell'applicazione delle norme del regolamento per la circolazione dei veicoli della croce rossa italiana, si definisce:

Autoarticolato	Complesso di veicoli costituito da un trattore stradale e da un rimorchio destinato al trasporto di cose ovvero per uso speciale. Quando è in circolazione, ai fini delle presenti norme, è considerato unico veicolo.
Autobus	veicolo a motore, diverso dal motoveicolo e dal ciclomotore, avente almeno quattro ruote, destinato al trasporto di più di 20 persone oltre al conducente. Insieme alle persone possono essere trasportate anche cose, nei limiti della massa autorizzata indicata sul documento di circolazione.
Autocarro	veicolo a motore, diverso dal motoveicolo e dal ciclomotore, avente almeno quattro ruote, destinato al trasporto di cose. Se sono presenti sedili o idonee sistemazioni a sedere, possono essere trasportate anche le persone, diverse dal conducente, nel numero massimo indicato sul documento di circolazione
Autotreno	Complesso di veicoli composto da un autovettura, un autocarro o un autobus a cui è agganciato un rimorchio ovvero un rimorchio ad uso speciale. Quando è in circolazione, ai fini delle presenti norme, è considerato unico veicolo.
Autovettura	veicolo a motore, diverso dal motoveicolo e dal ciclomotore, avente almeno quattro ruote, destinato al trasporto di massimo 9 persone oltre al conducente. Insieme alle persone possono essere trasportate anche cose, nei limiti della massa complessiva indicata sul documento di circolazione.
Ciclomotore	veicolo a due, a tre o a quattro ruote la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) non supera i 50 cc e la cui velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) non supera i 50 km/h, destinato al trasporto di persone ovvero di cose. Se adibito al trasporto di cose non può trasportare altre persone oltre al conducente.
Macchina operatrice	veicolo a motore, non atto al carico, dotato di speciali attrezzature, destinato all'esecuzione di particolari lavori e, occasionalmente, per brevi trasferimenti, alla circolazione su strada. Sono compresi in questa categoria i mezzi di movimentazione dei container, i carrelli elevatori, i motocarrelli, le ruspe, le escavatrici ed ogni altra macchina a motore, qualunque sia il tipo di propulsione, destinata a svolgere attività diversa dal trasporto di persone o cose.
Massa complessiva autorizzata	massa
Minibus	veicolo a motore, diverso dal motoveicolo e dal ciclomotore, avente almeno quattro ruote, destinato al trasporto di massimo 20 persone oltre al conducente. Insieme alle persone possono essere trasportate anche cose, nei limiti della massa complessiva

	autorizzata indicata sul documento di circolazione.
Motoveicolo	veicolo a due, a tre o a quattro ruote, la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) supera i 50 cc o la cui velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) supera i 50 km/h, destinato al trasporto di persone ovvero di cose. Se adibito al trasporto di cose non può trasportare altre persone oltre al conducente.
Rimorchio	veicolo primo di motore ovvero semirimorchio a 1, 2 o più assi destinato al trasporto esclusivo di cose destinato ad essere trainato da un veicolo a motore.
Rimorchio per uso speciale	rimorchio a 1, 2 o più assi, specificamente allestito, destinato al trasporto di particolari attrezzature ovvero all'alloggio di persone a veicolo fermo. Rientrano in questa categoria anche i rimorchi allestiti specificamente per trasportare le cucine da campo, i gruppi elettrogeni.
Tara	massa del veicolo a vuoto senza carico. Nella tara è compreso il valore convenzionale della massa del conducente (kg 75) del carburante e dei liquidi.
Trattore stradale	Veicoli non atti al carico, destinati esclusivamente al traino di semirimorchi.
Veicolo	macchina di qualsiasi specie e qualunque sia il sistema di propulsione, costruita per circolare, anche occasionalmente, sulla strada. Ai fini del presente regolamento, rientrano nella definizione di veicolo quelle per uso di invalidi, anche se asservite da motore, i veicoli a braccia, le slitte ed i velocipedi diversi da quelli a pedalata assistita.
Veicolo civile	veicolo immatricolato o comunque immatricolabile in Italia o in uno degli Stati membri dell'Unione Europea secondo le norme nazionali o internazionali vigenti avente omologazione nazionale ovvero europea.
Veicolo CRI	veicolo che appartiene al patrimonio della Croce Rossa Italiana o che è comunque nella disponibilità dell'Associazione a qualsiasi titolo.
Veicolo militare	veicolo utilizzato a qualsiasi titolo da uno dei soggetti indicati dall'articolo 138 CDS sottoposto ad immatricolazione speciale secondo le disposizioni dell'Amministrazione a cui appartiene.
Veicolo speciale	veicolo che non può essere classificato in nessuna delle categorie elencate dal regolamento
Velocipede a pedalata assistita	Velocipede dotato di motore elettrico ausiliario che si disattiva in modo automatico quando viene superata la velocità di 25 Km/h. Ai fini delle norme del presente regolamento, per quanto riguarda l'immatricolazione ed i requisiti per la guida è equiparato al ciclomotore. Durante la circolazione, i conducenti di questi veicoli, devono rispettare le norme di comportamento dei velocipedi.
Veicolo civile di serie	veicolo civile che non ha subito trasformazioni o allestimenti diversi da quelli relativi all'installazione di dispositivi supplementari di allarme o della radio e che è in possesso certificato di conformità comunitario al tipo omologato rilasciata del

	costruttore secondo le norme comunitarie vigenti.
Veicolo civile allestito	veicolo civile che ha subito trasformazioni o allestimenti per l'installazione di sovrastrutture e/o carrozzerie destinate a trasportare persone o merci (quali cassoni, pianali, furgoni, ecc.) oppure determinati tipi di merci che devono essere movimentate in modo particolare (quali carrozzeria ribaltabile, scarrabile, frigorefera). Rientrano in questa categoria anche le ambulanze purché allestite su un veicolo base di tipo omologato.
Veicolo base	carrozzerie o telai dotati di omologazione civile muniti di cabina di guida, motore, organi di trasmissione, sospensioni e ruote destinati all'allestimento per costruire autocarri, autobus, minibus ambulanze ovvero telai con omologazione civile muniti di sospensioni e ruote destinati a costituire rimorchi.
Dispositivi supplementari di allarme	dispositivi supplementari di cui possono fare uso i veicoli adibiti a soccorso o al trasporto di organi o plasma. Comprendono: <ul style="list-style-type: none"> - dispositivi di allarme visivo a luce lampeggiante blu; - dispositivi di allarme acustico (sirena).
Cella sanitaria	Struttura autoportante di allestimento sanitario da alloggiare stabilmente (mediante ancoraggi stabili previsti dalla casa costruttrice del veicolo) da installare su veicolo base (in alternativa alla trasformazione sanitaria della carrozzeria fossa del veicolo), che consenta il posizionamento su un nuovo veicolo al termine del periodo di idoneità al servizio del veicolo vetusto, favorendo una notevole economia sui veicoli sanitari vincolati alla loro età di immatricolazione.
Modulo operativo	Struttura autoportante di allestimento operativo da alloggiare stabilmente (mediante ancoraggi stabili previsti dalla casa costruttrice del veicolo) su veicolo base (es. Officina Mobile, Modulo Radio-comunicazioni, Modulo trasporto merci, Modulo trasporto persone e cose) ovvero da ancorare stabilmente sui cassoni dei veicoli operativi (es. Moduli antincendio, Moduli trasporto acqua potabile, ecc...), con specifica funzionalità di agevole sostituzione dei moduli in funzione delle diverse esigenze operative. I moduli alternativi al modulo principale installato al momento della immatricolazione, devono essere omologati, o certificati dall'allestitore, o forniti dalla casa costruttrice del veicolo, e comunque espressamente previsti e trascritti sulla carta di circolazione. Gli eventuali allestimenti speciali dei moduli (antincendio, impianto elettrico, compressori e tubazioni sotto pressione, ecc..) devono possedere le certificazioni di legge, se previste. Le attrezzature di dotazione devono possedere il marchio CE, se previsto.
Motocarrello	Veicolo di piccole dimensioni, a tre o quattro ruote, a trazione diretta meccanica o idraulica, dotato dei

	dispositivi luminosi e di segnalazione, atto al trasporto di materiali anche su terreno impervio, dotato di manovrabilità tramite personale a bordo o a terra. Il veicolo può trainare rimorchi compatibili con le proprie caratteristiche costruttive.
--	---

1.2 TABELLA DI EQUIPOLLENZA VEICOLI CIVILI E VEICOLI CRI

Ai soli fini dell'applicazione delle norme relative alle caratteristiche costruttive e funzionali vigenti nel territorio dell'Unione Europea, i veicoli a motore e i loro rimorchi di cui al regolamento per la circolazione dei veicoli della croce rossa italiana, sono altresì classificati, in base alle categorie internazionali a cui appartengono o a cui sono considerati equipollenti secondo la norme del presente regolamento, come indicato nella tabella seguente.

Classificazione internazionale o nazionale	Classificazione CRI
categoria L1 o L2	Ciclomotori
categoria L3, L4 o L5	Motoveicoli
categoria M1, M2	Autovetture
categoria M3	Minibus
categoria M3	Autobus
categoria N1, N2, N3:	Autocarri
categoria O1, O2, O3, O4 e carrelli appendice ai sensi dell'articolo..... CDS	Rimorchi
Veicoli atipici riconducibili alle categorie internazionali M1, M2 ed M3 ovvero N1, N2 ed N3 sopratindicate	Veicoli speciali

Tabella di equipollenza tra classificazione CRI e classificazione internazionale

1.3. DEFINIZIONI RELATIVE ALLE PROCEDERE AMMINISTRATIVE DEI VEICOLI

1.3.1 Ai fini dell'applicazione delle norme del regolamento per la circolazione dei veicoli della croce rossa italiana si definisce:

Allestimento	Operazione tecnica attraverso la quale un veicolo base viene dotato di carrozzeria specifica e dotazioni di servizio.
Allestitore autorizzato	Officina autorizzata a svolgere, secondo le norme vigenti in Italia, l'attività di allestimento che è accreditato dall'Ufficio Centrale Motorizzazione CRI.
Archivio Nazionale dei Veicoli CRI	Archivio, istituito presso l'Ufficio Centrale Motorizzazione CRI per registrare tutte le operazioni tecniche ed amministrative relative ai veicoli CRI.
Carta di circolazione nazionale	Documento idoneo attestare l'immatricolazione civile del veicolo in Italia o in altro Stato dell'Unione Europea, rilasciato secondo le norme vigenti.
Certificato di approvazione civile	Documento rilasciato dal SIIT-trasporti del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti a seguito dell'approvazione in unico esemplare del veicolo o di parti di esso e che riguarda tutte quelle operazioni di modifica, completamento, carrozzatura, allestimento e sostituzione di componenti dei veicoli nuovi o circolanti ed è di competenza sia degli uffici locali del SIIT-trasporti che dei CPA dei SIIT-trasporti
Certificato di omologazione nazionale.	documentazione rilasciata al costruttore di veicoli

	prodotti in serie che sono oggetto di omologazione del tipo, rilasciata a seguito di visita e prova effettuata su un prototipo del veicolo presentato a cura del costruttore presso i CPA del. Unitamente al certificato di omologazione è rilasciato al costruttore un certificato che contiene la descrizione di tutti gli elementi che caratterizzano il veicolo omologato
Certificato di conformità comunitario (COC)	documento rilasciato da uno degli uffici competenti di uno degli Stati Membri dell'UE dal quale sono desumibili tutti i dati necessari per la compilazione della carta di circolazione nazionale di veicoli appartenenti alla categoria internazionale M1.
Cessazione dell'immatricolazione CRI	Cancellazione del veicolo dall'Archivio Nazionale dei Veicoli. Dopo la cessazione non è più autorizzata la circolazione in Italia ai sensi dell'articolo 138 CDS.
Comitato competente	Comitato nel cui ambito territoriale si trova l'articolazione territoriale a cui è assegnato il veicolo.
Cessazione della circolazione civile (di veicolo civile o militare)	Cancellazione del veicolo dai registri di immatricolazione nazionali o militari
Cessazione della circolazione di veicolo CRI	momentanea sospensione della possibilità di circolare di un veicolo immatricolato CRI. L'immatricolazione CRI continua ad esistere e resta comunque efficace ma il veicolo non può continuare a circolare.
Dichiarazione di conformità	documento rilasciato dal costruttore direttamente all'acquirente di un veicolo prodotto in serie e di tipo omologato, che consente l'immatricolazione nazionale con una sola operazione di tipo amministrativo senza visita e prova.
Fascicolo del veicolo	Fascicolo contenente la raccolta dei documenti tecnici ed amministrativi del veicolo che è conservato presso l'Ufficio Regionale Motorizzazione CRI che ha provveduto ad immatricolarlo o a rinnovare l'immatricolazione CRI.
Immatricolazione civile	registrazione del veicolo nel registro nazionale dei veicoli immatricolati tenuto da uno degli Stati dell'Unione Europea
Immatricolazione CRI	autorizzazione amministrativa per l'immissione in circolazione di un veicolo; si realizza a seguito dell'iscrizione del veicolo nell'Archivio Nazionale dei Veicoli CRI ed ha come immediata conseguenza il rilascio dei documenti di circolazione e della targa.
Immissione in circolazione	consegna del veicolo nuovo da parte del produttore pronto per circolare ovvero conclusione dell'allestimento. Con l'immissione in circolazione il veicolo è pronto per essere immatricolato.
Omologazione civile	Procedimento attraverso il quale
Officine convenzionate CRI	Officine autorizzate ad effettuare l'attività di autoriparazione ai sensi della L 5.02.1992, n. 122 e successive modificazioni che opera in regime di convenzione con un'articolazione CRI.
Quotazione di mercato di un veicolo	valore commerciale, calcolato sulla base della sua quotazione fornita da una rivista specializzata nel

	settore accreditata dall'Ufficio Centrale Motorizzazione CRI.
Parco veicoli inefficienti CRI	Area di temporaneo parcheggio dei veicoli dichiarati fuori uso individuata dal Comitato Regionale competente.
Registro annuale di immatricolazione CRI,	Stampa su supporto cartaceo della situazione relativa ai veicoli CRI contenuta nell'Archivio Nazionale dei Veicoli CRI aggiornata alla data di stampa. La stampa deve essere effettuata almeno una volta l'anno.
Revisione periodica	Visita e prova del veicolo tecnica finalizzata alla verifica della permanenza delle condizioni di sicurezza disposta con cadenza prefissata.
Revisione straordinaria	Visita e prova del veicolo tecnica finalizzata alla verifica della permanenza delle condizioni di sicurezza disposta al di fuori delle scadenze periodiche previste.
Ricevuta liberatoria di rottamazione	documento rilasciato da un centro di raccolta (imprese autorizzate alle operazioni di messa in sicurezza e alla demolizione dei veicoli) al momento della presa in carico del veicolo CRI da rottamare che libera da ogni responsabilità civile, penale o amministrativa connessa alla circolazione del veicolo il Comitato che lo deteneva fino al momento della consegna.
Rinnovazione dell'immatricolazione CRI	Variazione della posizione di iscrizione nell'Archivio Nazionale dei Veicoli CRI del veicolo già immatricolato CRI a seguito di modifiche alle caratteristiche costruttive o variazione di uso o categoria di classificazione. La precedente posizione di immatricolazione riferita allo stesso veicolo, che può continuare a circolare
Targa nazionale	targa identificativa del veicolo rilasciata da DTT del Ministero dei Trasporti o da omologo ufficio di uno Stato membro dell'Unione Europea
Validazione dell'immatricolazione	Procedura attraverso la quale viene consolidata la registrazione nell'Archivio Nazionale dei Veicoli CRI ed autorizzata l'immatricolazione richiesta dall'Ufficio Motorizzazione CRI competente.
Veicoli storici CRI	Veicoli d'epoca ovvero di interesse storico o collezionistico già immatricolati CRI ed iscritti nella sezione speciale dell'Archivio Nazionale dei Veicoli CRI, istituito presso l'Ufficio Centrale Motorizzazione CRI.

DEFINIZIONE RELATIVE AI CONDUCENTI

Conducente CRI

Conducente di veicoli immatricolati CRI

Condizioni psico-fisiche	Condizioni richieste per la conduzione di veicoli CRI.
Patente militare	Patente speciale rilasciata ai sensi dell'articolo 138 ovvero a questa equiparata ai sensi dell'articolo 138 CDS comma 11.

1.5 DEFINIZIONI RELATIVE ALLE NORME DI COMPORTAMENTO

Comportamento contrario alla comune prudenza e diligenza	Comportamento messo in essere quando è prevedibile dall'uomo medio che esso possa generare un danno a persone o cose, o quando è possibile affermare che il danno poteva comunque essere evitato senza grave pregiudizio per il servizio svolto.
---	--

1.6 DEFINIZIONI RELATIVE ALLE NORME DI GESTIONE

Vita tecnica del veicolo	Periodo di tempo, espresso in anni, durante il quale il veicolo fornisce - ad un costo di esercizio mantenuto entro limiti di economicità - le normali prestazioni in condizioni di affidabilità.
Parco veicoli CRI	Insieme dei veicoli stabilmente detenuti da un'articolazione CRI
Livello di parco	Consistenza del parco, ripartita in funzione delle specie di mezzi che lo compongono. Può essere riferito alle esigenze organiche od alle esigenze funzionali dell'articolazione CRI
Aliquota di introduzione annua	Quantitativo di una data specie di mezzi che deve essere introdotta annualmente per mantenere il livello di parco considerato.
Controllo di affidabilità	Complesso di operazioni di controllo e manutenzione, finalizzate a verificare e mantenere lo stato di affidabilità operativa di un veicolo.

1.7 ABBREVIAZIONI E SIGLE

Reg CDS	Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada approvato con D.P.R. 16.12.1992 nr.495 e successive modificazioni ed integrazioni.
CDS	Nuovo Codice della Strada Codice della Strada, approvato con D.P.R. 30.4.1992 n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni.
CRI	Croce Rossa Italiana
Normativa CRI 138/93	Normativa sul rilascio delle patenti CRI, in vigore dal 1993 fino alla data di applicazione del presente regolamento.
FF.PP	Forze di Polizia (Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Polizia Penitenziaria, Corpo Forestale dello Stato, Guardia di Finanza)
FF. AA	Forze Armate